

XVIII legislatura

A.S. 2483:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Dicembre 2021

n. 281



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2483: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL281, dicembre 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

TITOLO I MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR PER IL 2021	1
Capo I TURISMO.....	1
Articolo 1 (<i>Contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche</i>)	1
Articolo 2 (<i>Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico</i>).....	10
Articolo 3 (<i>Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo</i>)	16
Articolo 3-bis (<i>Fondo turismo</i>)	21
Articolo 4 (<i>Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator</i>) ..	22
Capo II INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, EDILIZIA GIUDIZIARIA E OPERE PUBBLICHE	25
Articolo 5 (<i>Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari</i>)	25
Articolo 6 (<i>Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria</i>).....	26
Articolo 6-bis (<i>Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche</i>).....	27
Articolo 6-ter (<i>Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR</i>).....	28
Articolo 6-quater (<i>Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti</i>)	28
Capo III INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE	29
Articolo 7 (<i>Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale</i>)	29
Capo IV PROCEDURE DI SPESA E CONTROLLO PARLAMENTARE	31
Articolo 8 (<i>Fondo ripresa resilienza Italia</i>).....	31
Articolo 8-bis (<i>Disposizioni in materia di distretti turistici</i>).....	37
Articolo 9, commi 1-7 (<i>Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti</i>)	37
Articolo 9, commi 8-18 (<i>Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti</i>).....	39
Articolo 9-bis (<i>Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e valutazione della spesa del PNRR</i>).....	45
Articolo 10 (<i>Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</i>).....	45
Articolo 10-bis (<i>Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei lavoratori previsti nell'ambito del programma React EU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni in materia di ammortizzatori sociali</i>).....	46
Capo V ZONE ECONOMICHE SPECIALI	47
Articolo 11 (<i>Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES</i>)	47
Capo VI UNIVERSITÀ E RICERCA	49
Articolo 12 (<i>Borse di studio per l'accesso all'università</i>)	49
Articolo 13 (<i>Supporto tecnico al Ministero dell'università e della ricerca</i>)	50
Articolo 14 (<i>Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea</i>).....	51

Articolo 15 (<i>Alloggi per studenti</i>)	52
TITOLO II ULTERIORI MISURE URGENTI FINALIZZATE ALL'ACCELERAZIONE DELLE INIZIATIVE PNRR.....	53
Capo I AMBIENTE	53
Articolo 16 (<i>Risorse idriche</i>).....	53
Articolo 16-bis (<i>Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa</i>)	54
Articolo 16-ter (<i>Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici</i>)	54
Articolo 17 (<i>Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani</i>).....	55
Articolo 17-bis (<i>Disposizioni per la ripermimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale</i>)	55
Articolo 18 (<i>Riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica</i>)	56
Articolo 18-bis (<i>Modifiche alla disciplina del Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane</i>)	56
Articolo 19 (<i>Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici</i>)	57
Articolo 19-bis (<i>Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili</i>)	58
Articolo 19-ter (<i>Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito</i>).....	58
Capo II EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIGENERAZIONE URBANA, MOBILITÀ SOSTENIBILE, MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E COESIONE TERRITORIALE	59
Articolo 20 (<i>Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio</i>).....	59
Articolo 20-bis (<i>Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post- sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari</i>).....	61
Articolo 21 (<i>Piani integrati</i>).....	61
Articolo 22 (<i>Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico</i>)	63
Articolo 23 (<i>Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ed estensione delle procedure PNRR</i>).....	64
CAPO III SCUOLE INNOVATIVE, PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE E MOBILITÀ DEI DOCENTI UNIVERSITARI.....	65
Articolo 24 (<i>Progettazione di scuole innovative</i>).....	65
Articolo 24-bis (<i>Sviluppo delle competenze digitali</i>)	71
Articolo 25 (<i>Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)</i>).....	72
Articolo 25-bis (<i>Misure di semplificazione nel campo della ricerca</i>).....	73
Articolo 25-ter (<i>Progetto di rilevante interesse internazionale «Legacy Expo 2020 Dubai»</i>)	73
Articolo 26 (<i>Sostegno della mobilità, anche internazionale, dei docenti universitari</i>)	74

Capo IV SERVIZI DIGITALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA	77
Articolo 27 (<i>Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali</i>)	77
Articolo 28 (<i>Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati</i>).....	79
Articolo 28-bis (<i>Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche</i>).....	80
Articolo 29, commi da 1 a 4-bis e comma 7 (<i>Fondo per la Repubblica digitale</i>).....	82
Articolo 29, commi 5 e 6 (<i>Fondo per la Repubblica Digitale</i>).....	83
Articolo 30 (<i>Digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata</i>)	84
Articolo 30-bis (<i>Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche</i>)	91
Articolo 30-ter (<i>Interoperabilità tra piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e altre banche di dati</i>)	92
Articolo 30-quater (<i>Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori</i>)	93
Articolo 30-quinquies, (<i>Istituzione di programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa</i>)	93
Articolo 30-sexies (<i>Segnalazione dei creditori pubblici qualificati</i>)	94
Capo V PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZIO CIVILE.....	95
Articolo 31 (<i>Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR</i>)	95
Articolo 31-bis, commi 1-5 (<i>Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno</i>)	97
Articolo 31-bis, commi 7-9 (<i>Agenzia per la coesione territoriale. Contratti di collaborazione con professionisti</i>)	98
Articolo 31-ter (<i>Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università</i>).....	99
Articolo 32 (<i>FormezPA</i>).....	101
Articolo 33 (<i>Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni</i>)	101
Articolo 34 (<i>Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR</i>).....	104
Articolo 34-bis (<i>Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>).....	107
Articolo 34-ter (<i>Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>)	108
Articolo 35 (<i>Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia</i>).....	109
Articolo 35-bis (<i>Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari</i>).....	120
Articolo 35-ter (<i>Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per</i>	

<i>assicurare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concorsuale)</i>	121
Articolo 36 (<i>Potenziamento dell'unità per la semplificazione</i>)	121
Articolo 36-bis (<i>Potenziamento del tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il Giubileo 2025</i>)	123
Articolo 36-ter (<i>Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>)	123
Articolo 37 (<i>Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard</i>)	124
Articolo 38 (<i>Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco</i>)	124
Articolo 38-bis (<i>Disposizioni in materia di formazione continua in medicina</i>).....	125
Articolo 38-ter (<i>Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>)	125
Articolo 38-quater (<i>Riduzione dei termini per l'accesso alle terapie per pazienti con malattie rare</i>).....	125
Articolo 38-quinquies (<i>Disposizioni per il potenziamento della ricerca biomedica nell'ambito della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>).....	126
Articolo 39 (<i>Inviato speciale per il cambiamento climatico</i>).....	126
Articolo 40 (<i>Razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile universale</i>)..	127
Articolo 40-bis (<i>Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza</i>).....	129

TITOLO III GESTIONI COMMISSARIALI, IMPRESE AGRICOLE, E SPORT ..130

Capo I GESTIONI COMMISSARIALI E ALITALIA130

Articolo 41 (<i>Comprensorio Bagnoli-Coroglio</i>).....	130
Articolo 42 (<i>Città di Taranto</i>)	133
Articolo 43 (<i>Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive</i>).....	134
Articolo 43-bis (<i>Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato</i>).....	137
Articolo 43-ter (<i>Modifica all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017</i>).....	137
Articolo 43-quater (<i>Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria</i>)	138
Articolo 44 (<i>Disposizioni concernenti la società Alitalia in amministrazione straordinaria</i>)	138
Articolo 44-bis (<i>Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche</i>).....	139

Capo II IMPRESE AGRICOLE141

Articolo 45 (<i>Compensazione per le imprese agricole</i>).....	141
---	-----

Capo III SPORT143

Articolo 46 (<i>Fondi per il rilancio del sistema sportivo</i>)	143
Articolo 46-bis (<i>Promozione attività sportiva</i>)	143

TITOLO IV INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA144

Capo I INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA	144
Articolo 47 (<i>Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende</i>)	144
Articolo 48 (<i>Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia</i>)	145
Articolo 48-bis (<i>Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia</i>).....	145
Articolo 49 (<i>Prevenzione collaborativa</i>).....	145
Articolo 49-bis (<i>Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia</i>)	146
TITOLO V ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	146
Capo I ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.....	146
Articolo 50 (<i>Abrogazioni</i>)	146
Articolo 51-bis (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	152

TITOLO I
MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI DEL PNRR PER IL 2021

CAPO I
TURISMO

Articolo 1

(Contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche)

L'articolo all'esame, in materia di benefici alle imprese turistiche, è stato interessato da modifiche durante l'esame parlamentare.

Il comma 1¹ riconosce agli operatori turistico-ricettivi (definiti al comma 4), un contributo sotto forma di credito d'imposta fino all'80% delle spese sostenute per gli interventi indicati nel comma 5 dell'articolo in commento e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024. La relazione illustrativa ricorda che "*attualmente gli articoli 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, e 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, successivamente modificato dall'articolo 7 comma 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, prevedono il beneficio fiscale del credito d'imposta nella misura del 65% per gli interventi di riqualificazione e miglioramento delle strutture, per le annualità 2020, 2021 e 2022.*"

Il comma 2 prevede che ai medesimi soggetti individuati al comma 4, è riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi, di cui al comma 5, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:

- a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell'importo totale dell'intervento;
- b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l'impresa o la società abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 198 del 2006, per l'imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
- c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese o le società la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il comma 3 sancisce che gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo

¹ Con la finalità di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale "Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del *Tax credit*" Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

sostenuto per gli interventi di cui al comma 5. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del T.U.B., o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.

Ai sensi del comma 4 si dispone che gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attività agrituristica², alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, nonché, così come modificato in sede di esame parlamentare, i parchi acquatici e faunistici; gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma.

Il comma 5 stabilisce che le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR) che definisce i principi di definizione e competenza dei componenti del reddito di impresa. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, compreso il servizio di progettazione, per eseguire, i seguenti interventi:

- a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche³;
- c) interventi edilizi⁴, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
- d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali⁵;
- e) interventi di digitalizzazione⁶.

Tali interventi, secondo quanto disposto dal comma 6 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

Il comma 7 prevede che per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2 è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante "Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50% di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Ai sensi del comma 8, il credito di imposta di cui al comma 1 del presente articolo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

² Come definita dalla legge n. 96 del 2006 e delle pertinenti norme regionali.

³ In conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

⁴ Di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

⁵ Relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

⁶ Con riferimento alle spese previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.

a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di compensabilità previsti, per ogni operatore, dagli articoli 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; a tal fine il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Resta fermo che il credito non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento; ai fini della verifica di tale ultimo limite, la disposizione prevede che il Ministero del turismo, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmetta all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni le risorse stanziata a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio". Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61⁷ e 109⁸, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, *"tali caratteristiche arricchiscono l'attrattività della misura per incentivare l'investimento innovativo e green in questo periodo di scarsa liquidità post Covid per un settore in difficoltà di liquidità come quello ricettivo-turistico"*. Sarà il Ministero del turismo a provvedere al recupero degli utilizzi illegittimi del credito in argomento, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; vengono anche indicate le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione ed alla tracciabilità del credito d'imposta in argomento⁹.

Ai sensi del comma 9 si prevede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, la pubblicazione, da parte del Ministero del turismo, di un provvedimento contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi, ivi compresa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Tuttavia definisce sin da ora che i potenziali beneficiari presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.

Le agevolazioni, secondo il disposto del comma 10, sono concesse secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 mln di euro per l'anno 2022, di 180 mln di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 40 mln di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento delle risorse è comunicato agli operatori del settore con avviso pubblico pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo.

Il comma 11 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 siano applicate anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1 febbraio 2020, che non si siano ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto all'esame.

⁷ Relativo alla deduzione degli interessi passivi.

⁸ Relativo alla deducibilità delle componenti negative di reddito che rispettano il requisito dell'inerenza.

⁹ Da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, applicando il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34 del 2020. Si legge in relazione illustrativa che: *"l'opzione in esame è stata preferita, rispetto alla possibile adozione di un successivo provvedimento ad hoc del direttore dell'Agenzia, in quanto ritenuta l'unica idonea a consentire il rispetto della tempistica per l'attuazione del PNRR come stabilita dalla Commissione Europea"*.

Agli interventi conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal comma 12, continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del DL n. 104 del 2020 e successive modifiche.

Il comma 13 dispone che per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del DL n. 104 del 2020. Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del citato DL n. 104 del 2020, n. 104, le parole: "per i tre periodi d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "per i due periodi d'imposta".

Ai sensi del comma 14 è disposto che gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", e di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'. Il ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di stato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Secondo il comma 15 si prevede che il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2023, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorni gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

Conseguentemente il comma 16 abroga i commi 2-ter e 5 dell'articolo 10 del DL n. 83 del 2014 in materia di riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere e per favorire l'imprenditorialità nel settore turistico.

Il comma 17 specifica che agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. Nell'attuazione delle disposizioni dell'articolo all'esame, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente è destinato alle regioni del Mezzogiorno.

Il comma 17-bis, al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle medesime imprese con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

Il comma 17-ter demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri, delle modalità e dell'ammontare del contributo di cui al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 17-quater provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente 2021-2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Autorizza poi il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 17-quinquies subordina l'efficacia delle disposizioni dei commi da 17-bis a 17-quater all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

La RT sottolinea che al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale “Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit” Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è riconosciuto, alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture termali, alle strutture ricettive all'aria aperta nonché alle imprese del comparto turistico ricreativo, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i porti turistici, i parchi tematici, le fiere e i congressi, un contributo sotto forma di credito di imposta fino all'80 per cento delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione in relazione ad uno o più interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture, di riqualificazione antisismica e di eliminazione delle barriere architettoniche realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024

Rammenta poi che, in aggiunta al credito di imposta, per i medesimi interventi e destinatari è riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto, i cui importi e le condizioni di erogazione vengono ribaditi dalla RT. La RT aggiunge che viene demandato al successivo provvedimento attuativo la metodologia per l'attribuzione del contributo a fondo perduto che sarà comunque proporzionato alla parte di costi ammissibili per garantirne una progressività e un dimensionamento atto al raggiungimento della platea di soggetti prevista dai target del PNRR (almeno 3.500 imprese).

Specifica poi che gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi ivi compresi gli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013.

Sottolinea che in ogni caso, gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5.

Il nuovo credito di imposta e il contributo a fondo perduto si applicano agli interventi avviati dopo l'entrata in vigore del presente decreto nonché a quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per i costi ammissibili di investimento facenti parte di un medesimo progetto unitario non coperti dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2 è possibile utilizzare anche il finanziamento a tasso agevolato previsto dal Fondo nazionale per l'efficienza energetica, a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica. In pratica, per la parte di costi ammissibili dell'investimento non coperta dai due precedenti strumenti agevolativi (credito di imposta e contributo a fondo perduto) è possibile accedere ad un finanziamento agevolato garantito dal Fondo onde coprire la metà della parte dei costi non incentivati

riferibile all'*upgrade* energetico nei limiti delle disponibilità del Fondo a legislazione vigente.

Gli interventi devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 che rappresenta una condizione vincolante per il finanziamento con le risorse comunitarie. Gli incentivi sono erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziare, secondo l'ordine cronologico delle domande.

Evidenzia che le disposizioni attuative della norma rappresentano il primo "*milestone*" per la CE poiché sono previste dover entrare in vigore prima del 31 dicembre 2021 (M1C3-26). Gli importi delle agevolazioni sono delineati in modo che il *budget* complessivo della misura possa centrare il *target* previsto di almeno 3.500 strutture riqualificate entro il 31 dicembre 2025, come precisato più in dettaglio nel seguito.

Agli oneri si provvede, per 500 milioni di euro complessivi, con una riserva del 50% dedicata agli interventi che includano la riqualificazione energetica, a valere sulle risorse riconosciute al Ministero del turismo per la misura M1C3 4.2 del PNRR. La sequenza temporale della distribuzione degli importi dei contributi è pari a 100 milioni nel 2022 e 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni nel 2025. A tali oneri si provvede a valere sul Fondo di Rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo.

Specifica che agli interventi conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta, le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014 in virtù delle disposizioni di cui al comma 12. L'ammissibilità al credito di imposta del 65% (vecchio regime) continua dunque ad essere regolato attraverso le precedenti disposizioni attuative, tuttavia il comma 13 disciplina il venir meno della disciplina attualmente vigente alla fine del 2021, in corrispondenza con l'entrata in vigore di quella prevista dal presente articolo. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa pari a 100 milioni di euro per il 2022, di cui all'art. 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ridotta e un corrispondente importo è destinato ad incrementare la dotazione relativa al credito di imposta di cui al comma 1.

Quindi rappresenta che il combinato dei due regimi offre una copertura finanziaria senza soluzione di continuità tra il precedente incentivo del 65% e il successivo regime dell'80% con fondo perduto.

I contributi sono concessi compatibilmente con il regime di aiuti di stato previsto dal *Temporary Framework* fino alla sua vigenza e saranno quindi notificati alla Commissione Europea, al suo termine si ritorna in automatico al regime del "*de minimis*".

In base al comma 8, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero del turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziata a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010.

Le attività amministrative di erogazione delle agevolazioni e, in particolare, quelle previste per il recupero dei crediti di imposta da effettuarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010, nonché per gli adempimenti relativi al Registro nazionale aiuti di Stato, saranno realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e si ricorrerà alle risorse disponibili a legislazione vigente sui cap.4160 CdR-4 e cap.5070 CdR-5 del Ministero del Turismo.

Dopo aver ricordato la disciplina dettata dall'articolo in esame, la RT stima il possibile tiraggio della misura; in particolare evidenzia che nel 2019 lo stanziamento finale è stato pari a 116.700.000 euro. Le imprese assegnatarie del credito d'imposta sono state 1975; le imprese non finanziabili per esaurimento dei fondi circa 400; le imprese non assegnatarie per mancanza dei requisiti circa 200.

Ricorda che nel 2018 lo stanziamento finale è stato pari a 120 milioni di euro. Le imprese assegnatarie del credito d'imposta sono state 1918; le imprese non finanziabili per esaurimento dei fondi circa 450.

3.11 L'offerta ricettiva: confronto tra comparto alberghiero ed extralberghiero

Tipologie	Esercizi	Peso %	Var. % 19/00	Letti		Var. % 19/00	Dim. media	
				Peso %			2019	2000
Esercizi alberghieri	32.730	15,0	-1,9	2.260.490	43,7	21,9	69,1	55,6
Esercizi extralberghieri	185.597	85,0	121,3	2.915.313	56,3	41,8	15,7	24,5
TOTALE	218.327	100,0	86,3	5.175.803	100,0	32,4	31,3	33,4

Fonte: Istat, dati relativi al 2019

Sotto regime “*de minimis*” di 200.000 euro (pari al 65% per intervento di spese ammissibili per circa 308.000 euro), l'importo medio finanziato per il 2019 è stato pari a circa 59.000 euro mentre nel 2018 tale importo medio è ammontato a circa 62.500 euro. Assumendo quindi un importo medio agevolato pari a 60.000 euro, durante il regime del 65% del credito d'imposta, ipotizza un valore medio dell'intervento per un costo ammissibile pari a circa 96.000. In sintesi, mediamente il credito d'imposta al 65% ha soddisfatto circa 1.700 imprese turistiche ogni 100 milioni stanziati. Per il 2019-2020 e per il 2021 la misura risulta legata al precedente incentivo al 65% coperto rispettivamente per 180 milioni nel 2019 e 200 milioni sia nel 2020 che nel 2021. Per tale biennio risulta quindi prevedibile un analogo tiraggio finanziario che potrebbe soddisfare interventi per circa 4500 imprese.

Assumendo per i nuovi incentivi un tasso di attrattività maggiore rispetto al precedente incentivo legato all'introduzione del fondo perduto e all'incremento dell'incentivo all'80% (+15% del precedente) e in base al tiraggio della precedente misura, stima che l'importo medio delle agevolazioni possa salire a circa 100.000 euro (+37.500 rispetto al precedente), di cui mediamente 30.000 euro da erogare a fondo perduto, per un intervento medio di spesa ammissibile che si stima possa essere di 125.000 euro (+29.000 euro rispetto al precedente) a cui corrisponderebbe, un tasso di soddisfacimento di circa 1.000 imprese ogni 100 milioni stanziati (circa 5.000 imprese complessivamente con la nuova misura).

Con riferimento alle modifiche introdotte non è stata presentata RT aggiuntiva.

(milioni di euro)

Descrizione norma	s/e	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno ed Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Credito di imposta per le imprese turistiche (c. 13)	s	k		100				100		
Riduzione credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 79, c. 3, del D.L. 140/2020	s	k		-100				-100		

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, per quanto di competenza, poiché i benefici contenuti nell'articolo in esame sono riconosciuti entro il limite delle risorse stanziare (c.d. tetti di spesa).

Con riferimento alla verifica dell'adeguatezza delle risorse destinate alla copertura degli oneri associati ai benefici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo in esame, sarebbe utile poter disporre di un'analisi più approfondita in merito alle ipotesi formulate in RT circa il tiraggio delle agevolazioni, distinguendo tra beneficio a fondo perduto e credito d'imposta. La RT indica un utilizzo medio del contributo a fondo perduto pari a circa 30.000 euro (a fronte di un suo importo massimo di 40.000 euro che può però aumentare in ragione di determinate caratteristiche del soggetto, della tipologia di intervento e della localizzazione del beneficiario, fino ad un massimo di 100.000 euro), con ciò determinando, per differenza, un utilizzo medio di circa 70.000 euro a titolo di credito d'imposta (in quanto la RT stima un importo medio delle agevolazioni complessivo pari a circa 100.000 euro), senza peraltro fornire ipotesi circa la suddivisione del tiraggio dei due *benefit*, che risulta dalla RT.

In relazione al contributo a fondo perduto, poi, si chiede se sia stato adeguatamente valutato l'impatto della previsione che autorizza, a determinate condizioni, l'anticipazione del 30% del contributo previsto (ordinariamente erogato al termine dei lavori). Infatti, tali anticipi dovrebbero determinare un onere più ampio il primo anno, compensato da uno più basso l'ultimo anno.

Andrebbe approfondita anche la questione relativa alla possibilità, definita dal comma 7 del presente articolo rispetto agli interventi non coperti dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, di poter chiedere il finanziamento a tasso agevolato previsto dal Fondo nazionale per l'efficienza energetica, indicando quindi le ipotesi di un suo utilizzo da parte delle imprese *"onde coprire la metà della parte dei costi non incentivati riferibile all'upgrade energetico nei limiti delle disponibilità del Fondo a legislazione vigente"*; ai sensi del comma 10 infatti le agevolazioni in argomento sono concesse secondo l'ordine cronologico delle domande, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Infatti, anche se il Fondo nazionale per l'efficienza energetica opera nei limiti delle risorse disponibili, andrebbe approfondita l'entità dell'impatto della possibilità in esame rispetto alle risorse disponibili e agli impegni già assunti, onde escludere che si creino tensioni su tale linea di finanziamento tali da renderne necessaria l'integrazione.

Andrebbe anche analizzato il flusso finanziario degli utilizzi del credito d'imposta maturato che potrebbe di fatto far slittare in avanti gli oneri finanziari, oltre l'anno 2025.

Con riferimento alla disposizione contenuta nel comma 8 in ragione della quale viene indicato nel Ministero del turismo l'organo preposto al recupero degli utilizzi illegittimi del credito in argomento, si chiede di confermare, al di là dell'adeguatezza delle dotazioni finanziarie disponibili, che il Dicastero in argomento è dotato in organico di professionalità in possesso delle necessarie competenze richieste per le attività da porre in essere (il recupero di crediti utilizzati illegittimamente) trattandosi

di benefici che, per la loro natura, presuppongono la conoscenza della disciplina fiscale.

In relazione alla copertura e alla contabilizzazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica (riportati dal prospetto riepilogativo soltanto per il comma 13, sul quale non si hanno rilievi da formulare), si rileva che gli oneri di cui ai commi 1 e 2 (credito d'imposta e contributo a fondo perduto), coperti sul SNF con le risorse del Fondo next generation UE di cui alla legge di bilancio per il 2021 (peraltro di ciò non viene fornita esplicita evidenziazione), non sono contabilizzati in termini di indebitamento e fabbisogno, benché si riflettano su tali saldi. Ciò non appare corretto, alla luce del fatto che le risorse rivenienti dal NextGenUE destinate a tali misure (M1C3I4.2) risultano ricomprese nell'ambito della quota "prestiti"¹⁰, che, in quanto tali, non determinano quel miglioramento dei saldi che sarebbe necessario per compensare il corrispondente peggioramento derivante dalle agevolazioni concesse alle imprese turistiche. Su tale questione appare necessario un chiarimento.

Sui commi da 17-*bis* a 17-*quinquies*, si osserva che l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'erogazione di contributi a fondo perduto con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, è coperta da una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2021. Tuttavia, dati i tempi di conversione del presente decreto-legge, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 6 novembre, non appare possibile che l'erogazione dei contributi avvenga nel 2021 e pertanto in fase di copertura andrebbero compensati anche gli effetti su fabbisogno e indebitamento netto che si produrranno invece nel 2022.

Articolo 2

(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

Il comma 1 istituisce, per l'attuazione della linea progettuale « Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di garanzia per le PMI) », Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996, una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Per i giovani che intendono avviare attività nel settore agriturismo le garanzie di cui al primo periodo sono concesse ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. La concessione di garanzie sui finanziamenti erogati, in conformità alla misura M1C3 4.2.4 del PNRR, deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del fondo, in particolare richiamando la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010 della Commissione europea e il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune

¹⁰ V. [Allegato](#) riveduto alla decisione del Consiglio UE relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, pagine 548-549.

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/ 852.

Il comma 2 dispone che le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio «non inquinare significativamente», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

Il comma 3 prevede che, in deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, come autorizzato dalla decisione C(2020)2370 del 13 aprile 2020, alle garanzie di cui al comma 1, si applichino le seguenti disposizioni:

- a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- c) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
- d) la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria; tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria;
- e) la percentuale di copertura della riassicurazione è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23 del 2020. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della riassicurazione è stabilita nella misura massima dell'80% dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%; tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90% dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;
- f) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
- g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;
- h) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi

del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;

- i) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
- l) per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- m) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Il comma 3-*bis* dispone che nell'attività di rilascio delle garanzie di cui al comma 1 il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche. Ai fini di cui al presente articolo, la composizione del consiglio di gestione del Fondo è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche.

Il comma 4 stabilisce che, per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 248 del 31 maggio 1999 e dalle disposizioni operative del Fondo.

Il comma 5 dispone che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, ove rendano disponibili risorse addizionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono all'incremento della misura della garanzia e della riassicurazione rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere *d*), ed *e*) e, previo accordo con il Ministero del turismo e Mediocredito Centrale S.p.a., possono provvedere all'istruttoria delle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo.

Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che l'obiettivo dell'intervento è favorire l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie pubbliche che si affiancano, o si sostituiscono, alle garanzie collaterali offerte dai soggetti mutuatari.

La possibilità di accedere al credito bancario è, infatti, spesso ostacolata dalla configurazione del mercato (dovuta alla sua particolare frammentazione in imprese di piccole o piccolissime dimensioni), dall'instabilità della domanda (connessa anche a fenomeni non sempre prevedibili come le condizioni climatiche), nonché dalla frequente mancanza di garanzie da parte dei soggetti proponenti l'investimento.

L'intervento è finalizzato a sostenere sia la ripresa del settore turistico post pandemia attraverso liquidità atta a garantirne la competitività del tessuto imprenditoriale già esistente, sia la nascita di nuova imprenditorialità nel settore del turismo da parte di giovani (fino a 35 anni) e donne che intendano realizzare progetti di impresa improntati all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale. La

finalità della disposizione è triplice: a) promuovere la riqualificazione energetica e sostenibile delle imprese del turismo; b) incentivare la digitalizzazione e l'innovazione delle PMI del turismo attraverso il rafforzamento delle capacità di trasformazione digitale, e l'adozione di innovazione e soluzioni *smart* da parte delle PMI nell'ecosistema turistico; c) promuovere la qualità e le soluzioni innovative per la gestione del turismo attraverso il rafforzamento della cooperazione nell'ecosistema turistico (anche nei partenariati pubblico-privato) per lo sviluppo di prodotti, servizi, competenze e nuovi modelli di business, innovativi e *smart*.

La sezione speciale per il Turismo prevede delle agevolazioni per le imprese del settore turistico in deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017 per il rilascio delle garanzie. Le modalità operative delle operazioni in questione vengono ribadite dalla RT.

Dalla data di avvio dell'operatività (gennaio 2000), il Fondo di garanzia PMI ha rilasciato più di 2,5 milioni di garanzie, attivando nuovi finanziamenti in favore delle PMI per complessivi 277 miliardi di euro e un corrispondente valore di garanzie di 203 miliardi di euro. Solo nel 2020 il Fondo, nella sua richiamata azione anti crisi, ha rilasciato 1.585.344 garanzie a favore di 1.185.366 imprese, con 125 miliardi di finanziamenti garantiti, con un corrispondente valore delle garanzie per 106 miliardi di euro. Altri elementi di forza del Fondo di garanzia sono rappresentati dall'effetto leva e dalla rotatività dello strumento. Per quanto riguarda il primo aspetto, il Fondo di garanzia consente, con 1 euro di risorse pubbliche, di attivare finanziamenti in favore delle PMI target per un importo, mediamente, 10 volte superiore. Inoltre, le risorse appostate a presidio delle garanzie rilasciate dal Fondo, al netto delle somme necessarie a liquidare la quota minoritaria di perdite registrate sulle operazioni che andranno in default, sono svincolate alla conclusione dell'operazione garantita e, dunque, le predette risorse possono essere utilizzate per nuove garanzie del Fondo. La combinata azione dell'effetto leva e della rotatività conferisce al Fondo di garanzia una efficacia difficilmente raggiungibile da altri strumenti di incentivazione. Di seguito si riporta a titolo di esempio una stima della possibile operatività della Sezione speciale Turismo del Fondo, nei comparti legati ai codici Ateco "Alloggi 55.00.00", "Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing) 79.00.00". per i prossimi sei anni, ipotizzando un intervento dell'estensione massima possibile, ivi compreso l'utilizzo, per l'anno in corso, delle opportunità offerte dal *Temporary Framework*.

Anno di ammissione	Codici Ateco 55.00.00 e 79.00.00			
	N. operazioni	Importo finanziamento	Importo garantito	Importo accantonato
Totale 2021-2026	23.515	3.612.377.068,40	2.718.365.548,46	358.000.000,00

In coerenza con quanto previsto dal PNRR in fase attuativa la Sezione speciale sarà indirizzata su specifiche priorità di intervento quali: a) almeno per il 40% verso imprese nelle Regioni del Sud; b) un ulteriore 30% verso nuove imprese costituite da giovani under 35 o imprese femminili (senza limiti di età).

A titolo esemplificativo si riporta una possibile rappresentazione dei tiraggi della misura che saranno poi verificate in fase attuativa. Occorre peraltro tener conto delle possibili interazioni fra gli universi dei soggetti incentivati. A tal fine, si riportano le stime dell'operatività del Fondo su un analogo orizzonte temporale (2021-2026) riferito alle imprese localizzate nel Mezzogiorno, alle nuove imprese e alle imprese femminili. Chiaramente si tratta di un mero esempio, non esaustivo, fra aree che si sovrappongono e quindi non una ipotesi esatta di ripartizione dei 358 milioni che saranno invece oggetto di apposito accordo con il MISE.

Imprese del Mezzogiorno

Anno di ammissione	Codici Ateco 55.00.00 e 79.00.00			
	N. operazioni	Importo finanziamento	Importo garantito	Importo accantonato
Totale 2021-2026	5.140	755.788.887,97	579.806.261,36	85.708.933,16

Nuove imprese

Anno di ammissione	Codici Ateco 55.00.00 e 79.00.00			
	N. operazioni	Importo finanziamento	Importo garantito	Importo accantonato
Totale 2021-2026	8.782	1.085.962.274,37	831.730.582,89	116.981.079,86

Imprese femminili

Anno di ammissione	Codice Ateco 55.00.00 e 79.00.00			
	N. operazioni	Importo finanziamento	Importo garantito	Importo accantonato
Totale 2021-2026	3.915	530.185.394,52	396.970.013,00	65.883.313,78

Dopo aver concluso la descrizione del contenuto dell'articolo, la RT riporta in formato tabellare la ripartizione temporale delle risorse previste nell'accordo comunitario:

Fondo Garanzia	Totale	2021	2022	2023	2024	2025
FdG PMI	358	100	58	100	50	50

Il primo "milestone" vede la definizione del Regolamento Operativo della sezione Speciale del fondo entro il 31 dicembre 2021 e un *target* finale di raggiungimento di 11.800 imprese, originariamente previsto senza vincolo di riserva del 50% per le misure di riqualificazione energetica o sostenibilità ambientale e che si prevedano liste di esclusione oltre i criteri di eleggibilità ai sensi del principio DNSH. Le analisi effettuate confermano la raggiungibilità del target previsto. In ogni caso, l'avanzamento sarà oggetto di valutazione di fattibilità di medio termine al 2023.

Le misure incentivano la realizzazione di lavori di ristrutturazione di infrastrutture già esistenti e sono finalizzate a ridurre il consumo energetico, aumentare l'efficienza

energetica, portare ad un sostanziale miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici interessati, e ridurre significativamente le emissioni di gas serra.

La misura è attribuibile al campo di intervento 025ter “Costruzione di nuovi edifici ad alta efficienza energetica” in allegato al regolamento RRF, con coefficiente di cambiamento climatico del 40%.

Queste misure fanno parte di un più ampio programma di ristrutturazione edilizia per l'efficienza energetica, in linea con le strategie di ristrutturazione a lungo termine previste dalla direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, e portano a un sostanziale miglioramento del rendimento energetico.

L'edificio deve essere conforme a tutte le normative nazionali/regionali applicabili in materia di prestazione energetica ed emissioni di CO₂ e con un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito per edifici a energia quasi zero (NZEB - direttive nazionali).

La misura non dovrebbe comportare emissioni significative di gas serra in quanto:

- l'edificio non è destinato all'estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione di combustibili fossili;

- il programma degli interventi riguarda la realizzazione di nuovi edifici ad alta efficienza energetica caratterizzati da un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al fabbisogno degli edifici NZEB ed è quindi compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione emissioni di gas serra e della neutralità climatica.

In tal senso, contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di incremento annuo dell'efficienza energetica stabilito dalla Direttiva Efficienza Energetica (2012/27/UE) e consentirà il rispetto degli accordi stabiliti a livello nazionale nell'ambito dell'Accordo di Parigi sul clima.

Al riguardo, premesso che l'onere è configurato come tetto di spesa e che lo stesso viene posto a carico delle risorse del PNRR (prevedendo l'utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020), con riferimento all'onere riferito all'istituzione di un'apposita sezione del Fondo per le PMI, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione circa la natura delle garanzie concesse, al fine di valutare il conseguente impatto atteso sull'indebitamento netto.

Infatti, qualora le garanzie concesse a valere sulla predetta sezione fossero da considerarsi standardizzate (come accade in linea generale per l'intero Fondo PMI), le stesse comporterebbero un impatto anche sul saldo di indebitamento netto.

Tale impatto sarebbe neutralizzato, come implicitamente risulta dall'assenza di effetti sull'indebitamento, solo qualora l'intervento sia posto a carico delle risorse europee configurate come “sovvenzioni” (anziché come prestiti). Tuttavia, si osserva che, come emerge dall'Allegato “rivisto” alla decisione del Consiglio con cui è stato

approvato il PNRR dell'Italia¹¹, che l'intervento in esame sembra trovare copertura sulla quota di risorse che saranno erogate all'Italia come "prestiti", con impatto quindi potenzialmente non neutrale sul saldo di indebitamento netto in relazione ai flussi finanziari con la Commissione UE, per cui si registrerebbe l'effetto oneroso sull'indebitamento soltanto se correlato a garanzie standardizzate. Qualora invece le garanzie della sezione fossero di natura non standardizzata, non si registrerebbero effetti in termini di indebitamento netto.

Sulla natura delle garanzie e delle risorse rivenienti dal NextGenUE sarebbe quindi necessario un intervento chiarificatore, che consenta di verificare la contabilizzazione proposta.

Per quanto riguarda l'ammontare delle operazioni finanziabili con le somme previste, si prende atto che con esse saranno garantibili finanziamenti per circa 2,7 miliardi di euro, corrispondenti ad erogazioni dagli istituti di credito ammontanti a circa 3,6 miliardi di euro. Tali importi sembrano in linea con i criteri e i tassi di copertura delle garanzie disciplinate dal presente articolo e scontano una percentuale di escussione dei crediti garantiti che appare ispirata a criteri di sufficiente prudenzialità (circa il 13% degli importi garantiti). Sarebbe comunque opportuna una specifica valutazione circa i maggiori rischi di escussione che alcuni dei criteri che disciplinano le presenti garanzie potrebbero determinare rispetto alla normativa ordinariamente operante. Si fa presente, infatti, che se le risorse destinate al Fondo PMI rappresentano *ex ante* un limite di spesa e condizionano l'ammontare dei crediti garantibili, nondimeno il concreto utilizzo delle risorse del Fondo sarà strettamente correlato ai tassi di escussione delle garanzie concesse.

Articolo 3

(Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo)

Il comma 1 prevede che per l'attuazione della linea progettuale « Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo », Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, siano concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4.

Il comma 2 individua i soggetti beneficiari nelle imprese di cui all'articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.

Il comma 3 stabilisce che il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla

¹¹ V. [Allegato](#) riveduto alla decisione del Consiglio UE relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, pagine 548-549.

comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

Il comma 4 prevede, a copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 36 mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004 (che, appunto, prevede l'istituzione di tale Fondo presso la gestione separata della CDP, con una dotazione iniziale di 6 miliardi di euro), stabilita con delibera del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004 (che prevede la ripartizione delle risorse con apposite delibere di tale Comitato), in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.

Il comma 5 dispone che gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19 », di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

Il comma 6 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione dei requisiti, dei criteri, delle condizioni e delle procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui al presente articolo, in conformità alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5, e degli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione del contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve anche a quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004 (definizione dei requisiti e delle condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati di cui ai commi 354-361 della legge n. 311 del 2004, a valere sul Fondo di cui al comma 354).

Il comma 7 autorizza le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, a rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali.

Il comma 8 permette che i finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, accedano alle garanzie di cui all'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto- legge n. 269 del 2003, rilasciate da SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente.

Il comma 9 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. All'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge n. 311 del 2004, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 9-*bis*, al fine di rendere più efficienti gli investimenti di cui al PNRR, finalizzati a sostenere la crescita economica nazionale e la competitività delle imprese, integrando l'alinea del comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 83 del 2012, riduce dal 70 al 50% (limitatamente alle assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024) il limite massimo delle risorse non utilizzate del FRI al dicembre di ogni anno da destinare alle finalità di cui al comma 2 (finanziamento di programmi e interventi con un impatto

significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo), al fine di promuovere gli investimenti previsti dal PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che la misura si pone in continuità, ma non in sovrapposizione oggettiva, con le precedenti ed è volta a finanziare ed agevolare investimenti di taglia medio-alta nel settore turistico, fieristico e congressuale. La misura completa, insieme al Fondo per il Turismo Sostenibile-BEI, il possibile menù di agevolazione agli investimenti per il settore graduandoli per scala dimensionale andando progressivamente a sostituire le quote di incentivo a fondo perduto con la parte di credito agevolato. Il presente intervento si pone a livello medio andando a coprire una fascia di mercato di dimensione medio-grande. Gli strumenti proposti non sono comunque cumulabili fra loro.

Il contributo diretto alla spesa, nella misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili, viene corrisposto nel limite di spesa complessivo di 180 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sul Fondo di Rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, e con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica e innovazione digitale. Gli interventi devono comunque risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852. La scansione temporale del finanziamento concordata a livello comunitario è riportata nella tabella sottostante.

Funds	Total	2021	2022	2023	2024	2025
<i>FRI Fondo per gli investimenti nel settore turistico</i>	<i>180</i>		<i>40</i>	<i>40</i>	<i>50</i>	<i>50</i>

Per la quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a 15 anni a valere sulle risorse del FRI, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge n. 311 del 2004, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, la convenzione che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti assicura, ai sensi dell'articolo 1, comma 356, legge n. 311 del 2014, che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non possa superare l'importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361 citato.

Il FRI prevede la concessione di prestiti a tasso agevolato, con provvista CDP, cui si aggiungono finanziamenti di pari importo erogati dal sistema bancario a condizioni di mercato, a seguito di valutazione del merito di credito dei potenziali beneficiari e delle iniziative proposte.

Il FRI è stato istituito dalla legge Finanziaria per il 2005 (n. 311 del 2004) nell'ambito di un processo di riforma delle agevolazioni pubbliche. Attraverso il FRI, CDP eroga credito alle imprese nell'ambito di disposizioni normative che prevedono agevolazioni gestite da Ministeri e Regioni titolari di specifiche misure, in questo caso dal Ministero del Turismo.

La quota a tasso agevolato concessa da CDP copre di norma il 50% del finanziamento complessivo, raggiungendo il 90% nei programmi di ricerca, sviluppo e innovazione.

Il finanziamento agevolato assume la forma dell'anticipazione rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale, non superiore a 15 anni, e ad un tasso di interesse minimo dello 0,50% annuo.

Le condizioni operative del FRI sono ampiamente consolidate e in particolare, in base alla normativa di riferimento, prevedono il riconoscimento in favore di CDP: i) del differenziale tra un tasso standard di riferimento che riflette le condizioni dei mutui con oneri a carico dello Stato (aggiornato periodicamente dal MEF) e il tasso agevolato corrisposto dalle imprese; ii) degli oneri di gestione, in misura pari allo 0,40% complessivo delle somme erogate annualmente.

Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario potranno accedere altresì alla garanzia rilasciata da SACE a condizioni di mercato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 23 del 2020, che si ritiene un utile strumento aggiuntivo all'intervento. A riguardo si fa presente che il fondo a copertura delle garanzie coperte da SACE Spa ha una dotazione ai sensi di legge pari a 29,3 miliardi di euro e che l'impatto della misura prevista dalla norma è estremamente contenuto.

In termini di impatto complessivo della misura si evidenzia come, con un contributo a fondo perduto medio del 20% e ipotizzando una dotazione di 180 milioni di euro, sia possibile ottenere un effetto leva pari a cinque volte, sostenendo circa 900 milioni di euro di nuovi investimenti, con importanti esternalità positive in termini di supporto al rilancio, alla crescita del tessuto economico e al sostegno all'indotto.

Gli obiettivi degli investimenti ammissibili all'agevolazione saranno strettamente coerenti con quelli individuati dal PNRR con una riserva del 50% per le riqualificazioni in chiave energetica e di sostenibilità ambientale. Il rationale dell'intervento agevolativo è quello di supportare la realizzazione di investimenti di taglio medio-grande (in media 3 milioni di euro), anche al fine di agire in complementarità rispetto allo strumento del credito di imposta, che dovrebbe soddisfare investimenti *target* di dimensioni più contenute. Si prevede di incentivare investimenti per circa 300 imprese medio-grandi del settore turistico incluse le fiere e i centri congressi.

Le Regioni e le Province autonome, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle previste dal comma 1, previo accordo delle amministrazioni co-finanziatrici con il Ministero del Turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali. Tale previsione di carattere meramente facoltativo deriva dall'interesse specifico partecipativo manifestato dalle suddette istituzioni. Pertanto, l'intervento in questione potrà essere considerato soltanto nei limiti dei vincoli derivanti dalle compatibilità con la finanza pubblica.

Il primo “*milestone*” prevede l'emanazione del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2021, che definirà, tra l'altro, i criteri di eleggibilità ai sensi del DSNH. Il target per la misura è di 300 medie aziende servite entro il 31 dicembre 2025.

Gli interventi finanziati attraverso la presente misura comprendono tra gli altri:

- interventi di riqualificazione energetica;
- interventi sull'involucro edilizio e ristrutturazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380 del 2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia);
- interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

La misura incentiva la realizzazione di lavori di ristrutturazione di infrastrutture già esistenti ed è finalizzata a ridurre il consumo energetico, aumentare l'efficienza energetica, portare ad un sostanziale miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici interessati, e ridurre significativamente le emissioni di gas serra.

La misura è attribuibile al campo di intervento 025ter “Costruzione di nuovi edifici ad alta efficienza energetica” in allegato al regolamento RRF, con coefficiente di cambiamento climatico del 40%.

Queste iniziative fanno parte di un più ampio programma di ristrutturazione edilizia per l'efficienza energetica, in linea con le strategie di ristrutturazione a lungo termine previste dalla direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, e portano a un sostanziale miglioramento del rendimento energetico.

L'edificio deve essere conforme a tutte le normative nazionali/regionali applicabili in materia di prestazione energetica ed emissioni di CO₂ e con un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito per edifici a energia quasi zero (NZEB - direttive nazionali).

L'intervento non dovrebbe comportare emissioni significative di gas serra in quanto:

- l'edificio non è destinato all'estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione di combustibili fossili;
- riguarda la realizzazione di edifici ad alta efficienza energetica caratterizzati da un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al

fabbisogno degli edifici NZEB ed è quindi compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione emissioni di gas serra e della neutralità climatica.

In tal senso, contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di incremento annuo dell'efficienza energetica stabilito dalla Direttiva Efficienza Energetica (2012/27/UE) e consentirà il rispetto degli accordi stabiliti a livello nazionale nell'ambito dell'Accordo di Parigi sul clima.

Al riguardo, nel prendere atto che l'onere è definito in termine di limiti massimi di spesa, si rinvia alle considerazioni formulate sul precedente articolo, *mutatis mutandis*, in relazione agli effetti sui saldi di finanza pubblica, che sarebbero effettivamente neutrali in termini di indebitamento netto soltanto qualora si attingesse alla quota "sovvenzioni" delle risorse europee. In caso di utilizzo di prestiti, infatti, a fronte di un impatto nullo (e non positivo) delle somme rivenienti dall'UE, si registrerebbero gli effetti negativi determinati dai contributi a fondo perduto destinati alle imprese. Come per l'articolo precedente, tuttavia, secondo quanto sembra dedursi dall'Allegato "rivisto" alla decisione del Consiglio con cui è stato approvato il PNRR dell'Italia, l'intervento in esame sembra trovare copertura su "prestiti", con impatto quindi globalmente negativo sul saldo di indebitamento netto, a differenza di quanto contabilizzato dalla RT.

In relazione all'estensione delle garanzie offerte da SACE sugli investimenti attivati dalle risorse stanziare, che la RT indica in circa 900 milioni, si ritiene che la dotazione del fondo SACE (29,3 miliardi) sia ampiamente capiente, atteso che i tassi di escussione ordinariamente scontati e le percentuali delle garanzie suggeriscono un fabbisogno aggiuntivo non superiore a 70 milioni di euro complessivi.

Nulla da rilevare anche in relazione alla possibilità per le regioni e le province autonome di appostare risorse aggiuntive, trattandosi appunto di una mera possibilità, e non di un obbligo, anche se va evidenziato che il vincolo rappresentato dalle compatibilità di finanza pubblica viene richiamato dalla RT, ma non risulta presente nel dispositivo.

Non vi sono osservazioni anche sulla possibilità di accedere, nei limiti delle risorse disponibili, ai finanziamenti agevolati di cui ai commi 354-361 della legge n. 311 del 2004.

Articolo 3-bis (Fondo turismo)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, nel modificare il comma 3 dell'articolo 178 del decreto-legge n. 34 del 2020, incrementa il Fondo turismo di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo", come rimodulate dalla delibera CIPE n. 46/2020 del 28 luglio 2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, in merito alla riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione andrebbe innanzitutto assicurato che la ridotazione del Fondo turismo non alteri le dinamiche di spesa da ritenersi già scontate nei tendenziali a legislazione vigente, con specifico riferimento alle risorse del Fondo sviluppo e coesione utilizzate. Inoltre, andrebbero fornite conferme in merito alla effettiva rimodulabilità delle risorse del FSC rispetto alle procedure d'impegno già avviate, così come agli interventi già programmati a valere delle medesime risorse.

Articolo 4

(Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator)

Il comma 1 del presente articolo riconosce alle agenzie di viaggi ed ai *tour operator* (codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12), nell'ambito della linea progettuale "Digitalizzazione Agenzie e *Tour operator*"¹² del piano di ripresa e resilienza (PNRR), un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti¹³ - a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 - per investimenti e attività di sviluppo digitale¹⁴, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 18 mln di euro per l'anno 2022, 10 mln di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 60 mln di euro per l'anno 2025.

Il comma 2 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione¹⁵ a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati; il modello F24 deve pertanto essere presentato solo tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti compresi banche ed altri intermediari finanziari, ed il cessionario ne fruisce con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente; il beneficio non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61¹⁶ e 109¹⁷, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il comma 3 specifica che il credito in parola è riconosciuto nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato¹⁸ e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19¹⁹. Sarà il

¹² Misura M1C3, investimento 4.2.2.

¹³ In fase di attuazione l'intervento rispetta il principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

¹⁴ Previste dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 241 del 1997. Inoltre non si applicano i limiti di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

¹⁶ Relativo alla deducibilità degli interessi passivi.

¹⁷ Relativo alla deducibilità delle componenti negative di reddito che rispettano il requisito dell'inerenza.

¹⁸ Di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

¹⁹ Di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

Ministero del turismo a provvedere agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato²⁰, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi del comma 4, l'individuazione delle modalità attuative, finalizzate anche al rispetto del limite di spesa indicato al comma 1, sono demandate ad un decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto all'esame.

Il comma 5 specifica che agli oneri derivanti dalla disposizione in parola si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178²¹.

La RT rappresenta che la norma introdotta dall'articolo 4 prevede misure per favorire la digitalizzazione del sistema turistico, pensate per sostenere la competitività del settore. Le nuove norme prevedono il riconoscimento per le agenzie di viaggio e *tour operator* di un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fino all'importo massimo complessivo cumulato, di 25.000 euro per ciascun beneficiario e comunque nel limite complessivo annuo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025. A detti oneri si provvede a valere sul Fondo di Rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Ricorda che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Specifica che potranno essere ammesse al credito di imposta le spese per l'acquisto di siti e portali *web* e la loro ottimizzazione per i sistemi di comunicazione mobile, di programmi per automatizzare i servizi di prenotazione e vendita *on line* di servizi e pernottamenti, di servizi di comunicazione e *marketing* digitale, di spazi pubblicitari

²⁰ Ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234

²¹ Secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

su piattaforme *web* specializzate, di progettazione, realizzazione e promozione digitale di proposte di offerta innovativa.

Rappresenta che la misura è analoga alla precedente prevista dell'art. 6, comma 3 del D. M. 12 febbraio 2015. La precedente misura, che includeva anche le strutture ricettive, ha soddisfatto più di 2.500 richieste per circa 45 milioni. Si prevede di servire almeno 3.500 imprese.

Evidenzia che per agenzie di viaggio e *tour operator*, si intendono le aziende con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12. La misura è in regime di *de minimis* e non prevede *target* specifici da raggiungere. La tabella sottostante rappresenta il limite di spesa previsto per i diversi anni:

Funds	Total	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Tax credit digitale</i>	98	0	18	10	10	60

Al riguardo trattandosi una agevolazione operante entro il limite delle risorse stanziare (c.d. tetto di spesa) e tenuto conto che si fa rinvio ad un DM attuativo che dovrà anche assicurare il rispetto del limite di spesa, non si hanno osservazioni da formulare per i profili finanziari.

In merito alla congruità dello stanziamento associato al credito d'imposta in argomento si evidenzia che le risorse dedicate parrebbero adeguate per soddisfare le imprese che si prevede di servire (le 3.500 imprese indicate in RT): infatti dividendo l'ammontare delle risorse complessivamente messe a disposizione dal Fondo (98 mln di euro) per il numero di imprese ipotizzate come potenziali beneficiarie (3.500 unità) si ottiene un valore *pro capite* di credito di imposta pari a circa 28.000 euro. Poiché il beneficio massimo individuale è fissato dalla norma in 25.000 euro per impresa, le risorse stanziare nel complesso dei 4 anni (98 mln di euro) parrebbero più che sufficienti a soddisfare la platea ipotizzata. Si rappresenta, peraltro, sulla base di un approfondimento effettuato utilizzando dati riferiti ad elaborazioni statistiche messe a disposizione dal Dipartimento delle Finanze²² che i soggetti potenzialmente interessati all'agevolazione sono pari a 10.459 imprese (per cui l'ipotesi della RT è quella che il 33,46%²³ delle imprese profittino dell'agevolazione); si evidenzia inoltre che qualora tutte le imprese del settore richiedessero il credito d'imposta in parola l'ammontare unitario massimo erogabile del beneficio scenderebbe a circa 9.290 euro a testa, riducendo pertanto al 37%²⁴ l'ammontare massimo erogabile *pro capite*, rispetto al tetto di spesa indicato nella norma.

²² MEF- *Data warehouse* che indica 10.549 soggetti che svolgono attività delle agenzie di viaggio e dei Tour operator (anno di imposta 2019); codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12.

²³ Quindi: $3.500/10.459 = 33,46\%$.

²⁴ Cioè: $25.000 : 100 = 9.290 : X$; con $X = 37,16\%$.

Sul punto appare opportuno un approfondimento del Governo al fine di chiarire sulla base di quali elementi è giunta a formulare l'ipotesi di adesione in circa 3.500 imprese.

CAPO II

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, EDILIZIA GIUDIZIARIA E OPERE PUBBLICHE

Articolo 5

(Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, modifica il D. Lgs. 112/2015, relativo all'istituzione di uno spazio ferroviario europeo unico.

In particolare, il comma 1:

- sostituisce il comma 7 e introduce il comma 7-*bis* all'articolo 1, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato, uno specifico documento strategico, con validità di norma quinquennale. Il documento deve contenere le esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia e le attività per la gestione e il rafforzamento del presidio manutentivo della rete, i criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza, la descrizione degli assi strategici. Il documento è sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale;
- modifica l'articolo 15, in materia di rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato, specificando che la stipula del contratto di programma è finalizzata all'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all'articolo 1, comma 7, e alla definizione del programma di investimenti relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. Inoltre, si modifica l'iter di approvazione dei contratti di programma, di cui al comma 2 del medesimo articolo 15.

In relazione al periodo programmatorio 2022–2026, il documento strategico è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata entro il 31 dicembre 2021 e lo schema di contratto di programma è trasmesso al CIPRESS entro il 31 marzo 2022.

La RT afferma che le disposizioni sono di carattere ordinamentale e che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 6

(Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria, introduce l'articolo 53-*bis* al D.L. 77/2021, prevedendo una procedura semplificata. In particolare, l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica a determinate condizioni. In tali casi, la conferenza di servizi è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale, i cui esiti sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni in esame si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi.

Gli effetti della determinazione conclusiva della citata conferenza di servizi si producono anche per le opere particolarmente complesse o impattanti oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata.

In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato.

In relazione agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del decreto-legge n. 77 del 2021, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario, si applica la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli citati, i termini relativi al procedimento per la verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonché del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà.

Per gli interventi di edilizia giudiziaria, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, il termine è ridotto da 60 a 45 giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi. Tali norme non si applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del D.L. 77/2021.

In deroga all'articolo 27 del D.Lgs. 50/2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto.

I soggetti pubblici e privati coinvolti nelle opere di particolare rilevanza pubblica possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonché l'applicazione delle disposizioni del presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile.

Si specifica che le predette disposizioni non si applicano agli interventi di cui all'articolo 9 del D.L. 121/2021, in materia di in materia di efficientamento funzionale degli edifici adibiti a uffici giudiziari.

Una integrazione apportata all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, stabilisce che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure in materia di espropriazione per pubblica utilità, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla previsione concernente la nomina di un commissario straordinario, la RT fa presente che la disposizione prevede un rinvio all'art. 4 del D.L. 32/2019 che nello specifico al comma 5 dispone che la determinazione del compenso del predetto Commissario sia in misura non superiore a quella indicata dall'art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011, da porre a carico di una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare.

Al riguardo, atteso che le disposizioni in esame sono volte a ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria, andrebbe assicurato che i soggetti pubblici interessati dalle presenti norme possano adempiere ai propri compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Tale conferma andrebbe in particolare acquisita con riferimento agli enti locali atteso che la norma, nell'ambito dell'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio, prevede che gli enti locali provvedano alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto.

Articolo 6-bis

(Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, stabilisce che le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere

espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 6-ter

(Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, precisando che la pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta, ma resta ferma la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 6-quater

(Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020 in materia di collegio consultivo tecnico. In particolare, si stabilisce che i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:

- a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;
- b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che i compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO III INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE

Articolo 7

(Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale)

L'articolo prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvalga della società Difesa Servizi S.p.A. per l'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale, infrastruttura cloud della pubblica amministrazione finanziata dal PNRR (M1C1, investimento 1.1. "Infrastrutture digitali"). A tal fine la società Difesa servizi viene inserita nel novero delle centrali di committenza qualificate. Al contempo è superata la previsione in base alla quale Consip S.p.A., nell'ambito dell'attuazione del PNRR, mette a disposizione delle PA specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati per la realizzazione del Polo strategico nazionale. Parimenti, si sopprime la previsione che ha affidato a Sogei S.p.A. il compito di realizzare uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali, verso il quale le amministrazioni medesime potessero migrare i propri CED. Nel contempo, si prevede che Sogei S.p.A. eroghi servizi in qualità di infrastruttura *cloud* nazionale a favore di diversi soggetti (amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house; Agenzia per la cybersicurezza nazionale; altre amministrazioni centrali che già fruiscono di tali servizi; Ministero dell'istruzione). Infine, si estende all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) la possibilità, già prevista per diverse amministrazioni pubbliche, di fruire dei servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi erogati da parte di Sogei spa.

In particolare, il comma 2, lettera b) per la realizzazione delle attività assegnate a Difesa servizi S.p.A. autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con una integrazione approvata in prima lettura è poi stato stabilito che la società Difesa servizi S.p.A. può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Il comma 6 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2, lettera b) si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Il comma 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, autorizza un contributo in favore dell'Agenzia industrie difesa di 11,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7,1 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 11.300.000 euro per l'anno 2022 e a 7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

La RT evidenzia che al fine di consentire la realizzazione del PSN, prevista nell'ambito dell'Investimento 1.1. del PNRR, si prevede l'esclusione del ricorso a Consip s.p.a. da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'avvalimento da parte stessa della società Difesa Servizi s.p.a. quale centrale di committenza per l'espletamento della relativa procedura di gara.

Rileva che per la realizzazione di tali attività sono assegnati a Difesa Servizi s.p.a. 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Per quanto attiene il comma 5 che prevede che SOGEI S.p.A. continui ad erogare servizi *cloud* a favore delle amministrazioni per le quali agisce in base ad affidamenti *in house* ovvero a favore dell' Agenzia per la cybersicurezza (in base all'autorizzazione disposta al comma 4 della medesima disposizione), nonché delle amministrazioni centrali per le quali già opera in base alla normativa e alle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, si precisa che alle relative spese si provvede con le risorse previste allo scopo a legislazione vigente.

Le integrazioni intervenute nel corso della prima lettura sono sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.2	s	c	5	5	5	0	5	5	5	0	5	5	5	0
c.6	s	c	-5	-5	-5	0	-5	-5	-5	0	-5	-5	-5	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 1-4, pur considerando che l'autorizzazione di spesa (5 milioni di euro per ciascuna anno del triennio 2021-2023) risulta chiaramente predisposta come limite massimo e che gli oneri ad essa sottesi presentano caratteristiche di modulabilità, andrebbero non di meno richiesti i dati considerati nella stima al fine di consentire una prima valutazione del grado di congruità delle risorse autorizzate, in particolare, ai fini della riconfigurazione della società Difesa Servizi S.p.A. (comma 2, lett. b), quale centrale unica di committenza per la realizzazione del Polo strategico nazionale (PSN). Sul punto, si evidenzia che l'autorizzazione di spesa *de quo* interessa le sole annualità del triennio 2021/2023, circostanza per cui si prefigura l'assenza di ulteriori profili di onerosità dal 2024. Quanto alla copertura finanziaria prevista al comma 6, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità iscritte a valere degli accantonamenti richiamati nei fondi speciali, nonché rassicurazione circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di ulteriori interventi di spesa già programmati.

Sulla possibilità di avvalimento da parte di Difesa spa dell'Avvocatura dello stato per l'assistenza in giudizio, espressamente senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, andrebbero richiesti elementi documentativi idonei a comprovare l'effettiva

sostenibilità di tale clausola, come previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità.

Sul comma 4-*bis*, premesso che ivi si prevede un'autorizzazione di spesa predisposta come limite massimo, andrebbero richiesti elementi informativi idonei a fornire dimostrazione della congruità delle risorse ivi previste a fronte delle finalità stabilite dalla norma. Inoltre, rilevando che la classificazione contabile delle risorse stanziata è rubricata come in conto spesa capitale per il 2022 e 2023, andrebbero richiesti ragguagli circa la distribuzione degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica.

CAPOIV PROCEDURE DI SPESA E CONTROLLO PARLAMENTARE

Articolo 8 (Fondo ripresa resilienza Italia)

Il comma 1 provvede alla costituzione di un Fondo di fondi denominato “*Fondo Ripresa Resilienza Italia*” per l’attuazione -nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - MIC3 intervento 4.2.3. Lo Stato italiano sarà quotista unico del Fondo che sarà gestito dalla BEI. La dotazione del fondo è pari a 772 milioni, di cui 272 per i piani urbani integrati e 500 per il settore del turismo, le relative risorse sono trasferite su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 1037 della legge di bilancio 2021. Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia a stipulare accordi con la BEI ai fini dell'operatività del suddetto Fondo.

Il comma 3 ribadisce che la gestione del Fondo viene conferita alla BEI previo apposito accordo, nel quale vengono altresì definiti le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, nel rispetto dei principi e degli obblighi riferiti all’attuazione del PNRR²⁵, ivi compreso il principio di «non arrecare danno significativo all’ambiente, le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilità per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i poteri del Comitato per gli investimenti (vedi subito appresso), nonché i settori target in cui investire.

Il comma 4 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Comitato per gli investimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori *target* del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza né alcun tipo di emolumento.

Il comma 5 prevede che una quota del Fondo, nel limite del 5 per cento dei prestiti e del 7 per cento degli investimenti in *equity* e quasi-*equity* erogati ai destinatari finali possa essere destinata agli oneri

²⁵ Il PNRR sottolinea che “grazie all’utilizzo dello strumento del Fondo di Fondi, al cofinanziamento del settore privato ed all’effetto leva ad essi collegati verrà assicurata una maggiore efficienza delle risorse, una migliore sostenibilità finanziaria ed un doppio grado di controllo (Amministrazioni competenti e BEI) sui risultati e sul monitoraggio dei targets e dei milestones collegati alle specifiche missioni nonché una assistenza tecnica della BEI oltremodo qualificata” e che l’obiettivo del Fondo è quello di ottimizzare alcuni specifici progetti finanziabili con i fondi RRF (Dispositivo di ripresa e resilienza di cui al Regolamento (CE) n. 2021/241/UE), ipotizzando che lo strumento finanziario menzionato possa provocare un "effetto leva" degli investimenti..

di gestione. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del Fondo sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorità strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6 prevede che al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalità del PNRR e con i principi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica, nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 è costituita una sezione denominata «Fondo per il Turismo Sostenibile » con dotazione di 500 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) -M1C3 intervento 4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore turistico.

La RT ribadisce che per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo in esame intende autorizzare la costituzione di uno specifico Fondo di Fondi - con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021 - denominato **“Fondo Ripresa Resilienza Italia”** di cui lo Stato Italiano sarà contributore unico e nel quale verrà conferita quota parte delle risorse previste dal dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) in favore dello Stato Italiano.

Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Rileva che l'articolo autorizza inoltre il Ministero dell'Economia e delle Finanze a stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) gli accordi necessari (il *“Funding Agreement”* ovvero *“Accordo di Finanziamento”*), a consentire la costituzione del Fondo ed a trasferire le risorse su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Banca Europea per gli Investimenti quale gestore del Fondo di Fondi.

Evidenzia che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è costituito il Comitato per gli Investimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze - in quanto struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR - e composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo.

Sottolinea che in analogia con quanto già avviene per i Comitati di alcuni Fondi ESIF già gestiti dalla BEI - per esempio il *Fondo Studiosi* ed il *Fondo Ricerca e Innovazione* - per la partecipazione al predetto organismo non è stato previsto alcun compenso né alcun rimborso spese né gettoni di presenza né altri emolumenti comunque denominati. Ciò in quanto in tali Comitati non sono presenti soggetti esperti esterni ma rappresentanti delle singole Amministrazioni in esecuzione delle loro specifiche funzioni.

Assicura che per tutte le attività che verranno assicurate dalla BEI nell'ambito della gestione del Fondo di Fondi e che verranno formalizzate con gli accordi da

sottoscrivere di cui ai commi 2 e 3 della presente disposizione normativa è riconosciuto alla BEI a titolo di commissione gestoria un ammontare fino ad un massimo del 5% dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7% dell'importo totale delle contribuzioni effettivamente erogate ai destinatari finali in investimenti in *equity* e *quasi-equity*, a cui si provvederà a valere sulle risorse del Fondo.

Rappresenta che le citate soglie sono frutto dell'applicazione analogica della normativa comunitaria del *Common Provision Regulation* ("CPR") di cui al [Regolamento \(UE\) 2021/1060](#) per la parte che regola strumenti finanziari con struttura equivalente a quella del Fondo di Fondi nonché ai fondi strutturali attualmente gestiti dalla BEI.

Nel caso specifico, si mutua la struttura delle remunerazioni che è attualmente applicata in Italia ai seguenti strumenti:

- Fondo StudioSì (Autorità di Gestione: Ministero dell'Università e della Ricerca; a valere su risorse FSE di cui al PON Ricerca e Innovazione 2014-2020);
- Fondo Ricerca e Innovazione (Autorità di Gestione: Ministero dell'Università e della Ricerca; a valere su risorse FESR di cui al PON Ricerca e Innovazione 2014-2020);
- Fondo Emergenza Imprese Sardegna (Autorità di Gestione: Regione Sardegna; a valere in parte su risorse FESR di cui al POR 2014-2020);
- Fondo Emergenza Imprese Sicilia (Autorità di Gestione: Regione Sicilia; a valere in parte su risorse FESR di cui al POR 2014-2020).

Certifica che sebbene il Fondo di Fondi non ricada espressamente nell'ambito di applicazione del CPR, l'utilizzo dei criteri di cui al *Common Provision Regulation* - articolo 68, paragrafo 4 ed articolo 92, paragrafo 2, lettera a- viene adottato su base analogica (come analizzato dalla BEI insieme alla Commissione Europea), al fine sia di assicurare una omogeneità di approccio rispetto al trattamento dei costi degli strumenti finanziari - finanziati con fondi UE - di natura e struttura simili sia di facilitare il riconoscimento e la validazione delle voci di spesa del PNRR relative al Fondo di Fondi da parte della Commissione Europea.

In particolare, viene applicato per analogia l'articolo 68 paragrafo 4 del CPR che, disponendo i citati massimali delle commissioni, sancisce che la strutturazione delle commissioni debba tener conto della soglia fino al 5% dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali a titolo di prestiti e fino al 7% dell'importo totale dei contributi del programma effettivamente erogati ai destinatari finali a titolo di investimenti in *equity* e *quasi-equity*.

Lo schema di remunerazione, già in uso negli analoghi strumenti finanziari sopra menzionati, è composito in quanto prevede una componente calcolata in funzione delle risorse trasferite al Fondo di Fondi (o "Componente base") ed una componente calcolata in funzione degli effettivi livelli di erogazione delle risorse ai destinatari finali (o "Componente di utilizzo").

La Componente base, rilevante per il periodo di eleggibilità e connessa alle attività della BEI inerenti all'acquisizione di provvista al Fondo di Fondi ed alla relativa gestione, va calcolata *pro rata temporis* sull'ammontare complessivo di risorse trasferite al Fondo medesimo, secondo determinate percentuali;

La Componente di utilizzo invece è connessa alle attività della BEI inerenti al trasferimento della provvista dal Fondo di Fondi agli intermediari finanziari e conseguentemente ai destinatari finali nonché alla relativa gestione e viene calcolata *pro rata temporis* sull'ammontare complessivo di risorse effettivamente trasferite ai destinatari finali, secondo determinate percentuali.

Le commissioni di gestione spettanti alla BEI per il periodo di eleggibilità non saranno mai superiori ai massimali indicati in linea, per analogia, con quanto previsto all'articolo 68, paragrafo 4 del CPR. Per l'eventuale *post-investment period* rileverà una commissione calcolata sulla falsariga della Componente di utilizzo.

Rileva che tali commissioni sono da considerare quale corrispettivo delle attività principali svolte dalla BEI, tra cui a titolo esemplificativo: individuazione degli intermediari finanziari, definizione della strategia di investimento, interfaccia con il MEF e le strutture di *governance* del Fondo di Fondi (Comitato per gli Investimenti), negoziazione, conclusione, gestione e monitoraggio dei relativi rapporti contrattuali inerenti all'implementazione del Fondo medesimo, gestione della provvista, della tesoreria e del portafoglio di investimenti e reportistica circa l'utilizzo dei fondi. Le medesime commissioni inoltre coprono anche i costi sostenuti dalla BEI per servizi di consulenza esterna connessi allo svolgimento delle attività core, quali consulenza legale, consulenza operativa e di supporto per la reportistica ed il monitoraggio.

Eventuali costi connessi ad attività aggiuntive (ad esempio attività straordinarie richieste alla BEI, richieste di risoluzione contrattuale, attività di audit aggiuntive o specifiche richieste dal MEF alla BEI, gestione di contenziosi, specifiche misure di informazione o di marketing richieste dal MEF alla BEI) saranno calcolati in aggiunta alle commissioni di gestione di spettanza della BEI.

Per quantificare *ex ante* in termini assoluti un dato di costo massimo per il periodo di "spesa" sulla base di soglie percentuali calcolate sugli importi effettivamente erogati dal Fondo di Fondi (quindi su dati reali disponibili solo *ex post*), non potrà che procedersi a stime o approssimazioni che potrebbero risultare imprecise (probabilmente per eccesso) se sancite in un contesto normativo.

A supporto dell'opportunità di considerare normativamente le soglie percentuali individuate in via analogica nel CPR quale quantificazione massima della remunerazione della BEI per il periodo di eleggibilità (senza individuare ammontari in termini assoluti) agisce la circostanza che la spesa per commissioni di gestione riceve copertura a valere sulla stessa dotazione del Fondo, non richiedendo copertura ulteriore o diretta da parte del Bilancio dello Stato.

Peraltro, per quantificare *ex ante* in termini assoluti tale dato di spesa massima sulla base delle soglie anzidette, data la dotazione complessiva del Fondo, occorrerebbe:

- stimare l'importo della dotazione disponibile all'erogazione (la dotazione al netto delle commissioni spettanti alla BEI e agli intermediari);
- individuare una ripartizione delle erogazioni ai beneficiari finali tra prodotti *loan* e prodotti *equity* e *quasi-equity* (elemento che sarà definito nelle strategie di investimento);
- assumere l'integrale erogazione della dotazione disponibile sulla base delle quote di ripartizione individuate tra prodotti.

Gli elementi alla base del calcolo, considerati *ex ante*, presentano una circolarità che non consente precise quantificazioni preventive in quanto sono condizionati non solo dall'effettiva erogazione dei contributi ai beneficiari finali ma anche dalle caratteristiche dei prodotti e dall'eventuale ripartizione delle risorse tra prodotti di diversa natura, che solo le strategie di investimento stabiliranno. Inoltre la misura effettiva delle commissioni spettanti agli intermediari finanziari (anch'esse a valere sulla dotazione del Fondo di Fondi) potrà essere individuata soltanto in esito alla relativa selezione (secondo parametri di mercato come da CPR).

Per l'eventuale *post-investment period*, va altresì considerato che l'importo delle commissioni spettanti alla BEI sarà attinto essenzialmente dal rientro degli investimenti fatti, mentre il corrispettivo spettante agli intermediari sarà, secondo le esperienze di mercato, calcolato sulla base degli importi *outstanding* e detratto anche esso dai rientri.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in considerazione degli obiettivi e delle specifiche modalità di realizzazione degli interventi a carico del Fondo gestito dalla BEI, andrebbero comunque richiesti solo elementi informativi circa le modalità di realizzazione ed i requisiti richiesti per le medesime operazioni nonché una conferma della conformità degli stessi al quadro dei criteri e delle regole di contabilità europea riferite al cofinanziamento e coinvolgimento del settore privato.

Inoltre, sul comma 4, per quanto concerne infine l'istituzione del Comitato per gli Investimenti presso il MEF, fermo restando che la norma esclude oneri per compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro tipo di emolumento in favore dei componenti, andrebbero forniti chiarimenti in merito ai possibili oneri di funzionamento per l'assolvimento dei compiti assegnati.

Sul comma 5, posto che la RT assicura riferite alla quota di risorse che può essere destinata anche agli oneri di gestione (remunerazioni in favore della BEI), affermando che le stesse, per il periodo di eleggibilità, non saranno mai superiori ai massimali indicati dalla norma, nulla da osservare. Sul punto, si segnala che la RT evidenzia l'impossibilità di precise quantificazioni preventive in ordine ai predetti oneri: si prende atto peraltro che gli stessi saranno comunque posti a carico delle disponibilità del Fondo e non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare utile una

conferma - che sussistano garanzie sufficienti di riconducibilità del complesso di tali oneri all'interno degli specifici limiti prefissati e che non siano configurabili spese a tale titolo che eccedano la durata degli interventi del Fondo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che le relative risorse sembrerebbero risultare classificate come prestiti nell'allegato alla decisione del Consiglio sul PNRR dell'Italia²⁶. Pertanto, se le risorse utilizzate a copertura derivano dalla concessione di prestiti, esse non avrebbero alcun effetto compensativo in termini di indebitamento netto né, tanto meno, tale effetto compensativo potrebbe rinvenirsi nell'utilizzo del citato Fondo di rotazione, posto che le relative risorse sono state computate, ai fini dei saldi di finanza pubblica, solo in termini di saldo netto dal finanziare, come risulta dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio per il 2021. Andrebbero quindi acquisiti chiarimenti circa la mancanza di effetti finanziari imputati alla norma.

Il comma 1-*bis* ai fini del potenziamento della medicina di precisione previste della Missione 4, Componente 2, denominata "Dalla ricerca all'impresa" del PNRR, prevede la definizione, con decreto del Ministro della Salute dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'istituzione, da parte di ogni singola regione e provincia autonoma, dei cd. *Molecular Tumor Board* (MTB) nell'ambito delle reti oncologiche regionali (R.O.R). Il decreto definisce anche i criteri per l'individuazione, da parte di ogni singola regione e provincia autonoma, dei centri specialistici per l'esecuzione dei test di genomica estesa cd. Next Generation Sequencing (NGS).

Il comma 1-*ter* stabilisce che, a loro volta, entro 90 giorni dall'adozione del decreto, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto delle previsioni da esso stabilite, devono provvedere all'istituzione degli stessi MTB e dei centri specialistici già individuati ai sensi del comma 1-*bis*, assicurando il rispetto dei seguenti principi: equità di accesso di trattamento; multidisciplinarietà e interdisciplinarietà, allo scopo di coniugare e integrare diverse competenze, come quelle di genetica e di biologia molecolare con gli aspetti clinici e anatomo-patologici delle neoplasie..

Il comma 1-*quater* prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1-*bis*-1-*ter* le amministrazioni interessate sono chiamate a provvedere con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le integrazioni apportate ai commi 1-*bis*-1-*quater* non sono al momento accompagnate da **RT**.

Al riguardo, posto che la clausola di neutralità posta dal comma 1-*quater* impone che l'istituzione dell'organo ivi previsto debba trovare attuazione presso le Amministrazioni interessate, potendo queste ultime avvalersi a tal fine delle sole risorse che sono già previste dalla legislazione vigente, andrebbe richiesta una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovarne la sostenibilità, come previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità.

²⁶ Cfr. [Allegato](#) riveduto della decisione di esecuzione del consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, pagine 549 e 552.

Articolo 8-bis
(Disposizioni in materia di distretti turistici)

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina dei distretti turistici al fine di:

- aggiornarla al nuovo assetto delle competenze tra Ministeri in materia di turismo disposto dal decreto-legge n. 22/2021, e dunque di precisare che il decreto ministeriale istitutivo del distretto turistico è adottato dal Ministro del turismo, così come l'intesa per la delimitazione dei distretti, da parte delle Regioni, è espressa dal medesimo Dicastero;
- prorogare dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 il termine per la delimitazione dei distretti turistici.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9, commi 1-7
(Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti)

Il comma 1 nel modificare il comma 7 dell'articolo 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, amplia le possibilità di utilizzo anticipato delle risorse del Fondo sviluppo e coesione. In particolare, si dispone:

- il differimento dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 della data di scadenza dei programmi operativi complementari interessati dalla disciplina;
- la facoltà di utilizzo delle risorse dei programmi operativi complementari anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il comma 2 modifica i commi da 861 a 871 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 prevedendo che:

- a) limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche possano elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili, come previsto dal comma 861, previo invio, alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), della comunicazione relativa allo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dei due esercizi precedenti, anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE, e previa verifica dell'organo di revisione;
- b) l'obbligo per gli enti in contabilità finanziaria che non rispettano gli indicatori di cui al comma 859 di accantonare in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali, previsto dal comma 862, si applica anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio;
- c) anche le comunicazioni dello stock di debito effettuate alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) dagli enti che si avvalgono della facoltà di calcolare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

I commi da 3 a 5 prevedono che, tramite convenzioni o l'avvio di programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche possano promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria.

Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca sono pubblicati nel sito internet istituzionale delle amministrazioni coinvolte.

Le amministrazioni provvedono alle attività sopra descritte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

I commi 6 e 7 consentono il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto (da trasmettere alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari) può disporre anticipazioni in favore dei soggetti attuatori dei progetti PNRR, mediante utilizzo delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale "Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto", di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge n. 178/2020. Tra i soggetti attuatori sono espressamente inclusi gli enti territoriali. Le anticipazioni sono concesse sulla base di motivate richieste presentate dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR e costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.

Le risorse erogate ai sensi del comma precedente sono tempestivamente reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria, dalle medesime Amministrazioni titolari degli interventi, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio.

La RT con riferimento ai commi 1 e 2 afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai commi da 3 a 5 si limita a ribadire il contenuto del comma 5.

Relativamente ai commi 6 e 7 afferma che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto l'operazione viene effettuata nei limiti delle risorse già stanziata in favore del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation UE-Italia, a legislazione vigente.

Al riguardo, andrebbe chiarito se l'ampliamento delle possibilità di utilizzo anticipato delle risorse del Fondo sviluppo e coesione e il differimento dal 2025 al 2026 della data di scadenza dei programmi operativi complementari interessati dalla disciplina determini un impatto sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quello già scontato a legislazione vigente.

Analoga delucidazione andrebbe fornita con riferimento alle anticipazioni in favore dei soggetti attuatori dei progetti PNRR a valere sulle disponibilità di conto corrente per l'attuazione del Next Generation EU-Italia - contributi a fondo perduto. In particolare, per tale previsione appare opportuno che siano fornite maggiori informazioni circa il livello massimo del ricorso alle anticipazioni rispetto alla spesa prevista, i tempi di reintegro dalle anticipazioni se infra annuali o ultra annuali, con relativo impatto sui saldi e chiarendo, infine, se il ricorso all'anticipazione potrebbe determinare una accelerazione della spesa.

Inoltre, circa l'utilizzo delle risorse dei programmi operativi complementari anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del PNRR, andrebbe assicurato che tali risorse siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e non compromettano le finalità previste a legislazione vigente a valere sulle predette risorse. Infine, atteso che i programmi operativi complementari sono destinati a garantire la

complementarietà anche mediante il completamento di operazioni finanziate nei Programmi Operativi europei, andrebbe valutata l'idoneità di destinare risorse dei POC per altre finalità non ricomprese nell'ambito degli stessi, chiarendone la compatibilità con la normativa europea.

Articolo 9, commi 8-18

(Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti)

Il comma 8 prevede che, ai fini del rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica, nonché dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, con funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e valutazione della spesa e di supporto definizione della proposta all'applicazione dell'art. 22-bis della legge n.196/2009. Il Comitato opera in coerenza con le linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dei conseguenti specifici indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato indica i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attività di revisione della spesa nonché gli obiettivi da perseguire. Al Comitato partecipa il Ragioniere Generale dello Stato, che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un componente della segreteria tecnica del Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante dell'Istat, un rappresentante della Corte dei conti. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 9 prevede che per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di Missione, che svolge anche attività di Segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale nel limite di spesa di 571 mila euro annui. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga ai limiti percentuali previsti per il personale non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione. Nel corso dell'esame in sede referente durante la prima lettura, sono state aggiunte alcune disposizioni volte a definire i compiti dell'Unità di Missione. In particolare, si prevede che l'Unità di Missione: anche in collaborazione con gli Ispettorati generali della ragioneria generale dello Stato, effettua analisi e valutazioni della spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definito dal Comitato scientifico di cui al comma 8; nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-bis della legge n.196/2009, collabora alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa, dei relativi Accordi, nonché al successivo monitoraggio e alle conseguenti relazioni; concorre all'attività dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge n.196/2009. Infine, si prevede che trovano applicazione le norme di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge n.77 del 2021, il quale stabilisce che con regolamenti governativi di delegificazione si provveda alla ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del MEF, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 gennaio 2022.

Le integrazioni non sono assistite da **RT**.

La RT originaria sul comma 8 afferma che la disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica atteso che ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e che alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Sul comma 9, dopo aver descritto la norma afferma che gli oneri complessivi sono comprensivi dell'incremento per il rinnovo contrattuale anni 2019-2021 in misura pari al 3,78% (valore medio). Rinvia alla seguente tabella di dettaglio degli oneri.

Comma 9	Oneri relativi all'incremento della dotazione organica RGS di 1 dirigente generale e di 2 dirigenti non generali						
	Qualifica	Retribuzione pro-capite lordo dipendente	Oneri riflessi e IRAP complessivi (38,38 %)	Retribuzione pro-capite lordo Stato	Con incremento contrattuale 2019-2021	Unità da assumere	Onere a regime (dal 2022)
	Dirigente generale	188.000,00	72.154,40	260.154,40	269.988,24	1	269.988
	Dirigente non generale	105.000,00	40.299,00	145.299,00	150.791,30	2	301.583
Totale Onere							571.571

La relazione illustrativa aggiunge che i commi 8-9 sono volti a garantire il conseguimento di uno specifico traguardo previsto dal PNRR: "Entrata in vigore delle disposizioni legislative per migliorare l'efficacia della revisione della spesa, attraverso il rafforzamento del ruolo del Ministero delle Finanze".

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti/entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.9	s	c	0	0,57	0,57	0,57	0	0,57	0,57	0,57	0	0,57	0,57	0,57
c.9	e	t/c					0	0,28	0,28	0,28	0	0,28	0,28	0,28

Al riguardo, con riguardo alle spese di funzionamento del Comitato, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare che alle stesse si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente

Quanto al comma 9, posto che la quantificazione del relativo onere appare verificabile alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla RT, peraltro, con specifico riferimento all'onere retributivo complessivo delle unità dirigenziali generali e non dirigenziali da assumere, andrebbero solo evidenziate le componenti fondamentali ed accessorie, che contribuiscono alla sua determinazione.

Il comma 10 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze per il biennio 2021-2022 a reclutare, mediante nuovi concorsi o scorrimento delle vigenti graduatorie, 40 unità di personale da inquadrare nella terza area, posizione economica F1, per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, inclusi l'Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale. In prima lettura è stato aggiunto un ultimo periodo il quale, modificando il comma 884 della legge di bilancio per il 2021, estende al 2022 il termine entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di 550 unità di personale non dirigenziale, da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (450) e alle Commissioni Tributarie (100).

Il comma 11, anch'esso modificato, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'intero articolo 9, autorizza la Ragioneria generale dello Stato ad avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente massimo di 10 esperti di comprovata qualificazione professionale (art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001), fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 500.000. Per le medesime finalità il Dipartimento è autorizzato a stipulare convenzioni con Università, Enti e Istituti di ricerca, per i quali si prevede un costo complessivo annuo di euro 100.000 (costo previsto dalla relazione tecnica). A tal fine è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2022. Nel corso dell'esame in sede referente è stato previsto che i nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici nel sito internet del MEF entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

La RT sul comma 10 precisa che la quantificazione degli oneri complessivi, pari a euro 1.864.375 a decorrere dall'anno 2022, è stata effettuata considerando una retribuzione pro capite di euro 46.609,37 prevista per una unità di Area Terza – F1, comprensiva di una percentuale di incremento pari al 3,78% (valore medio) comprensivi dell'incremento per il rinnovo contrattuale anni 2019-2021. Si rinvia alla Tabella di dettaglio degli oneri.

Sul comma 11 non aggiunge elementi rispetto alla descrizione della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti/entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.10	s	c	0	1,86	1,86	1,86	0	1,86	1,86	1,86	0	1,86	1,86	1,86
c.11	e	t/c					0	0,90	0,90	0,90	0	0,90	0,90	0,90

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 10, posto che l'onere previsto per l'assunzione presso la Ragioneria generale dello Stato di un contingente di 40 unità di personale di Area III-F1 appare verificabile alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si evidenzia che le suddette assunzioni vengono autorizzate in un numero determinato di unità laddove, a fronte di un onere assunzionale configurato

come limite massimo di spesa, anche queste avrebbero dovuto essere determinate entro un limite massimo.

Inoltre, in merito all'ultimo periodo aggiunto al comma 10 nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, andrebbe confermata la sostenibilità degli oneri per tali procedure da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sul comma 11, trattandosi di limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni. Nulla da riferire in merito alle risorse ivi autorizzate a decorrere dal 2022 (600.000 euro), dal momento che la relativa copertura è posta a carico del PNRR.

Il comma 12 dispone che le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere versate sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR. Con una integrazione approvata in prima lettura, è stabilito che gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo siano trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali possono essere comunque adottati.

Il comma 13 prevede che i fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché sulle apposite contabilità speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Italia non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.

La RT si limita a riferire che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva in primo luogo che non sono puntualmente indicati dalle norme né sono desumibili dalla RT gli stanziamenti che potranno essere oggetto del riversamento.

Inoltre, non viene precisato se il trasferimento di risorse sia effettuato a valere sul conto infruttifero finalizzato alla gestione delle "sovvenzioni" ("contributi a fondo perduto) o su quello dedicato ai "prestiti" provenienti dai programmi NGEU: tale distinzione riveste peraltro rilievo finanziario ai fini del conseguente impatto contabilizzato ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Si osserva infine che non viene espressamente indicata la procedura per il riversamento delle somme dall'ordinaria gestione di bilancio alla gestione unitaria fuori bilancio, prevista per il Fondo di rotazione *Next Generation EU*, e gli specifici presupposti per il ricorso alla stessa. In proposito la norma richiama esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione, senza peraltro indicare l'autorità preposta alla valutazione delle stesse e le specifiche modalità per procedere al diverso inquadramento contabile delle risorse.

Pertanto, andrebbero fornite indicazioni riguardo alle autorizzazioni di spesa specificamente interessate, precisando se tra le stesse debbano ritenersi ricompresi stanziamenti disposti in via legislativa, quali ad esempio quelli riferiti al Piano nazionale complementare di cui al decreto legge n. 59 del 2021 (per i quali si passerebbe dalla gestione in bilancio a quella fuori bilancio).

Il comma 14 prevede che le attività connesse alla realizzazione della Riforma 1.15 del PNRR sono svolte dalla Struttura di *governance* istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020.

Il comma 15 stabilisce che, ai fini delle attività di cui al comma 14, ai componenti dello Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina del Ragioniere generale dello Stato, è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non superiore a 8.000 euro per singolo componente. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della Struttura di *governance*, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 16, al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma 1.15 del PNRR, prevede che le proposte relative ai principi e gli standard contabili elaborate dallo Standard Setter Board di cui al comma 15 sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il comma 17 rinvia a una o più determine del Ragioniere generale dello Stato il compito di apportare le necessarie modifiche alla citata Determina n. 5518 del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e 16.

La RT riferisce che la disposizione prevede, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la corresponsione di un compenso onnicomprensivo - per un importo annuo non superiore a euro 8.000 per singola unità - a favore dei componenti dello Standard Setter Board, che fanno parte della Struttura di *governance* istituita presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con determina n. 35518 del 5 marzo 2020. Considerato che la richiamata determina RGS n. 35518, come modificata dalla successiva determina RGS n. 103255 del 26/06/2020, prevede in n. 15 i componenti dello Standard Setter Board, gli oneri per i compensi risultano pari a complessivi 120.000 euro per gli anni dal 2022 al 2026. Alle spese di funzionamento della Struttura di *governance* si provvede con le risorse umane e strumentali assegnate al Servizio Studi della Ragioneria generale dello Stato, che già supportano la predetta Struttura di *governance*.

Sui commi 16-17, certifica che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.15	s	c	0	0,12	0,12	0,12	0	0,12	0,12	0,12	0	0,12	0,12	0,12

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rileva sul comma 14 che le norme pongono le spese di funzionamento della Struttura di *governance* a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio; la relazione tecnica precisa che le risorse utilizzate sono quelle attribuite al Servizio Studi della Ragioneria generale dello Stato. Poiché la durata della Struttura è prevista sino al 2026, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'effettiva sussistenza delle disponibilità in questione per l'intero arco temporale di funzionamento.

Il comma 18 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.155.946 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 3.035.946 euro annui a decorrere dall'anno 2027, e individua la fonte di copertura finanziaria nella corrispondente riduzione, per 3.155.946 euro annui a decorrere dall'anno 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 18-*bis* introdotto durante la prima lettura, affida ad apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze il compito di stabilire le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi previsti nel PNRR possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del Piano. Inoltre, si dispone che è oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento l'ammissibilità solo di ulteriori spese di personale a carico del PNRR.

La RT originaria in merito al comma 18 certifica che l'onere derivante dall'attuazione dei commi da 8 a 17 risulta di euro 3.155.946 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di euro 3.035.946 a decorrere dall'anno 2027 cui si provvede 3.155.946 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.18	s	c	0	-3,16	-3,16	-3,16	0	-3,16	-3,16	-3,16	0	-3,16	-3,16	-3,16

Al riguardo, sul comma 18 andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità esistenti a valere degli accantonamenti dei fondi speciali ivi richiamati.

Sul comma 18-*bis*, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione ivi prevista, non ci sono osservazioni.

Articolo 9-bis

(Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e valutazione della spesa del PNRR)

La disposizione, inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura²⁷, prevede che la relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR trasmessa alle Camere dalla Cabina di regia ai sensi del D.L. 77/2021 (art.2) contenga anche una nota esplicativa relativa al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti per il periodo di riferimento e che nel caso in cui il Governo, a fronte di circostanze oggettive che impediscano di realizzare traguardi o obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, intenda presentare un Piano modificato o un nuovo Piano (ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento n.2021/241/UE26), deve trasmettere alle Camere, prima dell'invio alla Commissione europea, la proposta di Piano modificato o di nuovo Piano in tempo utile per il suo esame parlamentare.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 10

(Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il "Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge. n. 77 del 2021.

Ai relativi oneri, pari a 2 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Una modifica inserita dalla Camera dei deputati, nell'integrare l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, prevede che le amministrazioni interessate, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, possano avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR anche da parte degli enti del sistema camerale.

Il prospetto riepilogativo non aggiornato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

²⁷ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, 14 dicembre 2021.

Descrizione norma	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Fondo per l'attuazione interventi PNRR di competenza del Ministero politiche agricole alimentari e forestali - maggiore spesa corrente	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	
Riduzione Tabella A - MIPAF - minore spesa corrente	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10-bis

(Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei lavoratori previsti nell'ambito del programma React EU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

Il comma 1 incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 2 ridetermina il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021 (correlate al beneficio contributivo concesso ai datori di lavoro che assumono con il cd. contratto di rioccupazione) in 108,8 milioni di euro per l'anno 2021 in 54,4 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 2 per il medesimo anno 2021 e, quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (Fondo per esigenze indifferibili).

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si ricorda che le minori entrate contributive di cui al comma 2 erano state inizialmente fissate nel limite massimo di 585,6 milioni per il 2021 e 292,8 milioni di euro per il 2022. Successivamente l'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 146 del 2021 aveva ridotto i predetti limiti a 216 milioni per il 2021 e a 108 per il 2022, sulla base degli elementi di monitoraggio nel frattempo emersi circa l'utilizzo del beneficio contributivo. Rispetto a tali limiti l'articolo in esame di fatto opera un dimezzamento degli importi. Fermo restando che i limiti di spesa in esame sono comunque garantiti dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori provvedimenti concessori in caso di raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti stessi, andrebbero fornite assicurazioni circa l'effettiva congruità delle residue risorse disponibili sullo stanziamento di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021 rispetto alle richieste di concessione del beneficio contributivo pervenute (il termine della sperimentazione è scaduto il 31 ottobre u.s.),

indicando i dati di monitoraggio acquisiti. Nulla da osservare sulle restanti disposizioni.

CAPO V ZONE ECONOMICHE SPECIALI

Articolo 11

(Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES)

Il comma 1 apporta alcune modifiche agli articoli 5 e 5-*bis* del decreto-legge n. 91 del 2017 in materia di Zone economiche speciali (ZES). In particolare:

- si prevede che presso ogni Commissario straordinario operi uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività presentano il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente e, a tal fine, gli enti titolari dei SUAP si raccordano con il Commissario;
- si proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 il termine per la perimetrazione delle zone franche doganali istituibili all'interno delle ZES regionali e interregionali;
- si prevede che l'Agenzia per la coesione territoriale affidi i servizi tecnologici per la realizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvalga, mediante convenzione, di piattaforme già in uso ad altri enti o amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacità amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C (2021) 7145 del 29 settembre 2021;
- si definisce una procedura finalizzata al superamento delle eventuali opposizioni di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, ovvero delle Regioni alle determinazioni delle conferenze di servizi in materia di autorizzazione unica per l'avvio di attività produttive all'interno delle ZES. Si prevede anche che le attività propedeutiche e istruttorie necessarie all'individuazione di una soluzione condivisa, alla luce del principio di leale collaborazione, siano svolte dal Dipartimento per la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio. Si prevede inoltre che l'Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale indica, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti per individuare una soluzione condivisa. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, concernente il riconoscimento, nei limiti di uno stanziamento pari a 2.703.000 di euro per il 2021, in favore dei lavoratori delle imprese operanti in alcuni porti, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro. In particolare, la modifica specifica - con effetto retroattivo - che alcune condizioni per il beneficio in oggetto - relative all'individuazione dei relativi porti - devono intendersi come alternative e non come poste in via congiunta.

Il comma 1-*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, nel modificare l'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 al comma 6-*bis* prevede che il Commissario delle ZES sia dotato di una struttura di

supporto composta da un contingente massimo di personale di 10 unità, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il predetto personale è individuato mediante apposite procedure di interpello ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo. E' richiamato il comma 5-ter del d.lgs. 303/1999 per cui il personale del comparto Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse, mentre per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche si provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di personale si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 7-quater dell'articolo 4 suddetto che ha autorizzato la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.

La RT relativa al testo iniziale afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la realizzazione e implementazione dello sportello unico digitale è effettuata per il tramite dell'apposizione di uno specifico vincolo di destinazione al programma operativo nazionale - il PON Governance 2014/2020 - e in particolare sulla quota React EU assegnata al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacità amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021, nel limite di 2,5 milioni di euro (vedi lettera c) della disposizione). La RT assicura che siffatta quota è capiente. Per quanto riguarda, nello specifico, la gestione a regime dello sportello unico digitale di cui alla lettera a) la RT evidenzia che i Commissari provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, in merito alla realizzazione dello sportello unico digitale e alla sua messa in funzione con oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di euro, posti a carico del PON Governance 2014/2020 e sulla capacità dei commissari di provvedere alla gestione a regime dello sportello unico digitale nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, si osserva che la RT non fornisce ulteriori dati circa la quantificazione dell'onere e delle risorse presenti a legislazione vigente destinabili allo scopo, per cui non risulta possibile effettuare una valutazione di congruità dell'onere e delle risorse disponibili.

Andrebbe poi assicurato che gli enti coinvolti dalla norma al fine del superamento delle eventuali opposizioni di amministrazioni alle determinazioni delle conferenze di servizi per l'avvio di attività produttive all'interno delle ZES e, in particolare modo, il Dipartimento per la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio, possano far fronte ai propri compiti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

In merito al comma 1-*bis*, si segnala che la RT all'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 41 del 2021 già considerava in via alternativa i requisiti previsti, per cui nulla da osservare.

Relativamente al comma 1-*ter* si evidenzia che l'articolo 4, comma 7-*quater*, del decreto-legge n. 91 del 2017 ha previsto il supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo, al fine di garantire efficacia e operatività dell'azione commissariale. A tale fine è stata autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Nell'ambito di tali risorse la presente norma provvede anche alla copertura degli oneri derivanti dalla struttura di supporto dei commissari delle ZES formata da un contingente massimo di personale di 10 unità, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale. Ciò premesso, andrebbero fornite le opportune delucidazioni circa gli oneri ipotizzati per le unità di supporto e la idoneità delle predette risorse, già destinate ad altre finalità previste a legislazione vigente, a far fronte alle nuove finalizzazioni.

CAPO VI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 12 (Borse di studio per l'accesso all'università)

L'articolo reca norme di semplificazione della disciplina relativa alla determinazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle borse di studio, e per la determinazione dei relativi importi, per il periodo di riferimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in attuazione degli obiettivi previsti dallo stesso. Dispone, inoltre, in ordine alle risorse destinate dallo stesso PNRR al finanziamento delle medesime borse di studio.

La RT certifica che la disposizione, di mera natura ordinamentale, si limita - al fine di conseguire gli obiettivi indicati dal PNRR nell'ambito Investimento 1.7 Missione M4C1-2: in tema di in tema di borse di studio per l'accesso all'Università (che indica la necessità di accrescere sia l'importo della borsa di studio di un importo minimo di 700 euro sia di ampliare la platea dei beneficiari) – a semplificare la procedura per la definizione dell'importo e dei requisiti di eleggibilità delle borse di studio per l'accesso all'università.

Rammenta, infatti, che, sulla base della legislazione vigente, tale intervento richiederebbe un decreto interministeriale da adottarsi in esito alla procedura indicata dagli articoli di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 68/2012. Con la presente disposizione, dunque, si prevede che gli incrementi delle borse di studio non necessitino della menzionata procedura, ma che, in ragione del loro contenuto vincolato, in quanto “predeterminato” dal PNRR, possano essere recepiti in un mero decreto del Ministro dell'università e della ricerca. In ragione di quanto esposto, dalla

attuazione della presente disposizione, di mera natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore essenzialmente ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Articolo 13

(Supporto tecnico al Ministero dell'università e della ricerca)

L' articolo autorizza il Ministero dell'università e della ricerca, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. A tal fine, la norma novella l'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

La RT evidenzia che la norma reca una mera autorizzazione entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca – che reca le corrispondenti disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.1	s	c	10				10				10			
c. 1	s	c	-10				-10				-10			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione è chiaramente configurata come limite massimo di spesa, e che l'onere ad esso sotteso appare pienamente rimodulabile, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura finanziaria, posto che agli oneri pari a 10 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, relativo al bilancio 2021-2023, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità a valere degli accantonamenti ivi indicati dalla norma.

Articolo 14

(Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea)

L'articolo stabilisce ai commi 1 e 2, stabilisce, in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che, nell'ambito dei criteri generali per la definizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti dei "corsi di studio universitari", una parte dei crediti formativi universitari (CFU) può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD) o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. Inoltre, in coerenza con i medesimi obiettivi, prevede la possibilità di razionalizzazione e aggiornamento dei medesimi SSD con decreti ministeriali.

Il comma *2-bis*, inserito durante la prima lettura²⁸, consente al Ministero dell'università e della ricerca di autorizzare la presentazione di richieste di istituzione di nuovi corsi di studio universitari nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, in deroga ai termini temporali ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio a decorrere dall'anno accademico 2022/2023.

La RT ribadisce che la disposizione costituisce la disposizione attuativa della Missione M4C1-1, riforma 1.5, in tema di riforma delle classi di laurea. L'obiettivo generale dell'intervento è quello di aumentare gli elementi di interdisciplinarietà e innovatività dei corsi di studio universitari, riducendo i confini esistenti che limitano in maniera significativa lo sviluppo dei percorsi formativi nel senso di una maggiore apertura e integrazione tra i saperi.

Nello specifico, rileva che la disposizione abilita all'inserimento – quale criterio generale per la disciplina degli ordinamenti dei corsi di studio universitari – di una riserva di crediti formativi ad attività, anche seminariali e di laboratorio, vertenti su settori scientifico-disciplinari diversi da quelli previsti per le attività di base o caratterizzanti. In ogni caso, ci si premura di assicurare la coerenza con il profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio, così da non far venire meno il profilo professionalizzante dello stesso.

Con la presente disposizione, pertanto, si inseriscono nuovi principi – coerenti con gli obiettivi di riforma indicati dal PNRR – nell'ambito della disciplina del procedimento per l'adozione dei criteri generali di cui all'articolo. 17, comma 95 e comma 99 della legge n. 127 del 1997 che rimane, sotto tutti gli altri profili, inalterato.

In ragione di quanto esposto, dalla attuazione della presente disposizione, di mera natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma *2-bis* è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 1-2, in considerazione del carattere ordinamentale delle norme, confermato anche dalla RT, non ci sono osservazioni.

Sul comma *2-bis*, posto che ivi si prevede la possibilità dell'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nel territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, al fine di garantirne l'avvio dall'anno accademico

²⁸ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, 13 dicembre 2021, pagina 11.

2022/2023, il cui finanziamento avverrà a valere delle risorse del PNRR, andrebbe richiesta conferma che l'integrale gamma di oneri sarà finanziata del detto strumento straordinario di copertura, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 15 ***(Alloggi per studenti)***

L'articolo, alle lettere a) e b), interviene sulla disciplina in materia di realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari di cui all'art.1 della legge n.338 del 2000 con la duplice finalità di semplificazione delle procedure, di cui si dispone l'effettuazione con modalità informatiche, nonché di favorire il rispetto di elevati standard ambientali.

La RT conferma che con la presente disposizione si introducono modifiche alla procedura di cui alla legge n. 338 del 2000, rese necessarie dall'esigenza di un allineamento alle modifiche medio tempore intervenute sul codice dei contratti pubblici, oltre che in ragione delle esigenze di rapidità richieste dal PNRR, al fine ultimo di rendere disponibili tempestivamente le strutture residenziali, finanziate dalle presenti disposizioni, agli studenti. In particolare, tali innovazioni sono legate agli adempimenti assunti con la Commissione Europea nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza con riferimento al traguardo M4C1-27.

Assicura che la disposizione, pertanto, inserisce nuovi principi – coerenti con gli obiettivi di riforma indicati dal PNRR – nell'ambito della disciplina del procedimento per l'adozione dei bandi ex lege n. 338 del 2000 che rimane, sotto tutti gli altri profili, inalterato.

Assicura che, in ragione di quanto esposto, dalla attuazione della presente disposizione, di mera natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il carattere essenzialmente ordinamentale delle disposizioni, e nel presupposto che le innovazioni apportate alla legislazione vigente, potranno trovare attuazione esclusivamente a valere delle risorse che sono già disponibili ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

TITOLO II

ULTERIORI MISURE URGENTI FINALIZZATE ALL'ACCELERAZIONE DELLE INIZIATIVE PNRR

CAPO I AMBIENTE

Articolo 16 (*Risorse idriche*)

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, apporta modifiche all'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante disposizioni concernenti la tariffa del servizio idrico integrato. Nello specifico si introduce, fra i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, il criterio dei costi dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga". Inoltre, nel decreto ministeriale di fissazione dei criteri saranno definiti anche i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, tenendo conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico.

Il comma 2 con una modifica all'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014, interviene sugli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Gli interventi, precedentemente individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, sono ora inclusi in un Piano, adottato anche per stralci con uno o più decreti ministeriali. Inoltre, gli interventi rientrano nelle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

Il comma 3 con una modifica all'articolo 36-ter del decreto-legge n. 77 del 2021, interviene sui piani di assetto idrogeologico. In particolare, si stabilisce che i Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, nel definire le priorità delle misure da adottare, devono tenere conto anche della "valutazione del rischio a livello nazionale" e del principio di non arrecare un danno significativo.

Il comma 4 modifica il comma 1074 della legge n. 205 del 2017 concernente gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord. In particolare, tali interventi sono ora individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate e vengono individuati attraverso il Codice unico di progetto (CUP) degli investimenti pubblici.

Il comma 5 eleva gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'articolo 17 del R.D. n. 1775/1933, relativo al divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

Il comma 6, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo di utilizzazione d'acqua a fini irrigui, si provveda alla valutazione d'impatto, anche cumulativo, su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati. Inoltre, si prevede il divieto di espandere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a conseguire obiettivi di efficienza, se i corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in merito al comma 6, andrebbe assicurato che le attività a carico dei soggetti pubblici per evadere il rilascio del titolo all'utilizzazione d'acqua a fini irrigui e, in particolare, per effettuare le valutazioni d'impatto, siano svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 16-bis
(Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché di consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza del COVID-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia, proroga l'affidamento alla società "Acquedotto pugliese S.p.A.", risultante dalla trasformazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 141 del 1999, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, relativamente alla proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società "Acquedotto pugliese S.p.A.", appare utile che siano fornite maggiori delucidazioni circa l'assenza di oneri economici derivanti dalla proroga in alternativa alla procedura di affidamento prevista dalla vigente normativa e in ossequio alla disciplina europea in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.

Articolo 16-ter
(Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2023, data di cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele gradualità, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica.

L'ARERA adotta disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele gradualità per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 1° gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.

Qualora alla data del 1 gennaio 2023 non fossero state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ai clienti vulnerabili e in povertà energetica continuerebbe ad applicarsi il servizio di tutela, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica.

Inoltre, una modifica all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, non condiziona più la concessione da parte dei fornitori di misure agevolative in favore dei clienti vulnerabili ad una espressa richiesta di quest'ultimi.

Infine, ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili con disabilità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, si prevede che l'ARERA definisca le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 17 ***(Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani)***

La norma affida al Ministro della transizione ecologica l'adozione di un Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per l'adozione del Piano d'azione si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole regioni, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica.

La RT afferma che per quanto concerne gli impatti sulla finanza pubblica, gli interventi previsti dal Piano d'azione sono finanziati nell'ambito del PNRR sotto forma di prestito.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 17-bis **(Disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, dispone che con uno o più decreti ministeriali, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia effettuata la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti previsti dall'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe assicurato che alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 18

(Riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, novella i seguenti articoli del decreto legislativo n. 152 del 2006:

- articolo 12, che disciplina la verifica dell'assoggettabilità a VAS, prevedendo che qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, deve specificare i motivi principali di tale decisione e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute, specificare le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente;
- articolo 13, che disciplina il rapporto ambientale nel quadro del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), prevedendo che il rapporto preliminare tenga conto anche degli impatti ambientali significativi transfrontalieri e si riduce da sessanta a quarantacinque giorni il termine per la conclusione della consultazione fra l'autorità procedente e l'autorità competente;
- articolo 14, riducendo da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui il pubblico può presentare osservazioni facendo seguito all'apposito avviso al pubblico;
- articolo 15 viene ridotto da novanta a quarantacinque giorni il termine per la conclusione dell'attività tecnico-istruttoria da parte dell'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, ai fini della valutazione del rapporto ambientale e degli esiti dei risultati della consultazione.

Inoltre, si integra l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016 prevedendo che in caso di inerzia regionale il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, provveda alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale o alla valutazione di impatto ambientale regionale per i progetti di competenza del Commissario.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la norma riduce diversi termini connessi alla procedura di valutazione ambientale strategica, andrebbe assicurato che le amministrazioni coinvolte dalla predetta procedura, possano adempiere ai propri compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 18-bis

(Modifiche alla disciplina del Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, integra l'articolo 2 del decreto-legge n. 243 del 2016 relativo alle procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione. In particolare, nell'introdurre i commi da *2-bis* a *2-quinquies* si prevede che gli interventi di competenza del Commissario unico, inerenti le procedure di infrazione europee, siano dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Inoltre, si dispone il carattere perentorio dei termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso che sono

ridotti alla metà. Si stabilisce un meccanismo di silenzio assenso, prevedendo che, decorsi i predetti termini, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo. Infine, nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, si prevede il dimezzamento dei termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe confermato che il dimezzamento dei termini per il rilascio di pareri e atti di assenso non determini un aggravio di attività da parte delle strutture amministrative titolari delle relative funzioni e le stesse possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 19

(Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, reca al comma 1 alcune modifiche all'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici.

In particolare, si specificano le modalità di prestazione della garanzia finanziaria da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici per la gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti da apparecchiature incentivate ed installate precedentemente all'entrata in vigore della disposizione novellata.

Inoltre, si introduce un termine per l'adozione da parte del GSE delle modalità operative per il finanziamento della gestione di fine vita degli impianti fotovoltaici ed infine, nei casi di "revamping" (ammodernamento tecnologico) il GSE trattiene la garanzia finanziaria dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, ad eccezione delle ipotesi in cui i soggetti responsabili degli impianti abbiano già prestato la predetta garanzia nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti; inoltre, gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili solo dopo la verifica dell'avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.

Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici, allo scopo di garantire la completa realizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico.

In particolare, si prevede che le modalità di finanziamento stabilite al primo periodo del comma 3 dell'articolo 40 si riferiscano alla gestione dei rifiuti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 49 del 2014, derivanti da pannelli fotovoltaici, domestici e professionali non incentivati. Si generalizza altresì l'applicazione delle modalità di finanziamento stabilite al primo periodo del comma 3 dell'articolo 40 (ovverosia che tale finanziamento sia a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, nonché sia a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ovvero sia a carico del detentore negli altri casi, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1) attraverso la soppressione del riferimento alla ripartizione degli oneri eventualmente già definita in conformità alle disposizioni precedenti.

Inoltre, si prevede che la somma trattenuta a garanzia della copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui al d. lgs. n. 387 del 2003, venga determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi ovvero con riferimento ai costi determinati dai sistemi collettivi RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia

Infine, si stabilisce che la definizione da parte del GSE, del metodo di calcolo della quota da trattenere e delle relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici avvenga previa approvazione del MITE.

La RT originaria afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la disposizione sembra determinare un aggravio operativo per il GSE, soggetto incluso nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio circa i risvolti finanziari derivanti dalla norma e la possibilità che il GSE possa farvi fronte in assenza di nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 19-bis

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina degli impianti a fonti rinnovabili beneficiari di incentivi quali i certificati verdi, le tariffe onnicomprensive e le tariffe premio.

Dal 2020 i titolari di tali impianti sono stati riammessi al sistema di incentivi, sebbene con delle penalizzazioni, essendosi ritenuto conveniente permettere la ristrutturazione di impianti obsoleti.

Per questi impianti, la riammissione agli incentivi avviene in coda agli altri impianti e comunque con una penalizzazione sulle tariffe (5 punti percentuali nel caso di impianti ad asta e 3 punti percentuali per gli impianti a registro). La norma in esame corregge parzialmente la disciplina descritta, sopprimendo per chi non abbia optato per la spalmatura degli incentivi la obbligatoria collocazione in graduatoria in coda agli altri impianti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 19-ter

(Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, disciplina le sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito. L'importo della sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative, né è previsto alcun importo minimo ai fini dell'applicabilità della norma. Si individua nel Prefetto competente per

territorio l'autorità che riceve il rapporto redatto dal funzionario o dall'agente che ha accertato la violazione.

La RT non considera la norma

Al riguardo, in merito all'attività che è chiamato a svolgere il Prefetto quale autorità designata a ricevere il rapporto del funzionario e dell'agente che ha accertato la violazione, andrebbe assicurato che la stessa possa essere svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

CAPO II

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIGENERAZIONE URBANA, MOBILITÀ SOSTENIBILE, MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E COESIONE TERRITORIALE

Articolo 20

(Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio)

Le norme, modificate dalla Camera dei deputati, inseriscono una serie di modifiche ed integrazioni relativamente alle procedure per l'assegnazione ai Comuni dei contributi per interventi di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, messa in sicurezza di scuole, edifici comunali e patrimonio comunale nonché abbattimento di barriere architettoniche di cui all'articolo 1, commi da 29 a 37, e commi 42 e 43, della legge n. 160 del 2019, al fine di disciplinare l'erogazione delle somme relative a specifici interventi confluiti nell'ambito del PNRR.

In particolare, il comma 1, nell'ambito degli interventi comunali di efficientamento energetico, stabilisce che i comuni beneficiari delle risorse previste ai commi 29 e 29-bis, confluite nel PNRR, devono utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo 2020-2024, per investimenti di efficientamento energetico. A carico dei Comuni beneficiari sono posti gli obblighi comunitari (gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura nonché obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio, obbligo di non arrecare un danno significativo all'ambiente) previsti per l'attuazione del PNRR. Inoltre, si subordina l'erogazione del contributo aggiuntivo previsto per il 2021 all'adempimento dell'obbligo di utilizzo della quota del 50 per cento citato e si introduce l'obbligo per i Comuni, in relazione ai contributi relativi al triennio 2022-2024, di concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quelli di riferimento di ciascun anno del contributo.

Vengono modificate le modalità di erogazione del saldo del contributo e lo si subordina alla preventiva verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio.

Si dispone una integrazione delle risorse riconosciute ai Comuni per investimenti di rigenerazione urbana con 100 milioni per il 2022 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. I Comuni beneficiari sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per l'attuazione del PNRR (gestione, controllo e valutazione della misura nonché obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio). Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del NGEU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge n. 178/2020.

Il comma 2 apporta alcune modifiche e integrazioni alla legge n. 145 del 2018. In particolare:

- modifica il comma 139 dell'articolo 1 prevedendo che a decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno;
- inserisce il comma 139-ter all'articolo 1, disponendo che i Comuni beneficiari delle risorse relative al 2021 confluite nell'ambito del PNRR concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR (gestione, controllo e valutazione della misura nonché obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio). Inoltre, integrando il comma 145, si stabilisce che il mancato rispetto del termine previsto dal comma 139-ter comporta il recupero del contributo da parte del Ministero dell'interno.

Il comma 3 stabilisce che i Comuni beneficiari delle risorse previste dalla presente disposizione assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio con ogni elemento necessario richiesto alla regolamentazione attuativa del PNRR, conservano tutti gli atti e la documentazione su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo di audit. Per le finalità del presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio già operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020.

La RT afferma che dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto le risorse sono già state previste dalla legislazione vigente e dal Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Al riguardo, in merito all'integrazione delle risorse riconosciute ai Comuni per investimenti di rigenerazione urbana a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del NGEU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge n. 178/2020, si segnala, come anche affermato dalla relazione illustrativa, che le risorse per i contributi a tale forma di investimento sono confluite nel PNRR, Missione 5: Inclusione e coesione; Componente C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore; Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (3,30 miliardi erogati sotto forma di prestiti). Il DM del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con riferimento all'intervento in esame prevede 2,8 miliardi per progetti in essere e 500 milioni a valere sul Fondo sviluppo e coesione. Alla luce di tale premessa, andrebbe chiarito se l'integrazione delle risorse riconosciute ai Comuni per investimenti di rigenerazione urbana di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, recata dalla presente disposizione, è ulteriore rispetto ai 3,3 miliardi di euro destinati all'intervento previsti a legislazione vigente o sono ricompresi in tale limite. Tale informazione risulta necessaria al fine di valutare gli effetti della misura sui saldi di finanza pubblica. Infatti, a seconda che le risorse a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del NGEU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge n. 178/2020 siano integrative o meno, discendono imputazioni differenti sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, considerato che la norma attribuisce ai comuni destinatari dei contributi per interventi di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, messa in sicurezza di scuole, edifici comunali e patrimonio comunale nonché abbattimento di barriere architettoniche, una serie di obblighi e attività da svolgere con date tempistiche, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa le capacità di tali enti di rispettare tali impegni e, soprattutto, in assenza di ulteriori oneri a carico dei propri bilanci.

Infine, andrebbe assicurato che le tempistiche di utilizzo delle risorse stabilite dalla norma siano in linea con quanto già scontato nei tendenziali di spesa previsti a legislazione vigente.

Articolo 20-bis

(Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post- sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, finalizzata alla semplificazione e accelerazione degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009, avvenuti in Abruzzo, finanziati con risorse previste nel Piano complementare al PNRR del D.L. 59/2021, estende anche a tali eventi sismici del 2009, la sanatoria edilizia prevista dal D.L. 55/2018, per la presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati, adottata a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, prevedendone, inoltre, l'applicazione per gli eventi sismici del 2018, avvenuti nei comuni della provincia di Campobasso e nei comuni della città metropolitana di Catania.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che gli interventi in assenza di SCIA o in difformità relativi agli eventi sismici del 2009 e del 2018, per i quali si estende la sanatoria edilizia prevista dal decreto-legge n. 55 del 2018, potrebbero potenzialmente essere oggetto anche di ulteriori sanzioni, amministrative e penali, di carattere pecuniario. Di conseguenza, sarebbe opportuno acquisire conferma della mancanza di effetti finanziari connessi al venir meno di entrate da sanzioni eventualmente scontate in bilancio.

Articolo 21

(Piani integrati)

Il comma 1 assegna risorse alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale « Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2 » nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Il comma 2 integra le suddette risorse, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Piani urbani integrati: 80

milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024).

Il comma 3 dispone che le predette risorse siano ripartite tra le città metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), come da tabella allegata al presente decreto.

Il comma 4, nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo 8, costituisce una sezione con una dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale « Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi – M5C2 – Intervento 2.2 b) del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È altresì autorizzato il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e sistema bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18 agosto 2000, n. 267.

Il comma 5 dispone che le città metropolitane provvedano ad individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana.

I commi 6, 7 e 8 stabiliscono le tipologie di progetti finanziabili, il costo totale di ciascun progetto che non può essere inferiore a 50 milioni di euro, e i requisiti che devono possedere. Una modifica inserita dalla Camera dei deputati stabilisce che i progetti oggetto di finanziamento possano, inoltre, prevedere l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, per interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili) e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).

Il comma 9 prevede l'identificazione di ogni intervento con CUP (Codice Unico di Progetto) all'interno del Sistema CUP in base alle indicazioni fornite dal Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale, alla quale le città metropolitane devono comunicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame i progetti integrati finanziabili, completi dei soggetti attuatori, del CUP e del cronoprogramma degli stessi.

Il comma 10 prevede l'assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame con decreto del Ministero dell'interno e la sigla per ciascun progetto di uno specifico "atto di adesione ed obbligo" contenente i criteri, indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori, tra cui l'obbligo per questi ultimi di alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati. L'atto di adesione e il decreto di attuazione disciplinano anche i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026).

La RT afferma che la disposizione comporta oneri pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, ai quali si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Al riguardo, in merito all'assegnazione di risorse alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale « Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2 » nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si osserva che in base all'allegato rivisto al PNRR si dovrebbe trattare di prestiti. Se questa argomentazione risulta corretta la citata misura dovrebbe determinare un impatto sui saldi di finanza pubblica in quanto le risorse utilizzate a copertura a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU al momento della sua istituzione sono state registrate sui saldi di finanza pubblica solo in termini di SNF.

Con riferimento, alla modifica inserita dalla Camera dei deputati, che consente per i progetti oggetto di finanziamento l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, per interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili) e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici), andrebbe confermato che la disposizione non è suscettibile di produrre oneri nel presupposto che non determini un ampliamento soggettivo della platea dei beneficiari delle detrazioni né incida sulle stime effettuate nelle rispettive norme che ne disciplinano il riconoscimento.

Articolo 22

(Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico)

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che con DPCM siano assegnati e trasferiti alle Regioni e alle Province autonome le risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto si tiene conto della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico e sono disciplinate anche le modalità di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalità di gestione contabile.

I commi da 1-*bis* a 1-*quinquies*, inseriti dalla Camera dei deputati, dispongono che il decreto di cui al comma 1 può essere rimodulato entro il 31 dicembre 2023, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.

Inoltre, si prevede la facoltà di rimodulazione entro il 31 dicembre 2023 anche della ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a interventi già individuati nell'ambito della programmazione delle

risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro. Resta fermo il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.

Viene abrogato il comma 3 dell'articolo 74-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che in merito al trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dispone che lo stesso rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Infine si aggiunge il comma 2-*ter* all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevedendo che entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia delle stesse, confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il comma 1-*sexies*, inserito dalla Camera dei deputati, introduce criteri di priorità per l'individuazione degli interventi. Si prevede infatti che nell'individuazione degli interventi si potrà tener conto prioritariamente della ripetitività dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi nei territori interessati nel decennio precedente, dell'estensione sovracomunale del relativo impatto, nonché delle vittime eventualmente provocate dagli eventi medesimi.

La RT originaria afferma che la disposizione, avendo natura esclusivamente procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento all'abrogazione del comma 3 dell'articolo 74-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020 recata al comma 1-*quater*, si rileva che per effetto della citata abrogazione il trattamento economico fondamentale del personale comandato presso il Dipartimento della protezione civile non risulta più a carico delle amministrazioni di appartenenza ma a carico del Dipartimento stesso. Si determina quindi un nuovo onere per il Dipartimento per cui andrebbe dimostrato che il Dipartimento della protezione civile disponga delle necessarie risorse per corrispondere il trattamento economico fondamentale al personale in esame, senza che siano compromesse le finalità già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. A tal fine, appare opportuno fornire ulteriori delucidazioni circa la platea interessata dalla misura, con l'indicazione dei relativi oneri e delle risorse a tale scopo disponibili.

Articolo 23

(Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ed estensione delle procedure PNRR)

Il comma 1 nell'integrare l'articolo 1, comma 178, lettera d), sesto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisce che, nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale può sottoporre

all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione non solo per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, ma anche per il completamento di interventi in corso.

Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede l'applicazione delle semplificazioni di cui all'articolo 48, comma 2, e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, al Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2014-2020, relativamente agli interventi non ancora realizzati, nonché agli interventi della programmazione 2021-2027.

Il comma 1-*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possano essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate e previa deliberazione del CIPE, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate.

La RT afferma che la norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, in merito al comma 1 andrebbe confermato che la disposizione non è suscettibile di produrre effetti sui saldi di finanza pubblica nel presupposto che l'assegnazione possa essere proposta nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio.

Con riferimento al comma 1-*ter*, atteso l'utilizzo delle risorse del FSC in sostituzione del cofinanziamento regionale, andrebbero forniti chiarimenti circa gli effetti sulle dinamiche di spesa derivanti dalla disposizione rispetto a quelle già scontate nei tendenziali a legislazione vigente. Andrebbe inoltre assicurato che il reintegro tramite prededuzione dalla quota da assegnare ai PSC delle medesime regioni interessate avvenga in misura e con tempistiche idonee ad escludere effetti finanziari diversi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

CAPO III

SCUOLE INNOVATIVE, PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE E MOBILITÀ DEI DOCENTI UNIVERSITARI

Articolo 24 ***(Progettazione di scuole innovative)***

L'articolo demanda al Ministero dell'istruzione il compito di indire un concorso di progettazione per la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport, al fine di dare attuazione a quanto previsto nel PNRR (Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1).

Al fine di rispettare le tempistiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell'istruzione, sentito il

Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di euro 2.340.000,00. Si prevede poi che ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento, è corrisposto un premio ed è affidata, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione nonché la direzione dei lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 6.573.240 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 4.233.240 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e quanto a 2.340.000 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

La RT soffermandosi sui commi 1 e 2 prevedono l'indizione di uno specifico concorso di progettazione per accompagnare la procedura per la costruzione di nuove scuole nell'ambito delle azioni del PNRR e, in particolare, ai fini della realizzazione della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 che prevede lo stanziamento di 800 milioni per la sostituzione edilizia di 195 scuole.

Evidenzia che la disposizione comporta i seguenti oneri:

	2022	2023
Compensi Commissioni giudicatrici	2.340.000	0
Premi ai vincitori del concorso	4.233.240	0
Premi e rimborsi ai non vincitori		9.861.360
TOTALE	6.573.240	9.861.360

Per il lavoro della Commissione ovvero delle Commissioni giudicatrici è necessario prevedere uno specifico compenso calcolato nel seguente modo, composta da 1 Presidente, 4 Commissari e 1 Segretario.

Ipotizzando un compenso medio di 400 euro, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per ciascun Commissario per ciascuna seduta e ipotizzando che per ogni area territoriale è necessario prevedere fino a un massimo di 5 sedute, compresa la prima fase valutativa del concorso, è ipotizzabile che ciascun Commissario possa ricevere 2.000 euro per ciascuna area. Moltiplicando tale importo per le 195 aree e ipotizzando che vengano costituite massimo 20 Commissioni territoriali, rappresentative dei diversi territori, è evidente come ogni Commissione possa valutare più aree. In questo modo ai Commissari spetterà un compenso complessivo di 1.560.000,00 onnicomprensivo, al quale va aggiunto il compenso del Presidente che può essere calcolato con un incremento di circa il 20% rispetto al compenso dei commissari di 2.000 euro per ciascuna area. Ipotizzando un importo di

2.400 euro per i Presidenti per ciascuna delle 195 aree, ciò comporta un maggior onere di 468.000,00 euro. A tali importi, va sommato l'importo per le segreterie delle Commissioni calcolato decurtando un 20% dall'importo spettante ai Commissari, pari a 1.600 per ciascuna area valutata. Moltiplicando tale importo per le 195 aree, si ha un maggiore onere di 312.000,00 euro.

In totale, certifica che il maggiore onere per le Commissioni giudicatrici è quantificabile in euro 2.340.000,00. Assicura che tale onere grava interamente nell'esercizio 2022

In relazione ai premi e ai rimborsi, gli oneri sono calcolati nel seguente modo.

L'indizione di uno specifico concorso di progettazione per n. 195 aree di intervento comporta maggiori oneri quantificati nella seguente misura:

- euro 7.215.000,00 per i premi da corrispondere ai vincitori del concorso di progettazione, comprensivi di I.V.A. e cassa;
- euro 6.879.600,00 per i rimborsi spese forfettari per i progettisti non vincitori ammessi alla seconda fase del concorso di progettazione, comprensivi di IVA e cassa;

In particolare, per quanto riguarda i premi per i vincitori del concorso di progettazione, il calcolo effettuato è il seguente:

1° Premio (comprensivo di IVA e Cassa) vedi allegato calcolo compenso PFTE per concorso	37.000,00 €
Valore complessivo primi premi	7.215.000,00 €

Infatti, considerato che il valore complessivo per la realizzazione di 195 scuole innovative è stato stimato nell'ambito del PNRR in 800 milioni di euro, che costituisce un limite di spesa, e fermo restando che ogni scuola ha un importo differente ma che in media ha un costo di circa 4.102.564 euro, un importo medio per la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica secondo le tariffe esistenti è pari, in media a circa 37.000 euro, importo comprensivo di IVA e cassa:

Costo medio per intervento	4.102.564,10 €
Importo medio per lavori per singolo intervento	3.000.000,00 €
Incidenza PFTE per concorso 1%	30.000,00 €
Iva e cassa	6.864,00 €
Totale costo PTFE	36.864,00 €

Pertanto, ipotizzando un importo medio di 37.000,00 per la definizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per i vincitori del concorso di progettazione e moltiplicando tale importo medio per le 195 aree dove vanno realizzate le scuole nuove, si arriva a un importo lordo di 7.215.000,00.

Al netto del vincitore del concorso di progettazione che percepirà un importo medio di 37.000,00 euro, per gli altri 4 progettisti partecipanti alla seconda fase del concorso

si è ipotizzato un rimborso forfettario di 10.000,00 euro per il secondo classificato, 7.000,00 euro per il terzo classificato, 6.000 euro per il quarto classificato e, infine, 5.000 euro per il quinto classificato.

Per ciascuna area territoriale è, quindi, previsto un rimborso di 28.000,00 euro che, moltiplicato per le 195 aree oggetto del concorso di progettazione, complessivamente comporta un maggiore onere di euro 5.460.000,00, al netto di IVA e cassa e di euro 6.879.600,00, comprensivi di IVA e cassa.

La corresponsione dei premi avverrà nel limite di euro 4.233.240 nell'anno 2022 e per i restanti 9.861.360 nell'anno 2023, quando si prevede di concludere definitivamente la procedura.

Sul comma 3, nulla aggiunge per quanto riguarda la riduzione del fondo speciale di conto capitale, mentre sulla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, afferma che essa presenta le necessarie disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori/minori spese correnti e in conto capitale:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.1-2	s	c		6,57	9,86			6,57	9,86			6,57	9,86	
c.3	s	k		-4,23				-4,23				-4,23		
c.3	s	c		-2,34	-9,86			-2,34	-9,86			-2,34	-9,86	

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti i commi 1 e 2, prendendo atto dei dati e dei parametri forniti dalla RT, sulla base dei quali la quantificazione degli oneri risulta verificabile, non si formulano osservazioni.

Sul comma 3, ivi provvedendosi alla copertura dei relativi oneri, posto che la norma prevede, in parte, per il 2022 e 2023, disponendo una riduzione della riduzione del Fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa²⁹ e, in altra parte, per il solo 2022, mediante una riduzione delle risorse iscritte in Tabella B, posto che andrebbe innanzitutto confermata l'esistenza delle disponibilità necessarie a valere degli stanziamenti ivi richiamati, e per le annualità interessate dalle riduzioni, nonché rassicurazioni alla luce degli interventi eventualmente già programmati a valere delle medesime risorse, andrebbero richiesti chiarimenti in merito al ricorso, in parte, a risorse classificate come in conto capitale a fronte di maggiori spese individuale come

²⁹ Si rammenta che l'articolo 4, comma 1, della legge n. 440 del 1997 reca la dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito ai sensi del precedente articolo 11, comma 1, le cui risorse sono poi confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, iscritto in distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione relativi, in particolare, all'istruzione prescolastica, a quella primaria, nonché a quella secondaria di primo e secondo grado (capitoli 1195, 1204, 1196, 1194 e 2394)

in conto corrente. Circostanza, quest'ultima, che prefigura una dequalificazione delle risorse già previste dalla legislazione vigente.

Il comma 4 stabilisce che le risorse di cui al Programma operativo complementare “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 del Ministero dell’istruzione sono trasferite, per l’importo di euro 62.824.159,15, al Programma operativo complementare “*Governance e Capacità istituzionale*” 2014-2020 per l’attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, dell’Agenzia per la coesione territoriale. Il trasferimento di risorse, che avviene sulla base di intesa tra il Ministro dell’istruzione e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, è destinato all’attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, nell’ambito del PNRR, individuati dal Ministero dell’istruzione in accordo con l’Agenzia per la coesione territoriale

La RT ribadisce che ivi si prevede il trasferimento di 62,8 milioni di euro dal Programma operativo complementare “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 del Ministero dell’istruzione al Programma operativo complementare “*Governance e Capacità istituzionale*” 2014-2020 dell’Agenzia per la coesione territoriale per l’attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica individuati dal Ministero dell’istruzione.

Il calcolo è stato effettuato sulla base delle tariffe professionali per i diversi profili individuati:

Q.E. generale di progetto TF Edilizia + TF Scuola 01/2022 - 10/2025 (45 mesi)

	Profili	n. esperti	costo
TF Edilizia scolastica	Senior	11	€ 5.015.374,76
	middle	28	€ 10.457.101,18
	Junior	141	€ 38.303.808,91
		180	€ 53.776.284,85
TF Scuola	Senior	1	€ 425.662,50
	middle	18	€ 6.890.196,41
	Junior	71	€ 19.232.015,38
		90	€ 26.547.874,30
	Totali	270	€ 80.324.159,15

In particolare, considerato che il progetto è attualmente già in corso e che questa norma serve per potenziare lo stesso e allungarne la durata fino al 2025, si evidenzia che ad oggi sussistono economie e risorse residue per circa 17,5 milioni e, pertanto, la

somma necessaria per incrementare il supporto a favore degli enti locali e delle istituzioni scolastiche è di euro 62.824.159,15:

QUADRO DELLE RISORSE			
	Costo TFES+ TFScuola periodo:2022-2025	Stima somme residue attuale progetto TFES	Risorse necessarie per ampliamento e prolungamento TF
Importi	€ 80.324.159,15	€ 17.500.000,00	€ 62.824.159,15

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che il trasferimento di risorse non determini effetti di modifica o degli effetti da ritenersi già contemplati dai saldi tendenziali redatti ai sensi della legislazione vigente in relazione agli interventi ad oggi previsti.

Il comma 5 prevede che per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti, possono essere posti alle dipendenze dell'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero dell'istruzione, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 (ai punti 1-2) modifica in più punti il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:

- introduce il comma 1-*bis* all'articolo 55, prevedendo che il Ministero dell'istruzione comunichi al Prefetto gli interventi autorizzati al fine di monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento;
- introduce un nuovo periodo all'articolo 64, comma 6-*sexies*, prevedendo che - nelle more dell'adozione del DPR di organizzazione del Ministero dell'istruzione che apporta modifiche all'organizzazione vigente, prevedendo l'istituzione delle tre posizioni dirigenziali di livello generale - le suddette posizioni dirigenziali appositamente istituite siano temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il comma 6-*bis*, inserito in prima lettura³⁰, demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, la fissazione del termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 160 del 2019, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza³¹.

³⁰ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 13 dicembre 2021.

³¹ Il comma 59 ha istituito il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia» per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia. Detto fondo, istituito nello stato di

La RT evidenzia che i commi 5 e 6 intervengono sull'assetto organizzativo del Ministero senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: al comma 5 si prevede la possibilità di porre uffici dirigenziali di livello non generale, già esistenti a legislazione vigente, alle dipendenze dell'Unità di missione ai soli fini di un maggior coordinamento delle azioni; il comma 6 contiene norme ordinamentali di impulso e di semplificazione che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Certifica poi che il comma 6-*bis* non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché stabilisce le modalità e i termini dell'adozione del decreto di fissazione del termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sul comma 6, che prevede la temporanea assegnazione delle tre posizioni dirigenziali di livello generale, appositamente istituite, dall'articolo 64, comma 6-*sexies*, del D.L. 77/2021, nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del PNRR, appare utile acquisire conferma che eventuali elementi retributivi accessori corrisposti in ragione di tale assegnazione siano ricompresi nell'ambito dei limiti di spesa di cui al citato articolo 64, comma 6-*sexies*, del D.L. 77/2021.

Articolo 24-*bis* **(Sviluppo delle competenze digitali)**

L'articolo, approvato nel corso dell'esame in prima lettura³², stabilisce che, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (*coding*), nell'ambito degli insegnamenti esistenti. In linea con tale obiettivo, contenuto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR (linea progettuale «Nuove competenze e nuovi linguaggi», Missione 4C1 – Investimento 3.1):

- i) domanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione il compito di adeguare - entro il termine dell'anno scolastico immediatamente precedente a quello richiamato - gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione;

previsione del Ministero dell'interno, reca una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

³² Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 13 dicembre 2021, pagina 25.

- ii) dispone che il Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado (di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n.107 del 2015) - con decorrenza dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio - individui, tra le priorità nazionali, l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, trattandosi di disposizioni la cui attuazione opererà a valere delle risorse del PNRR, si chiede conferma che si tratti di risorse derivanti da sovvenzioni³³ che quindi non hanno impatto sui saldi.

Con particolare riferimento al comma 3, considerando che agli apprendimenti curricolari e formativi in questione, si dovrà provvedere a valere delle risorse finanziarie per essa disponibili ai sensi della legislazione vigente, andrebbero fin d'ora fornite garanzie sull'adeguata disponibilità di risorse.

Articolo 25 ***(Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN))***

L'articolo prevede la possibilità di destinare le risorse relative al finanziamento nel 2021 del nuovo programma per lo sviluppo di progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) allo scorrimento delle graduatorie del bando PRIN 2020.

La RT ribadisce che l'investimento 1.1 prevede il raggiungimento di importanti obiettivi (3.150 progetti finanziati entro il 31.12.2023 e 5.350 progetti entro giugno 2025) da raggiungersi attraverso lo strumento, già presente nell'ordinamento, dei Bandi PRIN.

Evidenzia che per il raggiungimento di tali obiettivi è stato già previsto l'avvalimento di bandi adottati nelle more della definizione del PNRR. Tuttavia i progetti "in essere" attualmente previsti a carico della dotazione del PNRR non possono raggiungere, da soli, gli obiettivi previsti dal Piano, con particolare riferimento al numero di progetti di finanziare (5350) e al numero di ricercatori assunti a tempo determinato (900).

Per il conseguimento dei target UE, si rende necessaria una disposizione normativa al fine di consentire lo scorrimento di graduatoria del bando PRIN 2020 e finanziare il numero di progetti indicati.

Tenuto conto che le graduatorie in pubblicazione recano oltre 2500 progetti finanziabili, si ritiene che la norma abilitante in parola offra uno strumento di flessibilità in grado di valutare, anche in relazione alla qualità dei progetti ammissibili, l'opportunità dello scorrimento delle graduatorie ovvero l'indizione di nuovi bandi.

³³ Cfr. [Allegato](#) riveduto della decisione di esecuzione del consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, pagina 542.

In ragione di quanto esposto, dalla attuazione della presente disposizione, di mera natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma si limita a prevedere la possibilità di utilizzo anche per l'anno 2021 di parte delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (pari a 250 milioni di euro), consentendo lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020, non ci sono osservazioni.

Articolo 25-bis ***(Misure di semplificazione nel campo della ricerca)***

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura³⁴, reca disposizioni relative alle attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca (EPR) di cui all'art. 1, co. 1, del d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare, si integra l'articolo 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*) del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in seguito al quale è inserito l'articolo 4-bis (*Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza*), in cui si dispone che le attività svolte da società a partecipazione pubblica o da EPR di cui all'art. 1, co. 1, del d.lgs. 218/2016 per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 4, co. 2, del medesimo d.lgs. 175/2016.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 25-ter ***(Progetto di rilevante interesse internazionale «Legacy Expo 2020 Dubai»)***

L'articolo, inserito in prima lettura³⁵, stanziava 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per l'avvio ed il primo sviluppo di progetti di ricerca ed alta formazione nella regione mediorientale, quale *legacy* della partecipazione italiana ad EXPO 2020 Dubai.

³⁴ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di giunta e commissioni, 13 dicembre 2021.

³⁵ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di giunta e commissioni, 14 dicembre 2021.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le modalità di coordinamento delle azioni di competenza delle amministrazioni coinvolte e sono definite le modalità di promozione dei percorsi progettuali relativi alla realizzazione di un campus universitario arabo-Mediterraneo, di un Centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie, e di un campus di ricerca e alta formazione sulla trasformazione del cibo, ed è disposto il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i medesimi progetti.

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 4 prevede che dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione riguardanti il comma 1, pur considerando che trattasi di autorizzazione di spesa formulata come tetto massimo, andrebbero non di meno richiesti elementi idonei a comprovare l'adeguatezza delle risorse previste a fronte delle finalità indicate dalla norma.

Sul comma 3, ivi essendo previsto il dispositivo di copertura, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità a valere degli accantonamenti dei fondi speciali di parte capitale ivi richiamati dalla norma.

Sul comma 4, si osserva che l'apposizione della clausola di invarianza non sembra pertinente visto che le disposizioni precedenti si limitano a prevedere uno stanziamento, la relativa copertura e la procedura per il riparto delle risorse e le modalità di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte.

Articolo 26

(Sostegno della mobilità, anche internazionale, dei docenti universitari)

L'articolo, ai commi 1, alle lettere a) e b), e 2, lettere a) e b), reca disposizioni in materia di chiamata diretta nelle università e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori, ampliando le possibilità di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore nelle università a studiosi stabilmente impegnati presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano; introducendo alcune puntualizzazioni per la chiamata diretta di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione; recando specifiche in ordine al parere che la commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale deve rendere al Ministro dell'università e della ricerca ai fini della chiamata diretta; prevedendo la possibilità di bandire procedure selettive per la chiamata di professori universitari ordinari e associati o studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento finalizzate a far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione delle università. Tali procedure sono aperte, a determinate condizioni, anche a

dirigenti di ricerca e primi ricercatori degli enti pubblici di ricerca (EPR) e a soggetti operanti presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS).

I commi *2-bis-2-ter*, inseriti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, integrano decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca*). Il primo comma inserisce nell'art. 11 del D.Lgs. 218/2016 i commi *3-bis* e *3-ter*. Il nuovo comma *3-bis* dispone che, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli ERP possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro ERP. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive volte a valutare la rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività dell'ente. A tale scopo, gli enti sono tenuti a pubblicare sul proprio sito l'avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse. Il comma *3-ter* prevede che alle procedure selettive di cui al comma *3-bis* possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché in servizio da almeno cinque anni presso l'università.

Il comma *2-ter* prevede che le modalità attuative delle disposizioni dell'articolo 26 devono essere definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito (evidentemente, per i profili di competenza) il Ministro della salute.

La RT relativa al testo iniziale evidenzia che con la disposizione di cui al comma 1, che novella l'articolo 1 della legge n. 230 del 2005 in materia di chiamata diretta di professori (prima e seconda fascia) e di ricercatori da parte delle università, si mira ad incentivare meccanismi virtuosi di mobilità di studiosi tra Centri di ricerca, Istituzioni universitarie e Infrastrutture di ricerca, in Italia e dall'estero, al fine di migliorare i processi di reclutamento del personale docente e di rafforzare gli standard qualitativi della Ricerca in Italia, nel solco del tracciato di riforma inaugurato con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, degli specifici obiettivi previsti nella Missione "Istruzione e Ricerca".

Nel dettaglio, sottolinea che la lettera a) stabilisce che, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere, tra le altre, alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante la chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero ovvero presso istituti universitari o di ricerca stranieri, ancorché ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, con una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca straniere, sulla base di quanto stabilito nelle tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN. La ratio della norma è quella di consentire la chiamata diretta anche di studiosi impegnati in attività di insegnamento e ricerca per almeno un triennio presso istituti universitari e di ricerca stranieri che abbiano una sede in Italia (es. *Max Planck-Institut*). Si stabilisce altresì che la valutazione dell'equipollenza delle posizioni accademiche venga effettuata sulla base delle tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN.

La lettera b) circoscrive, in un'ottica di chiarezza e di semplificazione, il contenuto del parere di competenza della commissione ASN in ordine alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata.

Sul comma 2, evidenzia che ivi si modifica l'articolo 7 della legge n. 240 del 2010 in materia di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori.

In particolare, viene introdotto il comma 5-*bis*, prevedendo la possibilità per le università, pur sempre nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e per far fronte a specifiche esigenze didattiche o di ricerca o di terza missione, di procedere, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università, alla chiamata di professori ordinari e associati che ricoprono tale qualifica accademica da almeno cinque anni presso altre università e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge n. 240 del 2010 ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario che ricoprono una posizione accademica equipollente presso università straniera, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN. Disposizioni specifiche sono infine introdotte per favorire i meccanismi di mobilità da e per gli Enti di ricerca e gli IRCCS.

Al riguardo le modifiche introdotte dalla presente disposizione, non modificando la cornice finanziaria degli istituti qui considerati (la chiamata diretta ex articolo 1 della legge 230 del 2005) e la mobilità dei docenti (ex articolo 7 della legge n. 240 del 2010) – che risultano attivabili pur sempre nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle università – risultano di mera natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulla base di quanto detto si giustifica, pertanto, l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2, cpv. comma 5-*ter*.

Il comma 3 prevede, infine, che la procedura di chiamata diretta di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 7 rientra nel vincolo delle risorse finanziarie di cui al comma 4 dell'articolo 18 della legge n. 240 del 2010. In quanto norma di natura ordinamentale dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 1-2, non si formulano osservazioni, posto che la ivi prevista chiamata diretta di studiosi e ricercatori universitari da parte degli Atenei, opererebbe nell'ambito delle sole disponibilità di bilancio e a valere delle facoltà assunzionali consentite ai sensi della legislazione vigente.

Sui commi 2-*bis* e 2-*ter*, appare invece indispensabile la richiesta di una RT che illustri i profili finanziari del previsto inquadramento, a seguito di selezione, anche di docenti universitari di ruolo nell'organico degli enti di ricerca, atteso che la

legislazione vigente prevede una disciplina invece completamente differente dei profili retributivi inerenti alle due carriere. Come noto, l'una, regolata da norme di diritto pubblico e l'altra (comparto enti di ricerca) riferibile al personale comunque "contrattualizzato" del pubblico impiego e del principio della cd. "irriducibilità" del trattamento economico del dipendente pubblico in presenza di cambio di Amministrazione, allorché il medesimo non sia disposto a seguito di procedure di "mobilità" (nel qual caso, vale l'art.30, comma 2-*quinquies*, del T.U.P.I.)³⁶.

CAPO IV

SERVIZI DIGITALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA

Articolo 27 *(Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali)*

La norma apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e al decreto-legge n. 83 del 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese). In particolare, si consente alle persone fisiche di eleggere il domicilio digitale avvalendosi, oltre che del punto di Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione, come previsto dalla normativa previgente, anche di quello reso disponibile on line dall'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza. Conseguentemente, si prevede che il Ministero dell'interno provveda all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco INAD. Inoltre, viene eliminata la previsione che il trasferimento dei dati avvenga solo al completamento dell'ANPR.

Vengono semplificate le modalità attuative inerenti l'obbligo da parte della PA e dei gestori di servizi pubblici di accettare i pagamenti attraverso sistemi di pagamento elettronico.

Viene soppresso il Comitato di indirizzo dell'AgID, composto da rappresentanti delle diverse amministrazioni coinvolte nella transizione digitale.

Si interviene in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) consentendo ai comuni di utilizzare i dati anagrafici detenuti localmente, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi e introducendo una nuova possibilità di accesso dei comuni alle informazioni anagrafiche contenute in ANPR per l'espletamento delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni.

Infine, si prevede che le pubbliche amministrazioni e i soggetti affidatari di servizi pubblici garantiscano un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute in ANPR.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sono stati inseriti i commi da 2-*bis* a 2-*sexies* che incrementano di 5 milioni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, il Fondo per la tutela

³⁶ Nell'ordinanza n. 20918 del 30 settembre 2020, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, in conformità con la linea dettata dalla Corte di Giustizia Europea, ha ribadito i principi di diritto più volte affermati in tema di passaggio di personale nell'ambito della Pubblica Amministrazione e relativi riflessi economico-retributivi. In caso di passaggio da un'Amministrazione ad un'altra, come già rilevato dalla stessa Suprema Corte con la sentenza n. 4193/2020, ai dipendenti sono comunque garantiti la continuità giuridica del rapporto di lavoro ed il mantenimento del trattamento economico ove più favorevole. In particolare, si prevede che laddove questo risulti superiore a quello spettante presso l'Ente di destinazione, dovrà ritenersi operante del P.I. la regola del "riassorbimento" al ricorrere di miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico, eventualmente riconosciuti proprio per effetto del trasferimento.

stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori al fine di garantire alla Consob una maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale volti alla tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Viene abrogata la norma che riconosceva alla Banca d'Italia la possibilità di individuare ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari in relazione alla condotta di agenti e mediatori, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla disciplina nel caso in cui risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario.

Inoltre, si consente alle amministrazioni pubbliche e alla Consob di proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione, variazione compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti in attrezzature nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il comma 2-*septies*, inserito alla Camera dei deputati, estende i compiti delle federazioni nazionali sanitarie attribuendogli anche l'organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e software alla quale gli Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2-*octies*, introdotto dalla Camera dei deputati, esclude il referendum per la modifica territoriale delle regioni e degli enti locali (ex art. 132 Cost.) dall'ambito di applicazione della piattaforma per la raccolta delle firme digitali ai fini degli adempimenti necessari per la richiesta di referendum e di proposte di legge di iniziative popolari.

Il comma 2-*novies*, inserito dalla Camera dei deputati, reca una disposizione transitoria relativa al recepimento delle norme e delle linee guida sui requisiti per l'accessibilità - con particolare riferimento alle persone con disabilità - di siti web e applicazioni mobili. Si prevede che i siti e le applicazioni già realizzati - da parte di una determinata categoria di soggetti privati - alla data di pubblicazione delle suddette linee guida, siano adeguati entro il termine del 28 giugno 2022 alle disposizioni, relative ai requisiti di accessibilità.

Il comma 2-*decies*, inserito dalla Camera dei deputati, introduce l'obbligo di comunicazione dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforme digitali. Tale comunicazione, in base alla novella in esame, deve essere resa, da parte del committente, entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro, secondo le modalità di trasmissione definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 2-*undecies*, inserito dalla Camera dei deputati, attribuisce ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali, di cui all'articolo 2 del provvedimento 16 settembre 2010 del Direttore dell'Agenzia del territorio, al fine di ricomprendere anche i soggetti iscritti al REA, tenuto dalle CCIAA, alla sezione agenti immobiliari che siano muniti di formale delega espressa dell'intestatario catastale.

La RT originaria afferma che l'implementazione delle modifiche proposte con il comma 1, lettere a) e c) non comporta oneri aggiuntivi in quanto le attività trovano copertura nei finanziamenti già disponibili per lo sviluppo e la gestione di INAD e ANPR.

Le previsioni di cui al comma 1, lettere b), d), e), e al comma 2, disponendo semplificazioni di carattere ordinamentale, non determinano costi aggiuntivi.

I commi aggiunti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati non sono corredati di RT.

Al riguardo, in riferimento ai commi 1 e 2, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di adempiere ai relativi compiti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai commi da *2-bis* a *2-sexies* si rileva che all'incremento di 5 milioni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, del Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale. Ciò premesso, al fine di non configurare una dequalificazione della spesa, andrebbe esclusa la natura corrente delle risorse afferenti al predetto Fondo.

Sul comma *7-septies*, si ricorda che la stessa disposizione era presente nel disegno di legge di bilancio 2022 (articolo 93, comma 3) prima dello stralcio disposto dalla Presidente del Senato³⁷. A tale proposito la RT affermava che essa non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli Ordini delle professioni sanitarie e le relative Federazioni nazionali sono autonomi dal punto di vista economico-finanziario e non sono neppure inseriti nell'elenco delle pubbliche amministrazioni predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica. Inoltre, le spese per la realizzazione della rete informatica saranno tarate in funzione delle relative disponibilità economiche degli Ordini e le relative Federazioni nazionali, nei limiti delle risorse a loro disposizione derivanti dalla riscossione dei contributi. Alla luce di tali considerazioni, nulla da osservare.

Articolo 28

(Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

Il comma 1 stabilisce che, nell'ambito dell'intervento « Servizi digitali e cittadinanza digitale » del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021, le Camere di commercio, per il tramite del gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8, comma 6, della legge n. 580 del 1993, mettono a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-*ter* del decreto legislativo n. 82 del 2005, che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.

Il comma 2, al fine di predisporre sistemi informativi necessari per la messa a disposizione del servizio di cui al comma 1, consentire l'erogazione del servizio e garantirne lo sviluppo e la manutenzione fino al 2023, prevede che entro il 6 gennaio 2022 sia stipulata una convenzione tra la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, Unioncamere e Infocamere in qualità di gestore del servizio, sentita l'AgID e la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018, che disciplina il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di

³⁷ La disposizione stralciata è stata tramutata nell'A.S. 2448-*sexies*

funzionamento, nonché la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. Agli oneri derivanti dal presente comma per la realizzazione della piattaforma, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2021, 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto interministeriale, con decorrenza dal 2024, la definizione degli oneri a carico delle imprese che usufruiscono del servizio di cui al comma 1, al fine di assicurare la remunerazione dei costi a regime per l'erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del servizio.

Il comma 3-bis, al fine di semplificare e di agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR nonché di consentire l'accelerazione degli investimenti ivi previsti, modificando l'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, prevede che i commissari nominati per ciascuna delle CCIAA siciliane non siano più soltanto *ad acta* (ovvero per implementare il previsto processo di accorpamento e ridefinizione territoriale) bensì, evidentemente, con piene competenze; puntualizza che le CCIAA siciliane indicate dalla disposizione sono nuove; impone che i citati commissari siano scelti tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle PP.AA. o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Infine, dispone la decadenza degli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma a decorrere dalla nomina dei commissari.

La RT puntualizza che gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono stabiliti, quale limite massimo di spesa, per il finanziamento della realizzazione della piattaforma, l'erogazione del servizio e la manutenzione dello stesso, da determinarsi in convenzione, in 1 milione di euro per il 2021, 6 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni di euro per il 2023. Agli oneri descritti si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1) "Servizi digitali e cittadinanza digitale" del decreto-legge n. 59 del 2021, recante il Piano nazionale complementare che concorre al finanziamento della Missione 1 Componente 1 prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che l'onere è configurato come limite massimo di spesa nell'ambito di risorse ampiamente capienti (50 milioni per il 2021 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023) e destinate proprio ad interventi in materia di servizi digitali e cittadinanza digitale.

Articolo 28-bis
(Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura³⁸, dispone che le amministrazioni pubbliche possano erogare benefici economici, a favore di persone fisiche o giuridiche, destinati a

³⁸ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, 14 dicembre 2021.

specifici acquisti da effettuarsi mediante terminali di pagamento (POS), mediante l'utilizzo della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati. La progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all'attribuzione dei benefici di cui sopra sono affidati a *PagoPa* s.p.a., società che gestisce la piattaforma, utilizzando parte dell'investimento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (di cui al D.L. 59/2021). Le amministrazioni pubbliche individuano i casi di utilizzo della piattaforma, sempre nel rispetto delle modalità di funzionamento stabilite con i DPCM di cui sopra, provvedendo con le risorse disponibili a legislazione vigente alla copertura degli oneri derivanti dall'utilizzo della piattaforma (comma 3). Il Dipartimento per la trasformazione digitale riferisce semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. Il comma 6 stabilisce che agli oneri derivanti dalla progettazione e realizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei benefici, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nell'ambito del Fondo per gli investimenti complementari del PNRR. Quanto alla copertura degli oneri di gestione e funzionamento della piattaforma, pari a 1 milione di euro per il 2022 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede ai sensi del comma 3 e, per l'eventuale parte residua, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, per la quota riferibile all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero a carico del Fondo per l'innovazione e la digitalizzazione.

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma reca una autorizzazione di spesa predisposta come tetto massimo, nulla da osservare.

Per i profili di copertura degli oneri di progettazione e realizzazione, a carico del Fondo complementare di cui al DL 59/2021³⁹ andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità libere da impegni già perfezionati a valere delle risorse iscritte sul predetto fondo.

Per i profili di copertura degli oneri di gestione e funzionamento, posto che la norma prevede in via primaria che le singole Amministrazioni dovranno provvedere avvalendosi delle sole risorse già previste nei loro bilanci, e solo per la eventuale parte residua gli oneri saranno coperti dal bilancio della presidenza del consiglio, si osserva che andrebbero in primis richiesti elementi documentativi in merito alla quantificazione degli oneri di gestione e funzionamento e alla effettiva praticabilità di tale invarianza d'oneri, fornendosi a tal fine tutti gli elementi e dati di quantificazione idonei. Inoltre, andrebbero indicate le precise coordinate contabili degli stanziamenti iscritti nel bilancio della presidenza del consiglio riferibili al Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

³⁹ In particolare l'intervento 1. Servizi digitali e cittadinanza digitale, prevede 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Articolo 29, commi da 1 a 4-bis e comma 7 **(Fondo per la Repubblica digitale)**

Il comma 1 istituisce, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, il «Fondo per la Repubblica Digitale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale.

Il comma 2 prevede che il Fondo sia destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale.

Il comma 3 demanda ad un protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di intervento del Fondo e l'individuazione delle caratteristiche, modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del medesimo Fondo. Si dispone inoltre che nel definire le modalità di intervento del Fondo debba tenersi conto del principio di omogeneità territoriale nazionale.

Il comma 4 stabilisce, inoltre, che con il protocollo d'intesa siano definite le modalità di costituzione del Comitato strategico di indirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento dello stesso. Al predetto Comitato è affidato il compito di definire le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo, nonché la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti. Il protocollo definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati. La partecipazione ai Comitati non dà diritto a retribuzioni, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4-bis, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che a decorrere dal 31 gennaio 2022 e fino alla completa realizzazione dei progetti, sia presentata annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sulla ripartizione territoriale del programma e degli interventi finanziati ai sensi del comma 2.

Il comma 7 prevede una comunicazione semestrale della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio, delle risorse utilizzate, dello stato di attuazione degli interventi e degli obiettivi conseguiti.

La RT, oltre a descrivere la norma, ribadisce che il protocollo d'intesa di cui al comma 3, con il quale sono definite le modalità di costituzione del Comitato strategico di indirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento dello stesso, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che analogamente il comma 4 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la norma dispone l'istituzione del Fondo per la Repubblica Digitale e l'alimentazione a carico delle fondazioni bancarie senza però indicarne l'onere, la relativa copertura, lo stato di previsione presso il quale sarà previsto il Fondo. In assenza di tali elementi, non risulta possibile effettuare una valutazione dell'onere recato dalla norma e della relativa copertura.

Articolo 29, commi 5 e 6 **(Fondo per la Repubblica Digitale)**

Il comma 5, come modificato in sede di esame parlamentare del provvedimento in argomento, prevede che alle fondazioni che alimentano il citato "Fondo per la repubblica digitale" sia riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 65% dei versamenti effettuati al citato fondo negli anni 2022 e 2023 e pari al 75% dei versamenti effettuati negli anni dal 2024 al 2026. Il contributo è assegnato secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano il loro impegno a finanziare i progetti in argomento⁴⁰, fino ad esaurimento delle risorse disponibili⁴¹. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al citato Fondo delle somme stanziare da ciascuna fondazione, nei termini e modalità previsti nel protocollo d'intesa. In caso di mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera, rispondono in solido tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato solo in compensazione⁴², a decorre dal periodo d'imposta nel quale è riconosciuto. Il credito può essere ceduto⁴³ previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto allo stesso, ad intermediari bancari, finanziari ed assicurativi. La cessione è esente dall'imposta di registro; al credito in parola non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il comma 6 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le procedure atte alla concessione del contributo di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito.

La RT si limita a ripercorrere le disposizioni normative contenute nell'articolo all'esame.

Al riguardo si osserva che la norma, pur legando l'assegnazione del credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse disponibili e, al comma 6, formulando l'esigenza del rispetto del limite di spesa stabilito, non ne indica l'ammontare, operando un generico rinvio alle *"risorse disponibili che vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse"* relative al Fondo costituito per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR *"Servizi digitali e cittadinanza digitale"* di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2, del D.L. n. 59 del 2021. Il meccanismo individuato dalla norma per finanziarie il contributo - che dovrebbe operare entro il limite delle risorse stanziare - non consente di determinare *ex ante* gli oneri associati alla disposizione all'esame, con la conseguente impossibilità per il Parlamento di effettuare quel necessario controllo

⁴⁰ Secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3 del presente articolo.

⁴¹ Individuate con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2, del D.L. n. 59 del 2021.

⁴² Ai sensi dell'articolo 17, del D. Lgs. n. 241 del 1997.

⁴³ Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

preventivo circa la quantità delle risorse destinate alla finalità in argomento; la qual cosa si pone in palese contrasto con quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in relazione all'obbligo, per ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri, di indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri. In via ulteriore si osserva che, non fornendo la RT alcuna informazione in merito, non è possibile effettuare alcuna valutazione in ordine all'adeguatezza ed alla congruità delle risorse che saranno individuate in futuro. Né alcun positivo riscontro può essere effettuato sul meccanismo che dovrà assicurare il rispetto del tetto di spesa (peraltro determinabile soltanto *ex post*).

In proposito si suggerisce di svolgere un approfondimento che dia conto anche della previsione di diverse percentuali di fruizione nel tempo (65% per gli anni 2022 e 2023 e 75% fino al 2026)

Inoltre nulla viene detto in merito al regime di esenzione dall'applicazione dell'imposta di registro per le cessioni del credito.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, sulla base dei dati ed informazioni disponibili, non è possibile riscontrare positivamente, per quanto di competenza, la disposizione in argomento.

Articolo 30

(Digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata)

Il comma 1 trasferisce, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che tratta della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale.

Il comma 2 stabilisce che, ove non già scaduti, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli effetti delle convenzioni previste:

- dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che disciplina la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali;
- dall'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che tratta della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale;
- dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che si occupa della Piattaforma Logistica Nazionale;
- dall'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, che tratta della diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno;
- dall'articolo 16-*ter* del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, che prevede la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici;
- dall'articolo 1, comma 583, legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stanziava fondi ai fini dell'attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica;
- dall'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che finanzia gli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale.

I commi 3 e 4 dispongono che il Ministero provveda, nei limiti delle risorse previste dai relativi stanziamenti o autorizzazioni di spesa o all'accertamento e all'erogazione al precedente soggetto

attuatore dei contributi eventualmente ancora dovuti in relazione alle attività specificamente previste dalle convenzioni stipulate, ovvero al rimborso in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi dallo stesso sostenuti e documentati, derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e strettamente afferenti le attività previste dalle citate disposizioni.

A sua volta, il precedente soggetto attuatore mette a disposizione del Ministero tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione delle convenzioni e delle disposizioni indicate, nonché quanto necessario per assicurare il funzionamento della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale.

Il comma 5, per lo svolgimento delle citate attività, attribuisce al Ministero la facoltà di avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse del citato articolo 11--*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, nel limite di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2022, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A.

Il comma 6, al fine di far fronte alle ulteriori attività derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, prevede che la società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. sia autorizzata ad assumere a tempo indeterminato 19 unità di personale non dirigenziale, con comprovata competenza multidisciplinare in materia di logistica e di logistica digitale, di cui due quadri, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. La predetta società provvede al reclutamento del personale. Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 119.000 euro per l'anno 2021 e a 1.426.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

Il comma 6-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, equipara le aree adiacenti ai porti ai fini dell'autorizzazione delle opere concernenti la realizzazione di centri intermodali ferroviari, alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che non considera alcune aree con date caratteristiche di interesse paesaggistico.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Descrizione norma	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Assunzione di 19 unità di personale – spese di personale - maggiore spesa corr.					0,09	1,09	1,09	1,09
Assunzione di 19 unità di personale – spese di funzionamento - maggiore spesa corr.					0,03	0,33	0,33	0,33
Riduzione risorse art. 5- <i>quinquies</i> d. l. n. 32/2019 - minore spesa corrente					0,12	1,43	1,43	1,43
Assunzione di 19 unità di personale – effetti indotti - maggiori entrate contributive					0,04	0,53	0,53	0,53

La RT afferma che la norma è finalizzata ad accelerare l'implementazione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale.

Con specifico riguardo alla PLN, la RT ricorda che

- l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha autorizzato, per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, rimettendo ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l'individuazione delle tipologie di intervento che possono fruire dei contributi e degli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato;
- l'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha previsto per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010, la cui autorizzazione di spesa è stata integralmente ridotta dal successivo decreto legge 27 maggio 2008, n. 93. A partire dall'anno 2012, il contributo previsto dal citato articolo 2, comma 244, è stato parzialmente ripristinato e progressivamente incrementato. In particolare, l'articolo 61 –bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 ha previsto uno stanziamento, a titolo di contributo, di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per l'anno 2013, il comma 12-terdecies dell'art. 23, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ha previsto l'ulteriore incremento dei fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, soprattutto al fine di efficientare le attività dell'autotrasporto anche con riferimento al trasporto di merci pericolose. Successivamente tale stanziamento, pari a complessivi 5 milioni di euro, è stato ridotto in conseguenza degli accantonamenti disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, l'incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma

244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di ulteriori 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

- successivamente, l'articolo 4-*bis*, del decreto - legge 29 dicembre 2016, n. 243 ha previsto, ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, uno stanziamento, a titolo di contributo, di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022;
- l'articolo 16-*ter*, decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese, ha autorizzato la realizzazione di un sistema automatico per la deteazione dei flussi di merce in entrata nei centri storici, volto alla prevenzione di fenomeni di *vehicle ramming-attack* attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN). A tal fine, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di euro per il 2019 nonché, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, legge 27 dicembre 2019, n. 160, di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021. Successivamente tale stanziamento, pari a complessivi 10 milioni di euro, è stato ridotto a complessivi 9.290.677 di euro in conseguenza degli accantonamenti disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze in forza del combinato disposto degli articoli 16 e 50 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2014, n. 50;
- l'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto un incremento dello stanziamento di cui all'articolo 4-*bis* del decreto – legge n. 243 del 2016 di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019;
- l'articolo 11-*bis* del decreto–legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha previsto un contributo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per il finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci. Infine, è intervenuto l'articolo 48, comma 4, del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76 che ha provveduto a modificare, in più parti, il citato articolo 11-*bis*.

La RT prosegue evidenziando che ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 11-*bis* del decreto–legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a stipulare con la società UIRNet S.p.A. appositi atti convenzionali, l'ultimo dei quali, datato 8 ottobre 2018, mai attuato in quanto collegato alla fruizione dei servizi della PLN.

Relativamente al valore delle convenzioni ancora in essere la RT riporta la tabella con le informazioni relative alla legge di finanziamento, l'oggetto della convenzione, gli estremi della stipula, il relativo decreto di approvazione, la scadenza, il finanziamento erogato e l'eventuale residuo ancora da erogare e attualmente disponibili sui Capitoli 7305/2, e 7264.

Legge di finanziamento	Oggetto	Convenzione	Decreto di approvazione	Scadenza	Finanziamento	Erogato	Residuo
Articolo 1, comma 456, legge 30 dicembre 2004, n.311 (10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007)	Realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione ed a ridotto impatto ambientale (piattaforma logistica nazionale - PLN)	Convenzione stipulata il 29 gennaio 2009	Decreto di approvazione del Capo dipartimento n.227/CD/09 del 22 settembre 2009 registrato dalla Corte dei Conti in data 3 novembre 2009	31.12.2018	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00
Articolo 61-bis decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 (1 milioni di euro per il triennio 2012/2014) e articolo 23 comma 12 terdecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (2 milioni di euro per l'anno 2013). Tali articoli hanno parzialmente ripristinato il contributo previsto dall'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	estensione della PLN ai porti, piastre logistiche e centri merci	I Atto alla Convenzione aggiuntivo stipulato il 24 dicembre 2012	Decreto direttoriale di approvazione n. 750 del 21 marzo 2013 registrato dalla Corte dei Conti in data 18 giugno 2013	31.12.2018	4.937.893,00	4.937.893,00	0,00
Articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (4 milioni euro per il 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016) Ulteriore incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	Integrazione della PLN mediante l'inserimento di nuove aree di sosta servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto	II Atto Aggiuntivo alla Convenzione stipulato in data 19 maggio 2014	Decreto di approvazione del Capo Dipartimento n.194 RD del 25 giugno 2014 registrato dalla Corte dei Conti in data registrato alla Corte in data 29.10.2014	31.12.2018	9.290.677,00	9.036.215,13	€ 254.461,87
Articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n.18 (5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022) Ulteriore incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	Realizzazione nodi logistici nel Mezzogiorno	Convenzione stipulata in data 25 luglio 2017	Decreto di approvazione del Capo Dipartimento n.86 del 1 agosto 2017 registrato dalla Corte dei Conti in data 11 agosto 2017	31.12.2022	30.000.000,00	4.075.601,87	25.924.398,13
Articolo 16-ter del decreto legge 20 giugno 2017, n.91 convertito in legge del 3 agosto 2017, n. 123 (0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di euro per il 2019). Ulteriore incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	Realizzazione sistemi di controllo dei flussi di traffico nei centri storici di Palermo e di Matera	Convenzione stipulata in data 6 dicembre 2017	Decreto di approvazione del Capo Dipartimento n. 205 del 19.12.2017 registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2018	31.12.2019	4.000.000,00	51.367,92	3.948.632,08
Articolo 1, comma 17, legge 27 dicembre 2019, n. 160, (2 milioni di euro per il 2020 e 2 milioni di euro per il 2021). Ulteriore incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	Realizzazione sistemi di controllo dei flussi di traffico nei centri storici di Palermo e di Matera				4.000.000,00		4.000.000,00
Articolo 1, comma 583 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019) Ulteriore incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	Copertura oneri derivanti dalla gratuità della concessione per il primo biennio	Convenzione stipulata in data 8 ottobre 2018	Decreto di approvazione del Capo Dipartimento n. 101 del 17.10.2018 registrato dalla Corte dei Conti in data 14.11.2018	31.12.2019	1.500.000,00	-	1.500.000,00
TOTALE					79.028.570,00	43.401.077,92	35.627.492,08
					Ulteriori somme da erogare		208.355,49
					Saldo		35.419.136,59
					Ulteriori somme richieste dal soggetto attuatore		292.976,77
					Saldo		35.126.159,82
Articolo 11 - bis, comma 1 del decreto - legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157	Digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, nonché per il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno.	=====	=====	=====	5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2020	=====	somme integralmete disponibili

La RT poi, oltre a descrivere i commi da 1 a 4 afferma che gli stessi hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al **comma 5**, la RT ribadisce che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità possa avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, nel limite di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000,00 annui a decorrere dall'anno 2022, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti s.p.a., che è una società *in house* del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La RT dal punto di vista finanziario, evidenzia che la quantificazione degli oneri delle convenzioni è stata effettuata avendo riguardo ai criteri stabiliti dall'Accordo di Servizio stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società R.A.M. s.p.a. del 26 giugno 2020.

Nella tabella seguente la RT riporta i valori considerati ai fini della quantificazione, rappresentando che per "Altre voci di costo", calcolate forfettariamente (9,5% del costo del personale impiegato), si intendono le spese sostenute in relazione a viaggi e spese di missione, costi assicurativi e altri costi di produzione.

Livello	Profilo	Tariffa gg/uomo(€)	N. personale	N. giornate anno	Totale	
Senior Program Manager	Appartengono a questa categoria le risorse di comprovata esperienza professionale di almeno 10 anni, ovvero le risorse che abbiano raggiunto il livello di Dirigente o Quadro o abbiano raggiunto almeno il I livello del CCNL utilizzato dalla Società e ricoprono una posizione organizzativa di Responsabile di un Settore aziendale. Tali risorse in particolare assumono la gestione e la responsabilità di programmi e progetti complessi, coordinano i diversi team di lavoro previsti, orientandoli al conseguimento degli obiettivi ed ai risultati previsti. Possiedono competenze di rappresentanza e di comunicazione con i committenti, i partner, le istituzioni e gli altri soggetti coinvolti.	686	1	96	65.856	
Program Manager	Appartengono a questa categoria le risorse di comprovata esperienza professionale di almeno 7 anni, ovvero le risorse che abbiano raggiunto il I livello o almeno il II livello del CCNL utilizzato dalla Società e ricoprono una posizione organizzativa di Referente di un Settore aziendale. Tali risorse in particolare assumono la responsabilità operativa di team di lavoro nell'ambito di programmi e progetti complessi, coordinando le risorse interne e gli specialisti. Possiedono una spiccata capacità di analisi e di soluzione di problemi.	514	2	96	98.688	
Senior Professional	Appartengono a questa categoria le risorse con esperienza professionale di almeno 5 anni, ovvero le risorse che abbiano raggiunto il II livello o almeno il III livello del CCNL utilizzato dalla Società e abbiano un'anzianità lavorativa superiore ai dieci anni. Tali risorse sono in grado di svolgere funzioni di coordinamento e di promuovere innovazioni di processo e sono dotati di competenze specifiche. Possiedono una capacità di analisi ed un'attitudine al lavoro in team.	436	3	96	125.568	
Professional	Appartengono a questa categoria le risorse che svolgono attività operative coerenti con le direttive ricevute ed i compiti assegnati dai responsabili di funzione. Possiedono un'attitudine al lavoro in gruppo.	260	14	96	349.440	
					639.552,00	
				Altre voci di costo	9,50%	60.448,00
				TOTALE (a decorrere dall'anno 2022)	700.000,00	
				TOTALE (1 mese relativo all'anno 2021)	58.333,33	

Infine, in merito al comma 6, la RT, ai fini della quantificazione degli oneri, riporta nella tabella seguente il dettaglio del personale considerato dalla disposizione unitamente agli effetti finanziari derivanti dallo stesso, sottolineando che, in maniera prudentiale, ai fini della quantificazione del costo relativo agli impiegati, si è tenuto conto della retribuzione stabilita per il 1^a livello.

		RETRIBUZIONE FISSA E CONTINUATIVA							ONERI							
INQUADRAMENTO	Unità di personale	CCNL del Commercio - Stipendio tabellare Annuo da 1.1.2020	13° e 14°	Totale Stipendio Annuo - lordo dip.	Contingenza + EDR	Altri elementi	Premio di produzione	Totale retribuzione annua - lordo dip.	Inps + altri	Inail	TFR	IRAP	Oneri totali	Costo unitario	Costo totale	
								quadro	31,14%	0,54%	6,91%	8,50%		ANNUO	ANNUO	
								inelli	30,22%							
Quadro	2	22.759,68	3.793,28	26.552,96	7.565,18	3.679,62	9.000,00	46.797,76	14.572,82	250,84	3.233,73	3.977,81	22.035,19	68.832,95	137.665,91	
1° livello	17	20.501,88	3.416,98	23.918,86	7.525,28	28,98	7.000,00	38.473,12	11.626,58	206,22	2.658,49	3.270,22	17.761,50	56.234,62	955.988,53	
	19													125.067,57	1.093.654,46	
														Spese di funzionamento	10%	109.363
														Altre spese	10.000	190.000
														Oneri accessori		52.186
														Totale		1.425.206

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 119 mila euro per l'anno 2021 e a 1.426.000 di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32. Relativamente alla predetta copertura finanziaria la RT rappresenta che le somme utilizzate risultano disponibili e non sono gravate da impegni giuridicamente vincolanti.

Infine, la RT precisa, altresì, relativamente alla destinazione delle risorse disponibili, che le stesse saranno utilizzate per le medesime finalità individuate dalle disposizioni che hanno disposto l'autorizzazione di spesa e nel dettaglio riportate nelle tabelle precedenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettere a) e b).

Al riguardo, circa la cessazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto degli effetti delle convenzioni previste e all'erogazione al precedente soggetto attuatore dei contributi eventualmente ancora dovuti in relazione alle attività specificamente previste dalle convenzioni stipulate, ovvero al rimborso in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi dallo stesso sostenuti e documentati, appare opportuno che siano fornite maggiori informazioni circa l'idoneità degli stanziamenti o autorizzazioni di spesa previsti a far fronte a tali adempimenti. In particolare, andrebbe chiarito se la cessazione anticipata delle convenzioni possa dare luogo al pagamento di penali, specificandone gli importi, e all'insorgere di eventuali contenziosi con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Inoltre, andrebbe chiarito se le risorse residuali disponibili siano sufficienti per:

- l'esecuzione delle funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili quale soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale;
- lo svolgimento delle attività in capo alla società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. nel limite di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

Ancora, circa l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 11--*bis*, comma 1, del decreto- legge 26 ottobre 2019, n. 124, andrebbe confermata l'assenza di pregiudizio per gli altri interventi già programmati e che il profilo di cassa delle spese da effettuare

sia coerente con la dinamica già scontata ai fini dei tendenziali con riguardo alle medesime risorse.

Infine, si prende atto di quanto dichiarato dalla RT, circa la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 per far fronte agli oneri per l'assunzione di 19 unità di personale non dirigenziale, da parte società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A, che le predette somme utilizzate risultano disponibili e non sono gravate da impegni giuridicamente vincolanti e non si formulano osservazioni.

Articolo 30-bis

(Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina delle spedizioni contenuta nel codice civile, valorizzando il contratto quale fonte regolativa del rapporto, intervenendo sui limiti alla responsabilità del vettore per danni alle cose trasportate e sulla disciplina dei privilegi a tutela del credito derivante dal contratto di spedizione.

In particolare, la lettera a) sostituisce l'art. 1696 del codice civile, relativo al calcolo del danno in caso di perdita o avaria delle cose trasportate. Le modifiche apportate:

- specificano che la limitazione al risarcimento dovuto dal vettore in caso di merce avariata o perduta - fissata a livello nazionale in un euro per ogni kg di merce e a livello internazionale mediante rinvio alla Convenzione di Ginevra del 1956 - si applica solo ai trasporti terrestri;
- rinviando, per i limiti al risarcimento dei danni nei trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, tanto nazionali quanto internazionali, alle leggi speciali e alle pertinenti convenzioni internazionali, e al rispetto dei presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità;
- introducono una specifica disciplina per limitare il risarcimento dovuto dal vettore a fronte di un trasporto intermodale, cioè effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa. In tali casi, infatti, quanto non è possibile stabilire in quale fase del trasporto si sia verificata la perdita o l'avaria, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà superare un euro al kg di merce, per i trasporti nazionali, e 3 euro al kg di merce per i trasporti internazionali.

La lettera b) sostituisce l'art. 1737 c.c., che definisce il contratto di spedizione, introducendovi le seguenti innovazioni:

- la possibilità per il committente (mandante) di attribuire il potere di rappresentanza allo spedizioniere. Attualmente, infatti, lo spedizioniere è un mandatario senza rappresentanza;
- la specificazione che un unico contratto di spedizione può avere ad oggetto anche la stipulazione di più contratti di trasporto con diversi vettori.

La lettera c) sostituisce l'art. 1739 del codice civile, relativo agli obblighi dello spedizioniere. Le modifiche mirano a valorizzare l'istituto del mandato e, più in generale, l'autonomia contrattuale delle parti. Si sopprime il terzo comma dell'art. 1739 che attualmente recepisce, nell'ambito della spedizione, il principio per cui il mandatario non può trarre vantaggi economici ulteriori e diversi rispetto a quelli consistenti nella retribuzione e nei compensi espressamente previsti

La lettera d) interviene sull'art. 1741 del codice civile, relativo al c.d. spedizioniere-vettore, cioè al caso dello spedizioniere che assume anche l'esecuzione del trasporto. La modifica è volta a specificare

che a fronte di perdita o avaria delle cose trasportate, si applica la disciplina sulla limitazione della responsabilità del vettore di cui all'art. 1696 c.c..

Infine, la lettera e) interviene sulla disciplina delle garanzie patrimoniali, per sostituire l'art. 2761 del codice civile, che tratta dei privilegi sui beni mobili con riferimento alla tutela dei crediti del mandatario, del vettore, del depositario e del sequestratario.

Le modifiche apportate:

- integrano il contenuto del primo comma dell'art. 2761, prevedendone l'applicazione anche ai crediti derivanti dal contratto di spedizione (attualmente la disposizione si riferisce solo al contratto di trasporto); conseguentemente, tali crediti e quelli per le spese d'imposta anticipate dallo spedizioniere, avranno privilegio sulle cose spedite finché queste si trovano presso lo spedizioniere;
- specificano che tale privilegio può essere esercitato anche sui beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché si tratti di trasporti o spedizioni che costituiscono esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
- aggiungono un comma all'art. 2761, per estendere al mandatario che abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del proprio mandante, il privilegio generale sui beni mobili del debitore che l'art. 2752 accorda allo Stato e agli enti locali per tributi diretti, IVA e tributi degli enti locali.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 30-ter

(Interoperabilità tra piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e altre banche di dati)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁴⁴, al comma 1 dispone che la piattaforma per la composizione negoziata delle crisi d'impresa sia collegata alla centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e dell'Agente della riscossione. In tal modo l'esperto indipendente, nominato dalla commissione presso la Camera di commercio e coadiutore dell'imprenditore nelle trattative con i creditori per la composizione della crisi, accede, per il tramite della piattaforma, previo consenso prestato dall'imprenditore acquisito mediante modalità telematiche dalla stessa piattaforma, alle informazioni rese disponibili dalle citate amministrazioni ed estrae la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e le parti interessate.

Il comma 2 prevede che l'esperto indipendente, nominato dalla commissione presso la Camera di commercio e coadiutore dell'imprenditore nelle trattative con i creditori per la composizione della crisi, accede, per il tramite della piattaforma, previo consenso prestato dall'imprenditore acquisito mediante modalità telematiche dalla stessa piattaforma, alle informazioni rese disponibili dalle citate amministrazioni ed estrae la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e le parti interessate.

Il comma 3 stabilisce che l'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche

⁴⁴ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, 13 dicembre 2021.

responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento

Il dispositivo non è supportato da una **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che la piattaforma prevede il coinvolgimento della Banca d'Italia - che come noto non è da considerarsi PA, nemmeno a fini di contabilità nazionale - va d'altronde considerata la circostanza che ivi si prevede la partecipazione alla gestione della piattaforma, anche di INPS (Ente pubblico non economico) e Agenzia delle entrate - riscossione (anch'esso Ente pubblico), per cui andrebbe richiesto ogni elemento informativo circa l'eventuale sostenimento di oneri previsti per la costituzione gestione dei flussi informativi della piattaforma e alla relativa copertura finanziaria, come stabilito ai sensi della legge di contabilità.

Articolo 30-quater

(Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁴⁵, reca la disciplina dello scambio di informazioni, inserite nella piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-ter, comma 1, tra imprenditore e creditori. I creditori accedono alla piattaforma e vi inseriscono le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali

La disposizione non è al momento accompagnata da **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 30-quinquies,

(Istituzione di programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁴⁶, al comma 1 prevede che sulla piattaforma telematica nazionale sia reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente, e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Il comma 2 stabilisce che se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera i 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma, tale debito risulta sostenibile, il

⁴⁵ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 15 dicembre 2021.

⁴⁶ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 15 dicembre 2021.

programma elabora un piano di rateizzazione. Il piano viene comunicato dall'imprenditore ai creditori con l'avvertimento che, se questi non manifestano dissenso entro trenta giorni dalla comunicazione, il piano si intende approvato ed è esecutivo. Vengono fatte salve le disposizioni in materia di riscossione di crediti fiscali e previdenziali e di crediti di lavoro. Rimangono inoltre ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di informazioni e dati non veritieri.

Il comma 3 demanda la definizione delle specifiche tecniche del programma informatico ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministero della giustizia ed il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il dispositivo non è al momento accompagnato da una **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nel presupposto che la costituzione e fruizione del programma informativo in questione trovi attuazione nell'ambito delle sole risorse che sono già previste dalla legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni interessate, non ci sono osservazioni.

Articolo 30-sexies ***(Segnalazione dei creditori pubblici qualificati)***

L'articolo, inserito in prima lettura⁴⁷, disciplina le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, recando disposizioni procedurali concernenti le modalità di notifica dei flussi informativi nei rapporti tra i contribuenti e l'INPS e l'Agenzia delle entrate e tra queste ultime.

In particolare, il comma 1 prevede che sia segnalato all'imprenditore e all'organo di controllo (nella persona del presidente del collegio sindacale): dall'INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e alla soglia di 15.000 euro, e, per quelle senza i predetti lavoratori, alla soglia di 5.000 euro; dall'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato per l'IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5.000 euro; dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e, per le altre società, a 500.000 euro.

Il comma 2 stabilisce che le segnalazioni di cui al comma 1 siano inviate: a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

Il comma 3 prevede che la segnalazione all'imprenditore deve contenere l'invito a chiedere la composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti.

Il comma 4 dispone che le disposizioni del presente articolo si applicano: a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022; b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022; c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

⁴⁷ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 15 dicembre 2021.

L'articolo non è al momento sostenuto da **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nel presupposto che gli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 possano trovare attuazione presso le Amministrazioni interessate potendo le stesse avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente, su cui andrebbe richiesta un'opportuna conferma, non ci sono osservazioni.

CAPO V

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZIO CIVILE

Articolo 31

(Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR)

L'articolo 31, modificato nel corso dell'esame in sede referente, dispone che i professionisti assunti a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza non sono tenuti alla cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e, se presente, possono mantenere l'iscrizione agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Viene altresì disposto che il numero minimo degli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – e non anche gli enti locali come finora previsto - possono attivare per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, per i quali sono stanziati determinate risorse, è pari a mille unità (numero che sinora costituiva invece il limite massimo).

Si prevede, infine, che anche le province e le città metropolitane, nei concorsi indetti dalle stesse, sono tenute ad assicurare che le relative prove scritte siano sostituite con prove maggiormente accessibili ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento.

Il comma 1-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, consente che nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal PNRR, al fine di accelerarne la programmazione e l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori, siano conferiti a esperti di comprovata qualificazione professionale incarichi di consulenza e collaborazione, fino al numero massimo complessivo di 15, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettere a), c) e d), del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro. Gli incarichi hanno durata non superiore al 31 dicembre 2026, cessano comunque automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del conferente e non sono cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano l'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, l'articolo 1, comma 471, della legge n. 147 del 2013 e l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 (si tratta di disposizioni di contenimento degli oneri attinenti a trattamenti retributivi corrisposti da PP.AA.).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La RT, con riguardo al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, afferma che la misura non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non interviene sul limite finanziario stabilito a legislazione vigente. La relazione illustrativa, con specifico riguardo al comma 1, lettera a), cpv. *7-quater*, evidenzia che questo consente ai professionisti assunti a tempo determinato per l'attuazione dei progetti attuativi del PNRR di ottenere il ricongiungimento dei periodi di contribuzione INPS (dovuti per la durata dei contratti PNRR) con quelli presso la cassa di appartenenza a titolo gratuito, ovvero che la contribuzione previdenziale dovuta per tali contratti sia versata, a scelta del professionista, direttamente alla cassa di appartenenza.

Al riguardo, con riferimento al comma 1, lettera a), cpv. *7-quater*, appare necessario chiarire se dalla disposizione in questione possano derivare fattori di squilibrio finanziario od oneri impliciti a carico delle casse previdenziali di appartenenza dei professionisti interessati, soggetti inclusi nel perimetro delle PP.AA. ai fini del conto economico consolidato. Ciò in ragione della gratuità della ricongiunzione riconosciuta ai professionisti, compresi quelli che, in assenza della norma in oggetto, avrebbero rinunciato in virtù dell'onere di ricongiunzione.

Non si formulano osservazioni in merito al comma 1, lettera b), nel presupposto, sul quale appare necessario acquisire conferma dal Governo, che l'applicazione, anche a province e città metropolitane, delle prescrizioni recate dall'articolo 3, comma *4-bis*, del decreto-legge n. 80 del 2021 in materia di prove concorsuali per soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), possa essere assicurata in condizioni di neutralità finanziaria, come già stimato peraltro per gli altri enti territoriali cui la disposizione era applicabile prima della presente novella.

Con riguardo al comma 1, lettera c), si rileva che le modifiche apportate all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, relative ai numeri soglia di incarichi di collaborazione conferibili dalle Regioni e dalle Province autonome per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, non incidono sugli importi delle risorse a tal fine stanziati a normativa vigente per siffatte finalità; tali importi, infatti, restano invariati e continuano ad operare, pertanto, come limiti massimi di spesa all'interno dei quali i suddetti conferimenti possono essere disposti. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma, che i limiti di spesa siano tuttora congrui rispetto al numero minimo di incarichi da conferire, atteso che di per sé l'ampliamento degli incarichi conferibili potrebbe anche essere molto cospicuo sulla base della novella in esame.

In relazione al comma *1-bis*, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che la particolare tenuità degli oneri complessivi massimi (300.000 euro annui) induce a ritenere ampiamente plausibile la sostenibilità degli stessi a valere sulle risorse di bilancio degli enti in questione, nel rispetto degli equilibri finanziari pluriennali.

Articolo 31-bis, commi 1-5
(Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno)

Il comma 1 prevede che i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai progetti del PNRR possano, in deroga alle limitazioni di spesa di personale a tempo determinato di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e all'articolo 259, comma 6, del TUEL, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto.

Fascia demografica	Percentuale
1.500.000 abitanti e oltre	0,25
250.000-1.499.999 abitanti	0,3
60.000-249.999 abitanti	0,5
10.000-59.999 abitanti	1
5.000-9.999 abitanti	1,6
3.000-4.999 abitanti	1,8
2.000-2.999 abitanti	2,4
1.000-1.999 abitanti	2,9
Meno di 1.000 abitanti	3,5

Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di «scavalco condiviso» previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini delle limitazioni alla spesa di personale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 1-bis per le attività di supporto riferite ai progetti indicati al precedente comma istituisce presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro istituisce un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza studio e ricerca. Ai relativi oneri, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 2 prevede che le suindicate disposizioni, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.

Il comma 3 introduce per i comuni la facoltà che alle assunzioni a tempo determinato in esame si applichino le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in materia di superamento del precariato.

Il comma 4, al fine di concorrere alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 2, istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con DPCM, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale

fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

Il comma 5 provvede agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, in merito alle assunzioni a tempo determinato previste dalla norma, pur se effettuabili previo riscontro del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato da parte dell'organo di revisione, si segnala che gli oneri per il personale, di natura corrente, potrebbero contribuire ad un irrigidimento del bilancio dell'ente, trattandosi di spesa difficilmente comprimibile. Tale considerazione risulta maggiormente pregnante se si considera che le predette assunzioni possono essere effettuate anche nei comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario che notoriamente presentano criticità nel conseguire il rispetto dell'equilibrio di bilancio e potrebbero non disporre di ampie manovre per individuare misure compensative all'incremento della spesa di personale, quali l'aumento delle entrate o la riduzione delle altre voci di spesa.

Con riferimento alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, andrebbe assicurata la disponibilità delle predette risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 31-bis, commi 7-9

(Agenzia per la coesione territoriale. Contratti di collaborazione con professionisti)

Il comma 7 autorizza l'Agenzia per la coesione territoriale a stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di competenza dei suddetti enti, nonché di accelerare l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027. La disposizione precisa che i contratti di collaborazione stipulati ai sensi del comma in esame non danno in nessun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia per la coesione territoriale. La misura è autorizzata nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di

euro, a valere sulle disponibilità del Programma operativo complementare al PON «Governance e capacità istituzionale 2014-2020»⁴⁸.

Il comma 8 dispone che il personale di cui al comma 7 sia selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, individui, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 6 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni.

Il comma 9 prevede che il personale di cui ai commi 7 e 8 presti assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, ivi inclusi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

L'articolo non è al momento accompagnato dalla **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che il comma 6 prevede una specifica autorizzazione di spesa da intendersi quale limite massimo per il sostenimento degli oneri relativi a i contratti di consulenza in questione, certificandone la relativa disponibilità, andrebbero comunque richiesti elementi informativi in merito alla distribuzione degli oneri nelle annualità 2022-2026 nonché l'acquisizione di elementi informativi a conferma dei fabbisogni di assistenza previsti. A tal fine, andrebbe richiesta un'esposizione degli oneri ipotizzati per ciascun contratto in relazione alla tipologia di assistenza specialistica richiesta da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale.

Per i profili di copertura, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse e l'assenza di effetti di alterazione degli impatti già previsti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 31-ter **(Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università)**

Il comma 1 demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2022, dei limiti di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e attività di rappresentanza (di cui all'articolo 6,

⁴⁸ La dotazione finanziaria del POC, originariamente pari a 247,199 milioni di euro (delibera n.47/2016), è stata successivamente integrata dapprima con la deliberazione CIPE n. 31/2019, che ha aumentato la dotazione del Programma a 294,2 milioni di euro, e poi con la deliberazione CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, che ha portato la dotazione del Programma Complementare a 739,2 milioni di euro, di cui 445 milioni sono stati destinati a dare copertura agli interventi riprogrammati sul Programma operativo nazionale (PON) «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020

commi 7 e 8, del decreto-legge n.78 del 2010) e per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi (ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95). Tale disposizione (introdotta mediante novella all'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77) è finalizzata a consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR. Al Ministero dell'università è altresì demandata la rideterminazione della consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero medesimo. Prevede che agli oneri derivanti dalla rideterminazione del fondo in questione, quantificati in 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 64, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021 (che dispone, in relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del PNRR, l'incremento del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178). Inoltre, si aggiorna l'articolo 1, comma 1050, secondo periodo, della legge n. 178 del 2020, al fine di estendere anche al personale dirigenziale (oltre che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al personale non dirigenziale) delle pubbliche amministrazioni la possibilità di entrare a far parte dell'Unità di missione istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma *Next Generation EU*. Si autorizza, inoltre, il Ministero dell'università e della ricerca ad avvalersi della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai fini della progettazione e della gestione dell'ANIS, di cui all'articolo 62-*quinquies* del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Il comma 2 specifica che l'autorizzazione conferita al Ministero dell'università e della ricerca ad avvalersi della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 è finalizzata a garantire l'attuazione degli interventi del PNRR e ad assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, secondo quanto previsto dall'art. 64, comma 6-*ter*.1, del decreto-legge n. 77 del 2021. L'avvalimento - disciplinato sulla base di specifica convenzione, anche di durata pluriennale - è funzionale: i) alla progettazione e alla gestione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS), istituita dall'articolo 62-*quinquies* del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) con l'obiettivo di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni; ii) alla digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonché alla gestione giuridica ed economica del personale.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, sul comma 1, andrebbero richiesti gli elementi di quantificazione relativi agli oneri ivi previsti a decorrere dal 2022. Nel contempo andrebbe fornita conferma delle disponibilità della riduzione di spesa indicata a compensazione.

Inoltre, dal momento che ivi si prevede altresì alla contestuale soppressione della norma vigente della legge di bilancio 2021, che riservava al solo personale "non dirigenziale" la possibilità di attivare il comando presso il dicastero dell'economia e delle finanze, andrebbero richiesti elementi in merito ai possibili effetti finanziari della disposizione, alla luce delle specifiche modalità di disciplina vigente del riparto degli oneri tra le Amministrazioni interessate (quella di "appartenenza" e quella di impiego)

dettati dagli articoli 56-58 del D.P.R. 3/1957 e dall'articolo 70, comma 12, del T.U.P.I..

Sul comma 2, andrebbero richieste conferme in merito alla invarianza d'oneri relativamente all'ivi previsto avvalimento della società dell'Amministrazione finanziaria da parte del ministero dell'Università, in relazione alla progettazione e gestione dell'ANIS.

Articolo 32 **(FormezPA)**

L'articolo reca disposizioni finalizzate all'ampliamento del novero dei soggetti istituzionali che possono fare parte dell'associazione Formez PA. A tal fine sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, prevedendo che oltre alle amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, come attualmente contemplato dal vigente comma 3, possano entrare a far parte della Associazione Formez PA anche "le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti pubblici economici".

La RT si sofferma sulla norma limitandosi a riferire che la disposizione è finalizzata all'ampliamento della compagine associativa di FORMEZ PA e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 33 **(Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni)**

L'articolo istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato "Nucleo PNRR Stato-Regioni", al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del PNRR e gli enti territoriali.

E' stabilito che per lo svolgimento delle attività del Nucleo il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di 23 unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche (con esclusione del personale scolastico e del MEF), che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo. Il predetto contingente è comprensivo delle unità di personale non dirigenziale di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, con cui sono state ripartite le unità di personale non dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento.

Il comma 5 prevede che gli incarichi dirigenziali e i comandi o i "fuori ruolo" del personale cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.

Il comma 6 prevede che al Nucleo sono assegnate le risorse di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80.

Il comma 7 stabilisce che per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, dal 1° gennaio 2022, può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente di esperti, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, entro il limite di spesa complessivo di euro 300.000. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Il comma 8 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 110.437 per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT si sofferma sulle norme, ribadendo che ivi si prevede l'istituzione del "Nucleo PNRR Stato-Regioni", struttura temporanea presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 31 dicembre 2026.

Quanto al comma 4, evidenzia che ivi si prevede che la struttura sia costituita da n.23 unità di personale composta e quantificata come di seguito:

-1 dirigente di livello generale, il cui trattamento economico è pari a euro 312.651 lordi annui.

-2 dirigenti di livello non generale, il cui trattamento economico pro capite è pari a euro 176.263 lordi annui.

Tali importi comprendono l'incremento contrattuale previsto dall'ipotesi del CCNL Area VIII 2016/2018 già sottoscritta, nonché l'incremento prudenziale del 3,78 per cento (valore medio), in virtù del rinnovo contrattuale per il periodo 2019-2021. Inoltre, relativamente al posto di funzione dirigenziale di livello generale, si rappresenta che l'importo della retribuzione di posizione variabile considerato è quello massimo previsto per gli incarichi di Coordinatori di Uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il trattamento economico riferito al posto di funzione di livello non generale è computato con riferimento alla fascia economica massima riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si è ipotizzato prudenzialmente che debba essere rimborsato l'intero trattamento economico al personale dirigenziale di prestito.

-10 unità da inquadrare nell'area A, posizione economica F1, del Comparto PCM facenti parti del contingente di cui alla tabella A del DPCM 28 luglio 2021, recante ripartizione delle unità di personale non dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. I relativi oneri sono già coperti dal predetto articolo 7 del D.L. 80/2021.

-10 unità di personale non dirigenziale appartenente ai ruoli della PCM o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, rientranti nel Comparto delle Funzioni centrali o delle Funzioni locali. Tenuto conto dello specifico ordinamento della PCM, i relativi oneri vanno coperti integralmente se personale del Comparto Funzioni locali e limitatamente al trattamento accessorio se personale del Comparto Funzioni centrali. Si è comunque ipotizzato prudenzialmente che debba essere rimborsato l'intero trattamento economico anche al personale non dirigenziale di prestito, prendendo a riferimento l'area A, posizione economica F1, del Comparto PCM, per una retribuzione pro capite di euro 66.007,04 lordi annui, comprensiva di una percentuale di incremento pari al 3,78% (valore medio) relativa all'incremento per il rinnovo contrattuale anni 2019-2021.

Sul comma 6 conferma che ivi si chiarisce che sono assegnate al "Nucleo PNRR Stato-Regioni" le risorse pari ad euro 200.000 annui per gli anni dal 2022 al 2026 di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, destinate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. I relativi oneri sono già coperti dal predetto articolo 7 del d.l. 80/2021.

Sul comma 7 prevede che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie può altresì avvalersi di esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 300.000. A tal fine è autorizzata la spesa di 300.000 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Gli oneri derivanti dall'articolo sono quindi complessivamente pari ad euro 110.437 per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 secondo la seguente tabella riepilogativa cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Qualifica	Costo unitario	Unità interessate	Onere 2021	Onere complessivo dal 2022 al 2026
Dirigente generale	312.651	1	26.054	312.651
Dirigente non generale	176.263	2	29.377	352.526
Personale non dirigenziale in prestito	66.007	10	55.006	660.070
Esperti				300.000
TOTALE	-	-	110.437	1.625.247

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.4	s	c	0,11	1,33	1,33	1,33	0,11	1,33	1,33	1,33	0,11	1,33	1,33	1,33
c.7	s	c		0,30	0,30	0,30		0,30	0,30	0,30		0,30	0,30	0,30
c.8	s	c	-0,11	-1,63	-1,63	-1,63	-0,11	-1,63	-1,63	-1,63	-0,11	-1,63	-1,63	-1,63

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 4 e 7, premesso che la RT fornisce gli elementi ed i parametri considerati nella quantificazione degli oneri, nulla da osservare.

Quanto all'effetto d'impatto atteso sui saldi di finanza pubblica, andrebbero chiarite le ragioni della mancata evidenziazione delle maggiori entrate tributarie e contributive (cd. "effetti indotti") derivanti dalla spesa di personale recata dalle norme in esame.

Sul comma 7, per quanto concerne le spese di funzionamento del Nucleo, che vengono poste a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali, andrebbero richiesti elementi documentativi a conferma della effettiva disponibilità delle risorse fino al 2026, tenuto conto che l'orizzonte pluriennale in parola eccede quello normalmente riferito alla disciplina finanziaria dei bilanci.

Sul comma 8, venendo anche ai profili di copertura, posto che la norma provvede agli oneri mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili⁴⁹, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere degli stanziamenti richiamati.

Articolo 34

(Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR)

L'articolo assegna al Ministero della transizione ecologica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un contingente di personale fino a n. 152 unità, per una spesa di 7,6 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche al fine di fornire adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonché per fornire supporto alla struttura di missione prevista dall'art. 17-*sexies* del D.L. 80/2021 per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica.

Il comma 2 specifica che gli esperti sono individuati previa valutazione dei titoli, delle competenze e dell'esperienza professionale richiesta e almeno un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica.

Il comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁵⁰, dispone la pubblicità sul sito *internet* istituzionale del Ministero della transizione ecologica, entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni medesime, degli esiti delle valutazioni selettive di cui al comma 2, dei nominativi degli esperti selezionati, dei loro curricula e delle loro retribuzioni, nel rispetto degli

⁴⁹ Capitolo 3076 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

⁵⁰ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissione, 13 dicembre 2021, pag.

obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Il comma 3 autorizza una spesa complessiva massima di 1,4 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del previsto contingente.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri di cui al presente articolo - pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 - mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando: per 4,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica); per euro 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT certifica che il comma 1 prevede che al MiTE venga assegnato, fino al 31 dicembre 2023, un apposito contingente massimo di 152 unità di personale, nel limite di spesa di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, considerando per ciascun esperto un compenso onnicomprensivo medio di euro 50.000 annui.

Sul comma 2, evidenzia che la disposizione riveste carattere ordinamentale in quanto è volta a indicare la procedura di selezione degli esperti di cui al comma 1.

Quanto al comma 3, rileva che ivi si prevede che, per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di personale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023.

A tal fine, sottolinea preliminarmente che si tratta di esigenze relative all'incremento delle spese per la cancelleria, l'acquisto di attrezzature informatiche e il potenziamento della rete informatica, il mobilio, il fitto locali, gli interventi di sanificazione, derivante dal personale di nuova assunzione.

Inoltre, precisa che ai sensi della legge n. 178 del 2020 “bilancio 2021”, sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) sui capitoli relativi all'acquisto di beni e servizi e su quelli per i sistemi informativi sono stati stanziati complessivamente 12,8 M€ circa, a fronte di una dotazione organica pari a complessive n. 907 unità ai sensi del DPCM n. 97 del 2019 (poi abrogato con il DPCM n. 128 del 2021), con un costo pro capite stimato in 14.000 euro.

Tale valore è stato preso a riferimento per stimare il maggior costo di funzionamento derivante dall'assunzione delle n. 152 unità di personale previste nella norma in esame: in particolare, la spesa ulteriore per il funzionamento è stata stimata in via prudenziale pari a 1,4 M€ con un costo unitario di 9.000 euro, tenendo conto della quota di spesa relativa a costi fissi non direttamente connessi all'entità del personale impiegato nella struttura ministeriale e delle carenze organiche per le quali sono in corso le procedure assunzionali già previste a legislazione vigente.

Conclude assicurando che l'importo indicato nella norma costituisce un limite massimo di spesa in base al quale gli oneri in argomento verranno "modulati", pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono illustrati nella tabella seguente:

	2022	2023
Comma 1	7.600.000	7.600.000
Comma 3	1.400.000	1.400.000
Totale annuo	9.000.000	9.000.000

Quanto al comma 4, evidenzia che ivi si stabilisce che agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 9.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per euro 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.1	s	c		7,6	7,6			7,6	7,6			7,6	7,6	
c.1	e	t/c						3,69	3,69			3,69	3,69	
c.3	s	c		1,4	1,4			1,4	1,4			1,4	1,4	
c.4	s	c		-4,7	-1,6			-4,7	-1,6			-4,7	-1,6	
c.4	s	c		-4,3	-7,4			-4,3	-7,4			-4,3	-7,4	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 1, andrebbero *in primis* richiesti i dati e gli elementi considerati nella quantificazione dell'onere di personale ivi indicati in euro 7.600.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

In tal senso, posto che la disposizione demanda ad un apposito decreto interministeriale la definizione della composizione del contingente ed i compensi degli esperti, non risultando possibile verificare le relative componenti di spesa, andrebbe valutata l'opportunità di una integrazione alla norma per cui si preveda un esame

parlamentare onde consentirne la verifica dei profili finanziari rispetto alle risorse previste.

Sul comma 3, in merito alla quantificazione degli oneri di funzionamento correlati alle assegnazioni di personale (indicate in euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023), alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla RT, non si formulano osservazioni.

Quanto al comma 4, venendo allo scrutinio dei profili di copertura finanziaria, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere degli stanziamenti richiamati.

Articolo 34-bis

(Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁵¹, incrementa di 100 unità il limite massimo del contingente complessivo di personale a contratto assunto dagli uffici all'estero del MAECI.

Autorizza a tal fine, una spesa di 2.178.050 euro per l'anno 2022, di 4.486.800 euro per l'anno 2023, di 4.621.400 euro per l'anno 2024, di 4.760.000 euro per l'anno 2025, di 4.902.800 euro per l'anno 2026, di 5.049.900 euro per l'anno 2027, di 5.201.400 euro per l'anno 2028, di 5.357.400 euro per l'anno 2029, di 5.518.100 euro per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.178.050 euro per l'anno 2022 e a 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che l'autorizzazione è predisposta come limite massimo di spesa, va considerato che la norma dispone però la modifica del contingente numerico complessivo previsto per il personale a contratto a t.d. presso le Ambasciate, per cui andrebbe richiesta una RT da cui sia possibile trarre elementi in merito all'adeguatezza delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni prevedibili in relazione all'incremento del numero massimo di 100 unità rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente.

⁵¹ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 13 dicembre 2021.

Quanto ai profili di copertura, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere degli accantonamenti ivi richiamati a valere dei fondi speciali previsti nel bilancio 2021/2023.

Articolo 34-ter
(Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁵², autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere un ulteriore contingente di dieci unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con decorrenza 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024, da inquadrare nell'area III posizione economica F1 nel profilo professionale giuridico incrementando a tal fine le risorse stanziare nello stato di previsione del Ministero.

Agli oneri derivanti dalla norma, pari a 409.622 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia" di cui all'articolo 58-*bis*, comma 5 del D.L. n. 124/2019.

Il comma 2 incrementa le risorse stanziare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di 423.720 euro per il 2022, di 102.541 euro per il 2023 e di 36.016 euro per il 2024, per le medesime finalità indicate al comma 1 per il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Anche agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 58-*bis*, comma 5 del D.L. n. 124/2019.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione disposta al comma 2 è formulata come limite massimo (2 milioni di euro annui dal 2021), occorre evidenziare che il comma 1 dispone l'autorizzazione di spesa alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato nel numero di n.10 unità (e non "fino a") di personale non dirigenziale, con decorrenza 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024, fornendo a tal fine anche il profilo di inquadramento (III fascia). A tale proposito, andrebbe richiesta una RT recante l'illustrazione dei dati e parametri retributivi da considerare a tal fine, onde fornire dimostrazione del grado di congruità delle risorse previste. Analogamente, sul comma 2, posto che ivi si provvede ad autorizzare un incremento delle risorse destinate alla copertura dei fabbisogni degli uffici di diretta collaborazione del medesimo dicastero del lavoro e delle politiche sociali, che si configura come limite massimo di spesa, andrebbe comunque richiesto un quadro di sintesi degli oneri previsti in relazione ai fabbisogni consuntivi e/o collaborativi aggiuntivi a quelli che troverebbero già copertura a legislazione vigente, per il personale assegnato ai citati uffici, al fine di consentire una valutazione in merito al grado di congruità.

⁵² Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 14 dicembre 2021.

Posto che la copertura è assicurata dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", di cui all'articolo 58-*bis* della legge n. 124/2019, andrebbe richiesta conferma in merito al fatto che il Comitato possa provvedere alle proprie spese di funzionamento, per le annualità 2022/2026, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse residue a valere delle risorse iscritte in bilancio, al netto delle riduzioni che si dispongono con le norme in esame. Sul punto, andrebbero in particolare fornite indicazioni in merito alla salvaguardia della copertura delle spese per il funzionamento del Comitato, relativamente alla quota riconducibile agli oneri di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità.

Articolo 35 ***(Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia)***

L'articolo reca in sintesi disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della Giustizia, con particolare riguardo:

- all'istituzione di una struttura dipartimentale per l'innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia (comma 2);
- all'incremento dei posti dirigenziali con la creazione, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale (comma 3);
- all'istituzione di una struttura per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Trattandosi di una struttura di livello dirigenziale generale, è altresì previsto l'aumento di una unità della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 (comma 4);
- alla regolazione delle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero (comma 5);
- all'autorizzazione di una spesa di euro 1.351.521 per l'anno 2022, di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.351.521 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a euro 1.674.739 per l'anno 2023, a euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (comma 6);
- allo scorrimento di graduatorie o nuove procedure concorsuali a parità di spesa, finalizzate al reclutamento di personale a tempo determinato da destinare all'ufficio del processo amministrativo (comma 7).

Viene inoltre modificata una norma sul reclutamento di personale da assegnare agli uffici del processo del distretto della corte di appello di Trento, che prevede una riserva di posti sulla base

dell'appartenenza ad un determinato gruppo linguistico, al fine di circoscriverla alla sola Provincia autonoma di Bolzano (comma 1).

Il comma 4-*bis*, inserito in prima lettura⁵³, è volto ad istituire - con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022 - presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, un ufficio di livello dirigenziale non generale di II fascia del Comparto funzioni centrali per la gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento. La disposizione incrementa quindi di una unità, la pianta organica dei dirigenti di II fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento.

La RT, certifica sul comma 1, modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n.80 convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2021, n.113. L'attuale formulazione del secondo periodo dell'articolo 14, comma 12-*bis*, del decreto-legge n.80/2021, prescrive che il bando di reclutamento per i profili di cui all'articolo 11 del decreto-legge citato, debba prevedere la riserva di posti per gruppo linguistico su base regionale, comprensiva quindi della Provincia autonoma di Trento.

Tale indicazione normativa, frutto della formulazione del periodo in oggetto, presenta profili di asistematicità rispetto al quadro generale delle norme in tema di reclutamento in ambito PNRR, per quanto attiene la disciplina generale della materia, da individuarsi nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in tema di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

L'articolo 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) prevede che: "1. Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme. 2. Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa. 3. I posti dei ruoli di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione".

Anche il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (uno dei decreti legislativi con cui sono state adottate norme di attuazione dello Statuto regionale) prevede la riserva dei posti solo per il personale delle pubbliche amministrazioni "in provincia di Bolzano" (articoli 2, 8 comma 3, e 16), e l'articolo 33 prevede testualmente: "i posti di pianta organica degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono riservati ai cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla loro consistenza quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento della popolazione").

⁵³ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di giunta e Commissioni, 15 dicembre 2021.

Pertanto la riserva dei posti è prevista dal sistema vigente per il solo personale statale in servizio “in provincia di Bolzano”, mentre la riserva per le lingue ladina e tedesca si applica ai dipendenti regionali ma non ai dipendenti statali.

In vista dell'imminente adozione del bando di concorso previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, al fine di rispettare la riguida tempistica imposta dall'agenda concordata con l'Unione europea per le attività ricomprese nel Piano nazionale per la ripresa e resilienza si impone, dunque, l'urgenza di adottare disposizioni correttive del vigente testo del secondo periodo del comma 12-*bis* del citato articolo 14, al fine di prevedere, in coerenza con il descritto quadro normativo, che la riserva di quote per gruppi linguistici si applica alle sole assunzioni per la provincia di Bolzano.

L'intervento correttivo ha lo scopo di evitare ingiustificati disallineamenti nel vigente sistema che regola la riserva di posti nelle amministrazioni statali a favore dei gruppi linguistici nel delicatissimo contesto socio-culturale dell'Alto Adige- Suedtirolo, in conformità di un consolidato assetto delle relazioni tra tali gruppi.

Il testo vigente, in assenza della proposta riformulazione correttiva, porterebbe invece ad applicare all'intero territorio regionale, e quindi anche alla provincia di Trento, una incoerente estensione della riserva in questione, idonea a comportare non solo squilibri nell'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa e delle relazioni istituzionali, ma anche a innescare, dopo il bando, prevedibili contenziosi che potrebbero evidenziare irragionevoli disparità di trattamento tra gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 3 della Carta costituzionale.

La proposta di modifica urgente lascia ferma invece la disciplina, distinta, seppur correlata a quella sulle quote di riserva, sul bilinguismo, inteso come garanzia, a favore dell'appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta, della possibilità di usare la lingua materna, quale diretta espressione di una speciale protezione costituzionale accordata al patrimonio culturale di un particolare gruppo etnico, a prescindere dalla circostanza concreta che l'appartenente alla minoranza stessa conosca o meno la lingua ufficiale.

Sotto il profilo finanziario, si rappresenta che la disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e fornisce organicità al sistema nel rispetto della tutela delle minoranze linguistiche di cui è conservato il patrimonio culturale, pertanto, la stessa non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Sul comma 2, evidenzia che ivi prevedono modifiche al d.lgs. 300/1999 tese a incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonché a garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica. A tal fine si prevede la creazione di una nuova struttura dipartimentale, con compiti in materia di servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, e finalizzata: alla gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie

dell'informazione, della comunicazione e della innovazione, alla gestione delle attività connesse all'analisi statistica e organizzativa, al coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. In particolare rispetto all'attività connessa all'analisi statistica, si prevede che il nuovo dipartimento dovrà: a) gestire la raccolta, l'organizzazione e l'analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; b) implementare le procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; c) effettuare il monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari. Inoltre, il comma 2 prevede di inserire un nuovo comma dopo il comma 3 del citato articolo 16, dove viene indicato che il Ministero della giustizia, per poter esercitare le funzioni e i compiti di cui sopra, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati riguardante i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari.

Infine, si prevede che i Dipartimenti di cui si compone il Ministero della giustizia passino da quattro a cinque.

Dal punto di vista finanziario, evidenzia che in relazione alle procedure informatizzate connesse all'attuazione della norma in esame, con particolare riferimento alla gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi ai servizi della giustizia, all'implementazione delle procedure di raccolta dei dati stessi e della relativa elaborazione statistica, nonché al monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia, si potrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che l'architettura informatica che gestisce l'inserimento, la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici, già consente, attraverso opportune integrazioni sistemiche nell'ambito degli attuali contratti di sviluppo evolutivo del settore informatico, l'accesso diretto da parte del Ministero della giustizia ai dati raccolti dagli uffici giudiziari.

Quanto al comma 3, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, la RT conferma che ivi si prevede l'incremento, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, di un posto di Capo dipartimento e un posto di vice Capo dipartimento, nonché un posto di funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento. Inoltre, si prevede la stabilizzazione della struttura di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 16, comma 12, del DPCM 15 giugno 2015, n. 84, da collocare nel dipartimento istituito ai sensi del comma 2, lett. c). Nell'ambito della predetta struttura sono istituiti due uffici dirigenziali non generali. Di conseguenza la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria è incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale.

Il nuovo Dipartimento sarà composto dai seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- Direzione Generale dei Sistemi informativi automatizzati, che transiterà dal Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria al nuovo Dipartimento, compresi gli uffici dirigenziali di livello non generale, senza determinare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato;
- Direzione generale di Statistica e analisi organizzativa, che transiterà dal Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria al nuovo Dipartimento, compresi gli uffici dirigenziali di livello non generale, senza determinare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato
- Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione, già prevista dall'attuale regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui all'articolo 16, comma 12, del d.P.C.M. 84/2015, compresi gli uffici dirigenziali di livello non generale.

Le nuove posizioni dirigenziali generali di Capo dipartimento e Vice capo dipartimento sono destinate alla nuova struttura dipartimentale, mentre una posizione dirigenziale non generale è destinata alla direzione dell'Ufficio del Capo dipartimento.

ASSETTO ATTUALE		ASSETTO PREVISTO DALLA MODIFICA NORMATIVA				
Dipartimento organizzazione giudiziaria		Dipartimento transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione				
Capo Dipartimento		(nuovo) Capo Dipartimento				
Vice Capo Dipartimento		(nuovo) Vice Capo Dipartimento				
	Ufficio del Capo Dipartimento					(nuovo) Ufficio del Capo Dipartimento
	Direzione generale personale e formazione					
	Direzione generale magistrati					
	Direzione generale bilancio e contabilità					
	Direzione generale risorse materiali e tecnologie					
	(transita) Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati					(acquisito) Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati
	(transita) Direzione generale statistica e analisi organizzativa					(acquisito) Direzione generale statistica e analisi organizzativa
	Direzione generale coordinamento politiche di coesione					(nuovo) assorbe la nuova posizione dirigenziale generale Direzione generale coordinamento politiche di coesione - (nuovo) assorbe due delle nuove posizioni dirigenziali non generali

Con riferimento al personale amministrativo di cui si comporrà il nuovo Dipartimento, si rappresenta che i relativi contingenti transiteranno dagli uffici ove attualmente prestano servizio, senza modifiche delle sedi di lavoro e avvalendosi dei beni strumentali già utilizzati dalle attuali Direzioni generali.

Per quanto premesso si rappresenta che l'istituzione del nuovo Dipartimento nell'ambito del Ministero della giustizia comporterà nuovi oneri connessi alle nuove posizioni dirigenziali generali di Capo Dipartimento, Vice Capo Dipartimento e

Direttore generale (della DG coordinamento politiche di coesione) nonché delle 3 nuove posizioni dirigenziali non generali destinate all'Ufficio del Capo Dipartimento e ai 2 uffici dirigenziali non generali della Direzione generale coordinamento politiche di coesione, quantificati in via prudenziale in euro 1.303.869 annui come rappresentato nella tabella che segue:

	Lordo dipendente da CCNL 2016-2018	Lordo dipendente (con parte fissa e retribuzione di risultato)	Aumento contrattuale del 3,78% periodo 2019-2021	Totale Lordo dipendente con aumento contrattuale del 3,78%	Previdenziale	Assistenziale	IRAP	LORDO STATO	LORDO STATO (onere unitario)	Nuove Unità	Totale onere ANNUALE
					24,2	5,68	8,5				
Capo Dipartimento	240.000,00	180.000,00			43.560,00	10.224,00	15.300,00	69.084,00	328.704,00	1	328.704,00
		60.000,00			14.520,00		5.100,00	19.620,00			
Vice Capo Dipartimento	202.549,39	173.139,62	6.544,68	179.684,30	43.483,60	10.206,07	15.273,17	68.962,83	289.149,11	1	289.149,11
		29.409,77	1.111,69	30.521,46	7.386,19		2.594,32	9.980,52			
Dirigente generale	202.549,39	173.139,62	6.544,68	179.684,30	43.483,60	10.206,07	15.273,17	68.962,83	289.149,11	1	289.149,11
		29.409,77	1.111,69	30.521,46	7.386,19		2.594,32	9.980,52			
Dirigente non generale	92.633,01	80.046,01	3.025,74	83.071,75	20.103,36	4.718,48	7.061,10	31.882,94	132.289,01	3	396.867,02
		12.587,00	475,79	13.062,79	3.161,19		1.110,34	4.271,53			
								TOTALE ONERE ANNUO			1.303.869,24

Sui profili di quantificazione del trattamento economico annuo lordo della figura del Capo Dipartimento è stato utilizzato come parametro stipendiale l'importo determinato ai sensi del D.M. del 5 dicembre 2012, il quale stabilisce che, per il personale in regime di diritto pubblico, l'ammontare complessivo annuo lordo non può essere superiore ad euro 240.000.

Inoltre, con il citato decreto 5 dicembre 2012 viene stabilito il trattamento economico annuo lordo della figura del Vice Capo Dipartimento e del Direttore generale, rispettivamente in euro 190.000 e in euro 180.000, in caso in cui l'incarico è ricoperto da personale in regime di diritto pubblico; in via prudenziale nella quantificazione dell'onere è stato considerato il parametro stipendiale relativo al personale dirigenziale contrattualizzato pari rispettivamente in euro 210.206 e in euro 96.135 comprensivo dell'aumento contrattuale del 3,78% per il periodo 2019-2021.

Riepilogo oneri:

anno 2022 (decorrenza 1° marzo 2022)	euro 1.086.558
anno 2023 e a regime	euro 1.303.869

Il comma 4 prevede l'incremento di 1 unità di dirigente generale penitenziario nell'ambito della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022.

Tale incremento si rende necessario in relazione all'attuale organigramma della Direzione generale del personale e delle risorse, composta da ben 11 uffici, che risulta troppo vasta e con gestione di materie complesse ed eterogenee, con aree di intervento a rischio (gestione del personale, concorsi, attività contrattuali, edilizia, acquisizione di beni e servizi). L'introduzione dell'unità in argomento, pertanto, consentirebbe una gestione più efficiente del personale, con la scissione delle competenze dell'attuale Direzione Generale del personale e delle risorse e l'istituzione della Direzione Generale dei beni, dei servizi e dell'edilizia penitenziaria.

Con riferimento alle 11 posizioni dirigenziali non generali di cui si compone attualmente la Direzione generale del personale e delle risorse, si rappresenta che le stesse verranno ripartite, sulla base delle relative competenze, nell'ambito delle due Direzioni generali oggetto del presente intervento.

Gli oneri stipendiali relativi alla predetta unità dirigenziale generale penitenziaria sono stati quantificati come di seguito:

DIRIGENTE GENERALE PENITENZIARIO

		onere stipendiale annuo			2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032				
ENTITA'	qualifica stipendiale	base	accessorio	TOTALE	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo			
ASSUNZIONE PRIMI DIRIGENTI	1	DIRIGENTE GENERALE CLASSE II	€ 165.596,11	€ 72.985,00	€ 238.581,11	12	€ 238.581,11	12	€ 238.581,11																				
		CLASSE III	€ 169.401,69	€ 72.985,00	€ 242.386,69				12	€ 242.386,69	12	€ 242.386,69																	
		CLASSE IV	€ 173.207,27	€ 72.985,00	€ 246.192,27							12	€ 246.192,27	12	€ 246.192,27														
		CLASSE V	€ 177.012,86	€ 72.985,00	€ 249.997,86											12	€ 249.997,86	12	€ 249.997,86										
		CLASSE VI	€ 180.818,44	€ 72.985,00	€ 253.803,44																12	€ 253.803,44	12	€ 253.803,44					
		CLASSE VII	€ 184.624,02	€ 72.985,00	€ 257.609,02																					12	€ 257.609,02		
		Totale oneri					12	€ 238.581	12	€ 238.581	12	€ 242.387	12	€ 242.387	12	€ 246.192	12	€ 246.192	12	€ 249.998	12	€ 249.998	12	€ 253.803	12	€ 253.803	12	€ 257.609	
Totale	1	totale oneri				€ 238.581	€ 238.581	€ 242.387	€ 242.387	€ 246.192	€ 246.192	€ 249.998	€ 249.998	€ 253.803	€ 253.803	€ 257.609													

Riepilogo oneri

anno 2022 (con decorrenza dal 1° marzo)	euro 198.818
anno 2023	euro 238.581
anno 2024	euro 242.387
anno 2025	euro 242.387
anno 2026	euro 246.192
anno 2027	euro 246.192
anno 2028	euro 249.998
anno 2029	euro 249.998
anno 2030	euro 253.803
anno 2031	euro 253.803
anno 2032 e a regime	euro 257.609

Con particolare riferimento alla sostenibilità della copertura finanziaria a decorrere dall'anno 2023 attraverso la riduzione delle risorse iscritte sul "Fondo efficienza", rappresenta che in sede di quantificazione delle risorse necessarie alla riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria di cui all'articolo 21-*quater* del DL 83/2015, il calcolo era stato fatto su un differenziale stipendiale di circa 3665 euro pro-capite, per una platea di circa 7.000 unità di personale potenzialmente riqualificabile. Tale contingente si è progressivamente ridotto a seguito del collocamento in quiescenza del personale, soprattutto negli ultimi 2 anni per effetto della c.d. "Quota 100".

Considerato che negli ultimi 5 anni sono state accertate cessazioni per oltre 500 unità di personale (delle 7.000 inizialmente previste) e applicando il differenziale di 3.665 euro pro-capite annuo, il risparmio sul Fondo di cui all'articolo 1 comma 96 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 può essere quantificato in misura pari 1.832.500 euro all'anno.

Inoltre si assicura che l'espletamento delle attività, di cui al presente articolo, non darà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia, U.d.V. 1.2 - Giustizia civile e penale – CDR "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" – Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" – capitolo 1501, che reca uno stanziamento di €. 45.993.808 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, nonché sul capitolo 7203, che reca uno stanziamento di €. 193.333.667 per l'anno 2021, di €. 165.271.036 per l'anno 2022 e di €. 137.604.864 per l'anno 2023.

Riepilogo complessivo oneri:

anno 2022 (decorrenza dal 1° marzo)	euro 1.285.376
anno 2023	euro 1.542.450
anno 2024	euro 1.546.256
anno 2025	euro 1.546.256
anno 2026	euro 1.550.061
anno 2027	euro 1.550.061
anno 2028	euro 1.553.867
anno 2029	euro 1.553.867
anno 2030	euro 1.557.672
anno 2031	euro 1.557.672
anno 2032 e a regime	euro 1.561.478

Il comma 4-*bis* e la riformulazione del comma 6 disposti all'esito della prima lettura, sono al momento sprovvisti di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non aggiornato espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.2-3	s	c		1,29	1,54	1,55		1,29	1,54	1,55		1,22	1,54	1,55
c.2-3	e	t/c						0,62	0,75	0,75		0,62	0,75	0,75
c.6	s	c		-1,29				-1,29				-1,29		
c.6	s	c			-1,54	-1,55			-1,54	-1,55			-1,54	-1,55

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 2-3, posto che i dati e parametri esposti dalla RT in merito alla quantificazione della spesa, sono puntualmente verificabili, non ci sono osservazioni. Parimenti, circa la ridefinizione delle funzioni del Ministero della giustizia disposta dal comma 2, alla luce di quanto evidenziato dalla RT, non ci sono osservazioni.

Inoltre, anche in merito all'assetto organico del nuovo Dipartimento, dal momento che la RT quantifica i relativi oneri, con riferimento specifico alla creazione di 3 nuove posizioni dirigenziali generali e di n. 3 nuove posizioni dirigenziali non generali, precisando altresì che, anche con riguardo al personale amministrativo di cui si comporrà il nuovo Dipartimento, i relativi contingenti transiteranno dagli uffici ove attualmente prestano servizio, senza modifiche delle sedi di lavoro e avvalendosi dei beni strumentali già utilizzati dalle attuali Direzioni generali, nulla da osservare.

Sui commi 4 e 5 in relazione all'incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario ivi previsto di 1 unità di dirigente generale penitenziario, prendendo atto degli elementi dalla RT ai fini della determinazione del relativo onere, si evidenzia che il suddetto incremento è parte di un più vasto intervento, previsto

dalla norma, volto a istituire un'apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Pertanto, andrebbero richiesti elementi in merito ai profili organizzativi e funzionali relativi all'istituenda nuova direzione generale, al fine di escludere l'insorgere di ulteriori effetti onerosi.

In merito al comma 4-*bis*, posto che la norma prevede l'istituzione dal 1° luglio 2022 di un ufficio di livello dirigenziale non generale di II fascia, andrebbero richiesti dati concernenti gli oneri annui complessivi lordi, fornendo l'indicazione degli elementi stipendiali distintamente da quelli accessori.

Circa lo scrutinio dei profili di copertura finanziaria, venendo anche al comma 6, posto che la disposizione fa fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014 (Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario)⁵⁴, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva sussistenza di risorse disponibili a valere sul predetto Fondo anche per gli anni successivi al 2023, in considerazione della natura permanente dell'onere oggetto di copertura, e fornisca una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Articolo 35-bis

(Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura con il parere favorevole del rappresentante del Governo prevede che i capi degli uffici giudiziari, entro il 31 gennaio di ogni anno, debbano redigere un programma per la gestione anche dei procedimenti penali pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore essenzialmente ordinamentale delle novelle apportate alle disposizioni vigenti per la velocizzazione dei procedimenti giudiziari, non ci sono osservazioni.

⁵⁴ Si rammenta che l'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014 ha istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, che - sulla base del decreto di ripartizione in capitoli del vigente bilancio dello Stato - reca per l'anno 2023 uno stanziamento pari a 14.679.518 euro

Articolo 35-ter

(Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concorsuale)

Il comma 1 prevede che il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale e, a tale fine, è tenuto a frequentare, in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magistratura nella materia concorsuale.

Il comma 2 stabilisce che l'assolvimento agli obblighi di formazione e di aggiornamento costituisce specifico indicatore della capacità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalità.

Il comma 3 dispone che in caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l'aggiornamento in conformità a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia.

Il comma 4 stabilisce che al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno cinque anni presso lo stesso ufficio giudiziario è assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso ordinari per il trasferimento ad altro ufficio.

Il comma 5 prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione concernenti il comma 1, posto che la norma si limita a prevedere specifici obblighi di formazione e aggiornamento a carico dei giudici delegati delle procedure concorsuali, andrebbe chiarito se da ciò non siano ipotizzabili anche effetti d'oneri in relazione ai fabbisogni che dovranno sostenersi da parte della Scuola della Magistratura per l'espletamento dei relativi corsi.

Sui commi 2-5, nulla da osservare.

Articolo 36

(Potenziamento dell'unità per la semplificazione)

L'articolo, alle lettere a)-c), reca alcune disposizioni per il potenziamento dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, già incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente ridenominata Unità per la semplificazione.

Alla lettera d) prevede che la dotazione organica dell'Unità per la semplificazione sia costituita da 1 figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, individuata tra figure anche estranee alla pubblica amministrazione (tale incarico non è previsto nell'attuale organico dell'Unità), e da 3 figure dirigenziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione, e da un

contingente di 7 unità di personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri, mantiene il trattamento economico fisso e continuativo in attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica amministrazione in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Dell'Unità fanno parte inoltre non più di 5 esperti e 15 componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per l'attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica amministrazione.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, lettera d), pari a euro 22.732 per l'anno 2021 e a euro 136.388 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT, certifica che l'intervento legifica l'attuale assetto dell'Unità per la semplificazione istituita dal DPCM 12 giugno 2013, attuativo del vigente articolo 1, comma 22-*bis*, del DL 181/2006, il quale prevede già n. 4 dirigenti di II fascia, incrementando l'organico ivi previsto con un posto di funzione dirigenziale di livello generale ed al contempo riducendo da quattro a tre il contingente di posti di livello dirigenziale non generale. Resta confermato per le restanti figure previste dal comma 1, lettera d), l'organico previsto dal richiamato DPCM 12 giugno 2013.

Pertanto, i maggiori oneri derivanti dall'intervento, tenuto conto dell'attuale assetto di cui al richiamato DPCM sono dunque relativi alla differenza di trattamento economico derivante dall'incremento di un dirigente di prima fascia con funzioni di coordinatore - pari a euro 312.651 lordi annui e dal decremento di un dirigente di seconda fascia - il cui trattamento economico risulta pari a euro 176.263 lordi annui. Tali importi comprendono l'incremento contrattuale previsto dall'ipotesi del CCNL Area VIII 2016/2018 già sottoscritta, nonché l'incremento prudenziale del 3,78 per cento (valore medio), in virtù del rinnovo contrattuale per il periodo 2019-2021. Inoltre, relativamente al posto di funzione dirigenziale di livello generale, si rappresenta che l'importo della retribuzione di posizione variabile considerato è quello massimo previsto per gli incarichi di Coordinatori di Uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il trattamento economico riferito al posto di funzione di livello non generale è computato con riferimento alla fascia economica massima riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A tali maggiori oneri, quantificati in euro 22.732 per l'anno 2021 e in euro 136.388 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese/maggiori entrate correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.1	s	c	0,02	0,14	0,14	0,14	0,02	0,14	0,14	0,14	0,02	0,14	0,14	0,14
c.1	e	t/c					0,1	0,07	0,07	0,07	0,1	0,07	0,07	0,07
c.2	s	c	-0,02	-0,14	-0,14	-0,14	-0,02	-0,14	-0,14	-0,14	-0,02	-0,14	-0,14	-0,14

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che gli oneri derivanti dalla disposizione appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

Sui profili di copertura finanziaria, posto che agli oneri derivanti dal potenziamento dell'organico dell'Unità per la semplificazione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), appare necessario che il Governo confermi l'effettiva capienza del Fondo in parola a fronte dell'onere ivi previsto, escludendo altresì che dal suo utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati, a decorrere dal 2021, a valere delle medesime risorse.

Articolo 36-bis

(Potenziamento del tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il Giubileo 2025)

L'articolo aggiorna il comma 645 dell'art. 1 della L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) al fine di innalzare rispettivamente da due a tre senatori e tre deputati il numero dei rappresentanti del Parlamento che fanno parte del tavolo istituzionale avente il compito di coordinare le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025.

La norma è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che l'aumento del numero dei parlamentari partecipanti all'organismo non determini riflessi d'oneri per il funzionamento del medesimo, la cui attività troverà copertura nell'ambito delle risorse già previste dalla normativa vigente.

Articolo 36-ter

(Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'articolo 36-ter, introdotto in sede referente, modifica il decreto-legge n. 77 del 2021 in tema di *governance* del PNRR per la parte relativa al coordinamento tra organi centrali e regioni. In particolare, si prevede, da un lato, che i Presidenti di Regioni e Province autonome partecipino ai Comitati interministeriali per il digitale e per la transizione ecologica allorché siano esaminate questioni che riguardano quella Regione o Provincia; dall'altro, che la Segreteria tecnica opera in

raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie per gli interventi di interesse delle Regioni e Province autonome, sentita la Conferenza delle Regioni.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 37

(Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

La norma nel modificare l'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istitutiva della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, prevede che la Commissione sia formata da dodici componenti in luogo degli undici previsti dalla norma previgente e che il componente aggiuntivo sia designato dall'Autorità politica delegata in materia di coesione territoriale.

La RT afferma che l'articolo 1, comma 30, della legge 208/2015 prevede espressamente che ai componenti della Commissione in oggetto non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese; ne consegue che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 38

(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco)

Il comma 1 conferma in carica, nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, e comunque fino al 28 febbraio 2022, i componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nominati con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018.

Il prospetto riepilogativo non considera l'articolo.

La RT afferma che la norma, in quanto misura di semplice proroga del funzionamento delle Commissioni in esame, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto al funzionamento già in corso, atteso che in continuità con quanto già previsto dall'articolo 19, comma 8, del decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, agli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione unica si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettere *b*), *c*) e *c-bis*) del decreto-legge n. 269 del 2003 (si tratta delle risorse apprestate per gli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'AIFA e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED)).

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 38-bis
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

Il comma 1, al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, condiziona l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge n. 24 del 2017 all'assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce della natura ordinamentale della disposizione.

Articolo 38-ter
(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)

Il comma 1, aggiungendo il comma 2-bis all'articolo 56 del decreto-legge n. 77 del 2021, prevede che per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 (programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e programmi di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico) il Ministro della salute promuova e stipuli appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordini la successiva attuazione.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce della natura procedimentale della disposizione.

Articolo 38-quater
(Riduzione dei termini per l'accesso alle terapie per pazienti con malattie rare)

Il comma 1, al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla missione 6 – salute e politiche sociali, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi terapeutici innovativi in tutto il territorio nazionale e a garantire un più elevato livello di salute, nonché al fine di accelerare il procedimento per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri, nel rispetto di termini perentori in tutte le regioni, integrando l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 2012, stabilisce che il già previsto aggiornamento semestrale dei prontuari terapeutici ospedalieri e di ogni altro strumento analogo regionale (elaborato allo scopo di razionalizzare l'impiego dei farmaci da parte di strutture pubbliche, di consolidare prassi assistenziali e di guidare i clinici in percorsi diagnostico-terapeutici specifici) deve essere effettuato entro due mesi nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento,

ciascuna regione è tenuta a indicare, con deliberazione della giunta regionale, i centri di prescrizione di farmaci con nota AIFA o piano terapeutico.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare dinamiche di spesa lievemente più accelerate rispetto a quelle scontate a legislazione vigente, perlomeno con riferimento alle fattispecie nelle quali i nuovi farmaci colmino una carenza ovvero siano più onerosi di quelli già prescritti per le patologie in questione, al netto di eventuali risparmi che si dovessero in tal modo realizzare nella gestione complessiva dei pazienti con terapie rare (ad esempio, per la riduzione od eliminazione di cure di supporto, sintomatiche o palliative).

Articolo 38-quinquies

(Disposizioni per il potenziamento della ricerca biomedica nell'ambito della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

Il comma 1, al fine di attuare le azioni previste dalla Missione 6 del PNRR relative all'innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN e per il potenziamento del sistema della ricerca biomedica, attribuisce ad un decreto del Ministro della salute la definizione dei criteri e delle modalità per il sistema di valutazione tra pari, *Peer Review*, dei progetti *Proof of Concept* (PoC), e dei progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, nonché dei criteri per la remunerazione delle attività dei revisori e dei componenti del *panel* scientifico di valutazione dei predetti progetti.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000 euro per le attività funzionali al processo valutativo, nei limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per i bandi afferenti ai predetti progetti, a valere sui finanziamenti previsti dall'investimento 2.1 della Missione 6, componente 2 del PNRR.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si osserva che non vengono forniti dati che consentano di riscontrare la quantificazione indicata, che peraltro appare plausibile. Nulla da osservare per i profili di copertura, atteso che le risorse destinate alla valorizzazione e al potenziamento della ricerca biomedica del SSN nell'ambito dei finanziamenti riconducibili al PNRR sono rappresentate da sovvenzioni, come risulta dall'apposito Allegato alla decisione del Consiglio con cui è stato approvato il PNRR dell'Italia.

Si osserva che non sono indicate le annualità in cui verranno sostenuti gli oneri.

Articolo 39

(Inviato speciale per il cambiamento climatico)

L'articolo, alle lettere a) e b), novella parzialmente l'articolo 17-*novies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, limitando la possibilità di conferire l'incarico di Inviato speciale per il cambiamento climatico esclusivamente ai dipendenti di

amministrazioni pubbliche di livello dirigenziale e non più anche tra soggetti alle stesse estranei. All'Inviato speciale, inoltre, non viene riconosciuto, per lo svolgimento delle relative funzioni, alcun compenso oltre a quello in godimento; mentre allo stesso viene confermata, rispetto al testo previgente, la corresponsione del trattamento di missione. Si modifica l'autorizzazione di spesa portandola a euro 111.620 per l'anno 2021, euro 211.620 per l'anno 2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023 (a fronte della precedente autorizzazione di euro 250.000 per il 2021, euro 350.000 per il 2022 ed euro 250.000 per il 2023).

La RT rileva che la disposizione comporta minori oneri per la finanza pubblica pari a euro 138.380 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, corrispondenti al compenso del commissario, come quantificati ai sensi dell'articolo all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, richiamato dal primo periodo del comma 3 dell'articolo 17-*novies* del decreto-legge n. 80 del 2021, nel testo attualmente vigente, che non è più contenuto nel succitato comma 3 come novellato dalla disposizione in esame.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Art.39	s	c	-0,14	-0,14	-0,14		-0,14	-0,14	-0,14		-0,14	-0,14	-0,14	
Art.39	e	t/c					-0,07	-0,07	-0,07		-0,07	-0,07	-0,07	

Al riguardo, in considerazione dei dati e i parametri forniti dalla RT, ai fini della quantificazione del suddetto importo, appaiono coerenti con quelli riportati dalla relazione tecnica relativa al D.L. n. 80/2021 con riferimento all'art. 17-*novies*, non ci sono osservazioni.

Peraltro, si evidenzia che la modifica di tale disposizione sopprime il riferimento al collocamento fuori ruolo o in comando, aspettativa o altra analoga posizione - con corrispondente indisponibilità del posto nella dotazione organica di provenienza "equivalente" dal punto di vista finanziario - relativo al dipendente pubblico nominato Inviato speciale. Si segnala, pertanto, che il venir meno di tale riferimento consentirebbe in linea di principio, durante il periodo di operatività dell'Inviato speciale, la copertura nell'ambito dell'amministrazione di provenienza della posizione dirigenziale resasi vacante in ragione della sua nomina.

Articolo 40

(Razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile universale)

L'articolo semplifica il procedimento di programmazione del sistema del servizio civile universale, eliminando - tra piano triennale ed attuativi programmi d'intervento - il momento 'intermedio' dei piani annuali, la cui previsione è ora soppressa. Prevede, inoltre, che i singoli programmi d'intervento siano approvati in forma 'semplificata' ossia con decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria.

La RT sottolinea che le modifiche proposte sono funzionali ad una razionalizzazione ed accelerazione del procedimento di reclutamento dei giovani operatori del Servizio civile universale, attualmente disciplinato dal d.lgs. n. 40/2017. L'intervento normativo è finalizzato, da un lato, a ridurre il numero di procedimenti attualmente in essere nell'ambito del Sistema di servizio civile universale e, dall'altro, a razionalizzare e migliorare la qualità della programmazione degli interventi.

Il primo obiettivo, ovvero la riduzione del numero dei procedimenti, è conseguito mediante l'eliminazione del procedimento finalizzato alla redazione e approvazione dei Piani annuali. Detta modifica non incide sulla possibilità di modificare o adeguare i Piani triennali in quanto è stata salvaguardata (vedasi la modifica di cui al comma 1 dell'articolo 4 del d.lgs. 40/2017) la facoltà di intervenire con un aggiornamento del Piani triennale di programmazione, laddove richiesto da valutazioni contingenti o da esigenze attuative dell'indirizzo indicato dall'autorità politica delegata in materia.

Il contenuto degli attuali Piani annuali potrebbe confluire, quindi, per gli aspetti sopraggiunti e ritenuti qualificanti, nell'eventuale documento di aggiornamento del citato Piani triennale, e riflettersi, dal punto di vista del corretto ed efficiente impiego delle risorse, nel Documento di programmazione economico finanziaria, di cui all'articolo 24 del d.lgs. 40/2017, che ha cadenza annuale.

La stessa *ratio* si potrebbe individuare nell'eventuale previsione - mediante modifica della normativa secondaria o in via amministrativa - di un avviso per la presentazione di programmi di intervento pubblicato con cadenza triennale e finalizzato a valutare i suddetti programmi presentati da soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale.

Conseguentemente, in luogo dell'attuale avviso annuale di cui all'articolo 5, comma 5 del d.lgs. 40/2017 - per il quale sono previsti dal DPCM del 16 luglio 2010, n. 142, termini di conclusione del procedimento pari a 180 gg per ogni anno - si potrebbe prevedere ogni triennio la pubblicazione di un solo avviso che determina una razionalizzazione della onerosa attività amministrativa di selezione dei programmi/progetti che impegna il Dipartimento per circa 6 mesi all'anno.

In tal modo detta attività amministrativa potrebbe essere ridotta di due terzi proprio in ragione della sostituzione dell'avviso annuale con l'avviso triennale per la cui conclusione sarebbero previsti gli stessi termini.

Inoltre, la previsione di un avviso triennale sarebbe coerente con gli obiettivi e i termini assunti nella programmazione, anch'essa triennale, del servizio civile universale (articolo 4 d.lgs. 40/2017): in tal modo l'orizzonte temporale triennale diventerebbe il parametro sia della programmazione che della realizzazione degli interventi, consentendo una migliore verifica degli obiettivi, in termini *di input, di output e di outcome*.

La presentazione di programmi triennali potrebbe determinare anche un miglioramento della qualità dei programmi di intervento sottoposti a valutazione,

considerato che potrebbero essere inseriti, mediante opportuna revisione della normativa secondaria, elementi di premialità per quei programmi che offrano migliori performance e maggior coerenza con gli obiettivi fissati in sede di programmazione nell'arco temporale triennale.

Il procedimento di selezione e di avvio dei volontari rimarrebbe sostanzialmente invariato rispetto al precedente regime.

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o ulteriori a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione degli elementi forniti dalla RT circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 40-bis

(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza)

L'articolo autorizza ANPAL Servizi Spa a prorogare i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome per svolgere fino al 30 aprile 2022 le attività di assistenza tecnica per garantire il funzionamento del reddito di cittadinanza. La suddetta proroga avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, posto che la norma, nel disporre l'autorizzazione in favore di ANPAL servizi spa per la proroga dei contratti a t.d. in corso, per non più di sei mesi, andrebbe confermato che tale disposizione trovi adeguata copertura finanziaria a valere delle risorse specificamente previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego.

In tal senso, andrebbe fornita una RT recante l'illustrazione degli oneri previsti per il la proroga fornendosi anche specifiche indicazioni in merito alla platea ed ai profili di inquadramento retributivo e, per i profili di copertura, assicurazioni in merito alle disponibilità esistenti in relazione alla autorizzazione di spesa di cui al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto legge n. 4/2019 - che autorizza 304 milioni dal 2021 - a fronte dei fabbisogni di spesa già attesi per il 2022, in relazione ai reclutamenti a tempo indeterminato ivi previsti dalla norma. Sul punto, andrebbero richieste indicazioni circa il relativo avanzamento della procedura concorsuale prevista.

TITOLO III

GESTIONI COMMISSARIALI, IMPRESE AGRICOLE, E SPORT

CAPO I

GESTIONI COMMISSARIALI E ALITALIA

Articolo 41

(Comprensorio Bagnoli-Coroglio)

Il comma 1 modifica l'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, relativo alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio. In particolare:

- si introduce il comma 10-*bis*, prevedendo che il Commissario straordinario proponga al Presidente del Consiglio dei ministri iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi qualora emergano atti di opposizione da parte di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso;
- si introduce il comma 11-*bis*, prevedendo che il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, sia individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il Commissario è nominato a titolo gratuito con DPR, mediante il quale è definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, composta da un contingente massimo di personale pari a 10 unità di livello non dirigenziale e 2 unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, l'articolo 11-*ter* del DL 44/2021 che stabilisce che il personale sia posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, dal 2022 al 2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di

un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di 544.213 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili. Il Commissario può avvalersi delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico. Il Commissario può altresì avvalersi di altri soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici e società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso, con DPCM si provvede alla conseguente riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore in relazione agli interventi trasferiti;

- si modifica il comma 13 includendo nell'ambito della cabina di regia anche un rappresentante del Ministro della cultura e prevedendo che possano essere sentite associazioni, comitati e altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi;
- si modifica il comma 13-*bis*, prevedendo che nell'ambito del programma di rigenerazione urbana si possa procedere alla valutazione integrata della valutazione ambientale strategica (VAS) con la valutazione di impatto ambientale (VIA);
- si introducono i commi 13-*bis*.1 e 13-*bis*.2, prevedendo che il Soggetto attuatore rediga e trasmetta al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area interessata, approvato dal Commissario. In caso di mancata trasmissione del cronoprogramma nonché di mancato rispetto dello stesso, il Commissario dispone la riduzione dei compensi spettanti al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento. In caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione del programma, o di suoi stralci, nonché qualora sia messo a rischio, il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario, informata la cabina di regia, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società in controllo pubblico o di altre amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti compensi. In caso di gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, può proporre la revoca dell'incarico di Soggetto attuatore;
- si introduce il comma 13-*quinqies*, prevedendo che per gli interventi relativi alle aree del comprensorio Bagnoli-Coroglio si applichino le procedure speciali di semplificazione e accelerazione di cui al DL 77/2021.

Il comma 2 dispone che entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, il Soggetto attuatore consegni al nuovo Commissario il quadro degli interventi già realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con indicazione del Codice Unico di Progetto, dei relativi costi e fonti di finanziamento, nonché le criticità emerse nella realizzazione degli interventi previsti.

Il prospetto riepilogativo non aggiornato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Descrizione norma	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Oneri di personale struttura Commissario Comprensorio Bagnoli-Caroglio- maggiore spesa corrente	0,06	0,35	0,35	0,35	0,06	0,35	0,35	0,35
Oneri di personale struttura Commissario Comprensorio Bagnoli-Caroglio – Effetti riflessi - maggiori entrate contributive					0,03	0,17	0,17	0,17
Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili- minore spesa corrente	0,06	0,35	0,35	0,35	0,06	0,35	0,35	0,35

La RT non aggiornata afferma che le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g) non comportano oneri trattandosi di norme di carattere ordinamentale.

Per quanto concerne la lettera c) gli oneri riferiti alla struttura di supporto del Commissario, sono stimati considerando un costo per il trattamento accessorio del personale pari a 21.309 € (lordo stato) annui per ognuno dei dipendenti e 66.903 € (lordo stato) per ognuno dei dirigenti.

Ai fini del calcolo degli oneri nel 2021 si ipotizza che la struttura sarà operativa a partire del mese di novembre, pertanto si considerano gli ultimi 2 mesi dell'anno.

Costi del personale	2021 (2 mesi)	2022	2023	2024	2025
10 Dipendenti	35.515 €	213.090 €	213.090 €	213.090 €	213.090 €
2 Dirigenti	22.301 €	133.806 €	133.806	133.806	133.806
Totale	57.816 €	346.896	346.896	346.896	346.896

La RT precisa, in relazione alle disposizioni di cui al comma 11-*bis*, dodicesimo periodo, che possono escludersi duplicazioni di costi poiché la norma espressamente prevede che in caso di sostituzione per singoli interventi, si provveda alla conseguente riduzione dei compensi riconosciuti al soggetto attuatore, con conseguente trasferimento delle predette somme al nuovo soggetto incaricato. Lo stesso dicasi per le sostituzioni in caso di inadempienza previste dai commi 13-*bis*.1 e 13-*bis*.2.

Per quanto concerne gli oneri riferiti al funzionamento della struttura la RT non ipotizza spese ulteriori posto che il Commissario, nella persona del sindaco pro tempore, in forza delle disposizioni approvate potrà avvalersi delle strutture e degli uffici comunali.

Al riguardo, in merito alla facoltà concessa al Commissario, di avvalersi delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico, andrebbero forniti chiarimenti:

- in merito alla possibilità che gli eventuali adempimenti, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, da parte degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Napoli e dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche siano sostenibili da dette strutture nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- circa l'eventuale onerosità delle convenzioni con altri soggetti a controllo pubblico e la disponibilità delle risorse cui farvi fronte.

Articolo 42 **(Città di Taranto)**

L'articolo interviene con diverse modifiche all'articolo 1 del D.L. 129/2012 che reca disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

La lettera a) del comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 1 del D.L. 129/2012, al fine di estendere da un anno a tre anni la durata del mandato del Commissario straordinario, prorogabili fino al 31 dicembre 2023.

La lettera b) del comma 1 provvede, altresì, a modificare il comma 1 dell'art. 1 del D.L. 129/2012, aggiungendovi ulteriori periodi, al fine di dotare il Commissario straordinario di una struttura di supporto. Nello specifico, è prevista l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario. Tale struttura risulta composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale, e una unità di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche. In relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale, si prevede l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 11-ter del D.L. 44/2021, pertanto: il personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. Si prevede altresì che all'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.

Il comma 2 prevede la possibilità che, fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro per gli affari regionali promuova iniziative di impulso e coordinamento degli enti territoriali nelle sedi istituzionali del confronto tra Governo, regioni ed enti locali. Il comma 3 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo nel caso in cui il soggetto inadempiente non sia un ente territoriale. Il comma 4 prevede che il Consiglio dei ministri eserciti i poteri sostitutivi in tutti i casi in cui si verificano situazioni o eventi che ostacolano la realizzazione dei progetti del PNRR e che non risultino rapidamente superabili. Il comma 5 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del soggetto cui sono stati conferiti, con particolare riguardo all'adozione degli atti mediante

ordinanza motivata comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'art. 5. Il comma 6, infine, stabilisce l'estraneità della Presidenza del Consiglio e delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Si prevede che di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondano, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono inoltre posti a carico de soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Si prevede infine che agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura commissariale si provvede, in via di provvisoria attuazione, nel limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190⁵⁵.

La RT certifica che la norma si rende necessaria in ragione della complessità e difficoltà degli interventi da attuare per i quali è urgente garantire al Commissario continuità di azione nel tempo insieme alla possibilità di agire con il supporto di una struttura dedicata alle sue dirette dipendenze. All'interno di questa struttura, infatti, potrebbe individuare i Responsabili Unici del Procedimento (RUP) per gli interventi di diretta competenza.

Dalla ricostruzione riportata nella tabella che segue, emerge come gli interventi per i quali il Commissario risulta stazione appaltante sono consistenti e, escludendo i due sostanzialmente già conclusi, richiedono una immediata ripresa dei lavori per la quale è necessario nominare un RUP o, nei casi più critici, procedere ad una riprogrammazione delle risorse finanziarie.

Articolo 43

(Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive)

Il comma 1 modifica l'articolo 5 del decreto-legge n. 111 del 2019, relativo al Commissario nominato per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2003/2077, in materia di discariche abusive. In particolare:

- si modifica il comma 1, escludendo i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario unico, ai sensi del successivo comma 3-*bis*, dalla corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario;
- si introduce il comma 1-*bis*, prevedendo che le funzioni e le attività del Commissario unico siano estese, su richiesta delle singole regioni, agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché, su richiesta del Ministero della transizione ecologica, agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali siano stati già

⁵⁵ Il Fondo in esame è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3076), per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. La norma ne prevede la ripartizione annuale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Nel bilancio per il 2021-2023, il Fondo presenta una dotazione di 645,2 milioni per il 2021, 383,5 milioni per il 2022 e di 431,8 milioni per il 2023. Da ultimo il D.L. 41/2021 ha incrementato il citato Fondo di 550 milioni per il 2021.

previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico;

- si modifica il comma 3, incrementando da 12 a 15 unità il numero massimo dei componenti la struttura di supporto del Commissario;
- si introduce il comma 3-bis, prevedendo che il commissario possa avvalersi fino a un massimo di tre subcommissari, individuati tra i componenti della struttura di supporto, che operano sulla base di specifiche deleghe. A ciascun subcommissario è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per tali finalità è autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui.

Il comma 2 provvede ai relativi oneri, pari a 324.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Descrizione norma	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Potenziamento struttura Commissario unico bonifica discariche- maggiore spesa corrente	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Potenziamento struttura Commissario unico bonifica discariche- Effetti riflessi - maggiori entrate contributive					0,16	0,16	0,16	0,16
Riduzione Tabella A Ministero dell'ambiente- minore spesa corrente	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

La RT afferma che la possibilità per il Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive di provvedere su richiesta delle regioni agli interventi di bonifica e messa in sicurezza è una attività facoltativa in capo del Commissario, previa intesa con le regioni interessate ovvero con il Ministero della transizione ecologica, limitatamente ai soli interventi per i quali siano stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti al Commissario, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alla lettera c) che potenzia la struttura di supporto del Commissario, aumentandone il numero massimo di componenti da dodici a quindici la RT afferma che per le tre unità aggiuntive si applica, analogamente agli altri componenti della struttura di supporto, la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge n. 111 del 2019, in forza della quale può essere attribuito un compenso per lavoro straordinario nei limiti di 70 ore mensili pro capite. Poiché si tratta di una previsione facoltizzante, a sensi del citato articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019, tale compenso sarà erogato in relazione alle ore in eccedenza all'orario di servizio

effettivamente svolte e comunque nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, senza determinare pertanto ricadute negative per la finanza pubblica.

In merito ai subcommissari, eventualmente individuati dal Commissario per la bonifica delle discariche abusive, la RT specifica che l'attribuzione dell'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro lordi annui pro capite (con una spesa massima complessiva di 90.000 euro lordi annui) è in aggiunta al trattamento economico fondamentale e precisa che i subcommissari vengono individuati tra i componenti della struttura di supporto del Commissario, i quali provengono dalle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111; inoltre, ai sensi di quanto previsto alla lettera a) del comma 1 in argomento, tale indennità sostituisce il compenso per lavoro straordinario previsto all'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019.

Infine, la RT ribadisce che agli oneri derivanti dal comma 1, lettera d), quantificati complessivamente nel limite massimo di 324.000 euro (90.000 euro per l'indennità onnicomprensiva e 234.000 euro per il trattamento economico fondamentale per i tre subcommissari), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

INDENNITA' ONNICOMPENSIVA (TRE SUBCOMMISSARI)	€ 90.000
TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (TRE SUBCOMMISSARI)	€ 234.000
TOTALE	€ 324.000

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT in merito alla possibilità per il Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive di provvedere su richiesta delle regioni agli interventi di bonifica e messa in sicurezza, limitatamente ai soli interventi per i quali siano stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti al Commissario, andrebbe comunque assicurato che la struttura del Commissario sia in grado di provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, considerata l'entrata in vigore del presente decreto a due mesi dal termine dell'esercizio finanziario 2021, andrebbe valutata l'opportunità di considerare un onere per il potenziamento della struttura del Commissario relativamente solo a due mesi dell'anno 2021 e non per l'intero anno, adeguando corrispondentemente la copertura finanziaria.

Articolo 43-bis

(Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, dispone che l'importo di 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 4 novembre 2021 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, sia destinato, nell'esercizio 2021, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.

Il Commissario straordinario provvede con ordinanza a destinare le risorse di cui al comma 1 e quelle già versate nella contabilità speciale ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al finanziamento di interventi anche infrastrutturali per il recupero del tessuto socio economico delle aree colpite dagli eventi sismici, da coordinare con gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente comma, una quota non superiore a 5 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 può essere destinata agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi medesimi.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe assicurato che le risorse in esame, affluite al bilancio dello Stato, siano attualmente disponibili e libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante.

Articolo 43-ter

(Modifica all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)

L'articolo in argomento, introdotto durante l'esame parlamentare, aggiunge un periodo al comma 3 dell'articolo 18-quater del D.L. n. 8 del 2017 al fine di prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021⁵⁶, il credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti effettuati per l'acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Nel merito si rappresenta che esso è un quadro eccezionale e temporaneo volto a permettere agli Stati membri di adottare misure di intervento sull'economia in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato⁵⁷.

⁵⁶ Si rammenta che l'articolo 9, comma 1-bis, del D.L. n. 73 del 2021 ha provveduto a riconoscere il credito d'imposta in argomento per tutto l'anno 2021, prevedendo, per il citato anno, un onere pari a 33,6 mln di euro.

⁵⁷ Nella citata comunicazione la Commissione ha definito le condizioni di compatibilità da applicare a tali misure, in particolare gli Stati membri devono dimostrare che le misure notificate alla Commissione sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio al grave turbamento dell'economia generato dall'epidemia e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni previste nella stessa Comunicazione.

La RT aggiuntiva non è stata presentata.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 43-quater

(Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria)

Il comma 1, modificando l'articolo 3 del decreto-legge n. 150 del 2020, da un lato, elimina in capo al commissario ad acta per il SSR calabrese il compito di adottare il programma operativo per la gestione dell'emergenza da covid-19 e, dall'altro, consente che il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, ospedaliera e territoriale sia adottato senza il vincolo temporale di 60 giorni (scaduti all'inizio del 2021) finora previsto (lettera a)).

La lettera b), sostituendo il comma 3 dello stesso articolo 3, oltre a confermare sostanzialmente gran parte del contenuto del comma vigente, consente al Commissario *ad acta*, ove necessario in relazione alla complessità degli interventi, di nominare esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi. Viene invece espunta la previsione ai sensi della quale il Commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori degli accordi di programma modifiche o integrazioni agli accordi stessi al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto, fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica o integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli accordi nel termine di 20 giorni dalla ricezione delle stesse.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la possibilità di nominare esperti è condizionata al rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi.

Articolo 44

(Disposizioni concernenti la società Alitalia in amministrazione straordinaria)

Il comma 1 stabilisce che il fondo di cui all'articolo 11-quater, comma 9, del decreto-legge n. 73 del 2021 (diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio, nonché di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021) può essere utilizzato, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, anche per il rimborso degli indennizzi dei titolari di titoli di viaggio non utilizzati, nonché *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria, anche non connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'indennizzo è erogato nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura non superiore all'importo del titolo di viaggio. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico provvede al trasferimento all'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e all'Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta dei Commissari straordinari

che quantifica l'ammontare complessivo dei titoli, *voucher* o analoghi titoli oggetto di rimborso nel corso dell'anno 2021.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT afferma che la norma non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il rimborso avviene nei limiti dello stanziamento già previsto a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare, restando invariato il previsto tetto di spesa.

Articolo 44-bis

(Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, nell'aggiungere il comma 132-*bis* all'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, prevede, al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione della società EXPO 2015 Spa in liquidazione, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, che il Commissario straordinario per la liquidazione della società Expo 2015 S.p.A, trasmetta alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ad un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il predetto Commissario straordinario, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie, l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale pendenti alla data del 31 dicembre 2021 che sono trasferiti a Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022.

Gli atti e le operazioni poste in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici sono esenti da imposizione fiscale diretta, indiretta e dall'applicazione di tasse. La società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto del trasferimento, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti a Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La società trasferitaria non risponde, in alcun modo, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere a Fintecna Spa o alla diversa società da questa interamente partecipata, per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti, da determinare con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali, trasferiti al patrimonio separato, la società trasferitaria procede al versamento al Ministero dell'economia e delle finanze, alla regione Lombardia, al comune di Milano, alla Città metropolitana di Milano e alla Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, ciascuno

in proporzione alla partecipazione al capitale della società, delle eventuali somme attive. Dalle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'ultimo periodo del comma 132-*bis* sopprime il terzo periodo dell'articolo 1, comma 58, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 2 dell'articolo 7-*sexies* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, norme che demandano a un decreto ministeriale, non emanato, l'individuazione dei limiti e delle condizioni ai quali i contribuenti forfettari possono effettuare cessioni all'esportazione non imponibili. Per effetto dell'abrogazione in commento si chiarisce, dunque, che le cessioni all'esportazione non imponibili restano ammesse senza limiti nel regime forfettario.

Inoltre, vengono abrogati i commi 415, 416 e 417 della legge di bilancio 2017, che disciplinano l'avvio di una sperimentazione finalizzata al miglioramento dell'efficienza dell'acquisizione centralizzata di beni e servizi delle amministrazioni dello Stato, in cui il Ministero dell'economia e delle finanze procede come acquirente unico limitatamente a due categorie merceologiche specifiche, energia elettrica e servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per il Ministero medesimo e per quello dell'interno.

Infine, per assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale della società Fintecna Spa non si applicano a tale società i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istat di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, la norma da una parte dispone la chiusura della procedura di liquidazione della società EXPO 2015 Spa in liquidazione, con versamento all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie del relativo avanzo di liquidazione entro il 28 febbraio 2022 e dall'altra trasferisce i rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla predetta società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021 a Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. In assenza di RT, non sono fornite informazioni sia con riferimento all'entità anche presunta dell'avanzo di liquidazione sia relativamente alla situazione finanziaria complessiva dei rapporti giuridici attivi e passivi ancora pendenti. In assenza di tali informazioni non risulta possibile effettuare una valutazione circa i risvolti finanziari dell'operazione.

Per le stesse motivazioni, occorre osservare che non risulta possibile verificare la copertura del compenso da riconoscere a Fintecna Spa o alla diversa società da questa interamente partecipata, per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti, stabilito in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, essendo lo stesso previsto a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato costituito dai predetti rapporti giuridici attivi e passivi di cui non si conoscono i valori finanziari.

In merito alla non applicazione nei confronti della società Fintecna Spa dei vincoli e degli obblighi di contenimento della spesa pubblica, andrebbe chiarito se la presente norma sia idonea a derogare a tutte le norme previste a legislazione vigente che dispongono limitazioni alla spesa. Tale precisazione si richiede in quanto alcune delle norme attualmente vigenti che dispongono un contenimento della spesa, scontano effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica e l'esclusione di una amministrazione

da tale obbligo determina un onere a carico della finanza pubblica, da coprire debitamente. Si ricorda che Fintecna è inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

CAPO II IMPRESE AGRICOLE

Articolo 45 (Compensazione per le imprese agricole)

Il comma 1, sostituendo il comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 2 del 2006, fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, prevede che per le imprese agricole, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 203 del 2005, nell'articolo 1, comma 553, della legge n. 266 del 2005 e nell'articolo 31 del decreto-legge n. 69 del 2013 (presentazione del DURC per l'accesso a benefici e sovvenzioni comunitari, sussidi o sovvenzioni), in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali (questi ultimi finora non erano considerati), gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (per garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola), con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine, l'INPS comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 1999. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'INPS.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che le norme proposte integrano la regolamentazione sul DURC al fine di allinearla compiutamente alla normativa dell'Unione europea secondo il principio di carattere generale per il quale lo Stato membro deve garantire pari trattamento agli operatori economici per l'accesso alle sovvenzioni. Dai qui la necessità di non prevedere requisiti di ammissibilità ulteriori rispetto a quelli previsti per la generalità degli operatori stessi nell'ambito dell'Unione.

La disposizione proposta conferma, anche a seguito di interlocuzioni con le istituzioni europee da parte dell'Organismo di coordinamento, la legittimità di tale impostazione della normativa in materia di DURC che prevede il recupero dei debiti inerenti i contributivi previdenziali compensandoli con i pagamenti degli aiuti europei. Viene inoltre introdotta, per estendere tale procedura di semplificazione amministrativa, la possibilità di effettuare la predetta compensazione anche in relazione ai pagamenti degli aiuti nazionali. Quest'ultima modifica consente in

particolare di accelerare l'erogazione degli aiuti introdotti per fronteggiare i danni della pandemia da COVID-19 che attualmente, in sede di pagamento di saldo, devono essere sottoposti alla richiesta del DURC, nonché i futuri pagamenti che deriveranno dall'attuazione dei progetti del PNRR. Peraltro, la procedura di compensazione è ormai ampiamente collaudata e consolidata dagli Organismi pagatori riconosciuti e dall'INPS, in quanto in vigore dal 2006. Tale norma rende uniforme la modalità di trattamento degli aiuti connessi agli investimenti alla generalità degli aiuti corrisposti alle imprese agricole. In altri termini, con la norma proposta, il meccanismo generale di applicazione della normativa nazionale in materia di DURC viene ricondotto alla procedura di compensazione da parte degli Organismi pagatori riconosciuti tra aiuti comunitari e nazionali e crediti previdenziali.

La semplificazione recata dalla norma proposta risiede nell'estensione della possibilità di intervenire direttamente sul debitore dell'ente previdenziale, incrementando le possibilità di recupero mediante il pagamento e senza gravare ulteriormente sull'impresa agricola.

Ulteriore elemento di semplificazione è dato dal fatto che la norma proposta riconduce alla sola compensazione gli adempimenti propedeutici all'erogazione dell'aiuto, consentendo una significativa riduzione dei tempi, a vantaggio degli agricoltori e dell'erario per il recupero dei crediti previdenziali.

Per tali ragioni, la RT conclude affermando che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, rilevato che le disposizioni in esame prevedono un'estensione della procedura di compensazione tra aiuti (aggiungendo a quelli europei anche quelli nazionali) e debiti contributivi per le imprese agricole, di cui all'articolo 01, comma 16, del decreto-legge n. 2 del 2006 e che a tale norma non erano stati ascritti oneri a carico della finanza pubblica, si ritiene tuttavia di segnalare che tale compensazione (come anche quella originariamente prevista) non appare priva di effetti in termini di flussi di cassa. Infatti, mentre in assenza di compensazione non si registrano flussi né in entrata (mancati versamenti contributivi), né in uscita (mancata erogazione degli aiuti alle imprese agricole inadempienti), con la compensazione, e vieppiù con la sua estensione ora disciplinata, in caso di aiuti teoricamente spettanti superiori ai contributi non versati, la quota di aiuti eccedente l'ammontare dei contributi dovuti (che sarebbero pienamente compensati dalla corrispondente quota degli aiuti) dovrebbe essere evidentemente corrisposta alle imprese agricole. Anche alla luce del fatto che la disposizione in esame estende la compensatività agli aiuti nazionali, sembra prospettabile la potenziale sussistenza di effetti onerosi in termini di cassa.

Inoltre, tenuto conto che la predetta estensione implica un sostanziale depotenziamento dell'efficacia del DURC ai fini dell'accesso agli aiuti europei e nazionali per le imprese agricole, appare utile una valutazione del Governo circa

l'eventualità che ciò si rifletta sul contrasto alle irregolarità contributive nel settore agricolo.

CAPO III SPORT

Articolo 46 (Fondi per il rilancio del sistema sportivo)

L'articolo autorizza per l'anno 2021 in favore di Sport e Salute Spa il riconoscimento di un contributo di 27.200.000 euro, destinato al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite. All'onere derivante dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 27.200.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento dell'esonero contributivo del settore sportivo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La RT ribadisce che la disposizione prevede che il riconoscimento di un contributo di euro 27.200.000 in favore di Sport e Salute S.p.A..

All'onere, pari a euro 27.200.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Art 46	s	c	27,2				27,2				27,2			
Art 46	s	c	-27,2				-27,2				-27,2			

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che il Fondo era destinato alla riforma del lavoro sportivo, la cui entrata in vigore è stata rinviata al 2023⁵⁸, nulla da osservare.

Articolo 46-bis (Promozione attività sportiva)

L'articolo destina alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite una quota non inferiore al cinquanta per cento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n.178 del 2020.

⁵⁸ Cfr. D.L. 73/2021, articolo 10, comma 13-*quater*

Il comma 2 prevede che il decreto di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stabilisca i criteri e le modalità attuative di attribuzione delle risorse di cui al comma 1. Ai fini attuativi l'Autorità di governo competente in materia di sport si avvale della società Sport e Salute S.p.A

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione i cui effetti si scontano nell'ambito delle risorse già previste dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

TITOLO IV INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

CAPO I INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

Articolo 47 *(Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende)*

L'articolo, alle lettere a) - c), modifica l'art. 34-*bis* del Codice antimafia, recante norme in tema di controllo giudiziario delle aziende che abbiano occasionalmente agevolato indiziati di appartenere ad associazioni criminali, coordinandone il contenuto con la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa rivolte alle medesime aziende e disciplinate dal successivo articolo 49 del decreto-legge.

La RT certifica che la norma prevede che il tribunale in caso di agevolazione occasionale valuti la possibilità di sostituire il provvedimento adottato dal Prefetto ai sensi dell'articolo 48 del presente decreto. Si prevede, inoltre, che le misure dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario vengano comunicate al prefetto dove ha sede legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

La norma ha carattere ordinamentale e all'attuazione della disposizione si potrà far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione del carattere ordinamentale della norma e tenuto conto che alla disposizione sulla quale si interviene non sono ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 48

(Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia)

L'articolo introduce il contraddittorio endoprocedimentale in materia di informazione antimafia.

In particolare, si modificano gli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (c.d. Codice antimafia).

La RT certifica che la norma ha carattere ordinamentale e si riferisce a tipologie di attività già poste in essere dalle prefetture. All'attuazione della disposizione si potrà, quindi, fare fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere procedurale delle disposizioni.

Articolo 48-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia)

L'articolo, inserito in prima lettura⁵⁹, reca modifiche ulteriori al Codice Antimafia prevedendo che nel caso di elargizione di fondi europei legata al possesso di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, sia la documentazione antimafia che l'informazione antimafia debbano essere richiesti nel caso in cui l'importo dei fondi sia superiore a 25.000 euro.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 49

(Prevenzione collaborativa)

L'articolo, modificato nel corso dell'esame in sede referente durante la prima lettura, introduce nel Codice antimafia la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili, in alternativa all'interdittiva antimafia, allorché i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale. Nei casi in cui il prefetto accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa l'osservanza, per un periodo non inferiore a 6 e non superiore a 12 mesi, di una serie di stringenti misure di controllo "attivo" che consentono alla medesima impresa di continuare a operare sotto la stretta vigilanza dell'Autorità statale. Il prefetto, inoltre, può nominare esperti (di numero non superiore a 3) individuati nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari, ponendo i relativi oneri a carico dell'impresa. Questi esperti, che devono essere scelti tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, hanno il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al 50% di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 14 del 2010, relativo ai compensi

⁵⁹ Cfr. Camera dei Deputati, bollettino dei resoconti di Giunta e commissioni, 13 dicembre 2021.

spettanti agli amministratori giudiziari. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o associazione.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto nell'articolo 94-*bis*, il nuovo comma 2-*bis* che prevede che le misure amministrative di prevenzione collaborativa testé illustrate (commi 1 e 2 dell'articolo 94-*bis*) possono essere revocate o modificate in ogni momento e non impediscono l'adozione dell'interdittiva antimafia.

La RT certifica che la norma introduce la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa in alternativa all'interdittiva antimafia, tra cui la nomina di esperti, individuati nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari, ponendo i relativi oneri a carico dell'impresa.

Tutte le misure in questione attengono a tipologie di attività già poste in essere dalle prefetture e pertanto esse potranno essere attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere procedurale delle disposizioni.

Articolo 49-*bis*

(Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia)

L'articolo, alle lettere a) e b), introduce uno specifico obbligo di comunicazione nel caso di cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia. Tale mutamento non determina cambiamenti sul piano della individuazione del prefetto competente al rilascio della comunicazione.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

TITOLO V ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50 (Abrogazioni)

Il comma 1 modifica l'articolo 76, comma 1, lettera a-*bis*) del D.P.R. n. 602 del 1973 (che reca la disciplina della riscossione delle imposte) in materia di poteri dell'agente della riscossione nel caso di procedura di espropriazione. La previgente lettera a-*bis*) prevedeva che l'agente della riscossione non

desse corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti “beni essenziali”, individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica. Tale decreto non è stato tuttavia mai adottato.

Il comma 2, alle lettere a) e b), sopprime il riferimento alla necessità dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'istituzione del tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica, e ne modifica la composizione, prevedendo anche la presenza di due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (oltre al componente indicato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, ai due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai due componenti indicati dall'Agenzia delle entrate, ai tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, al rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e ai due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)).

Il comma 3, l'abroga la disciplina relativa alle procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) recata dall'art. 194-*bis* del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Il comma 4 abroga la disciplina recata dall'art. 41-*quater* del D.L. 69/2013 relativa all'utilizzo del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi.

Il comma 5 abroga i commi 1 e 2-*bis* dell'art. 1 del D.L. 111/2019 per cui si prevede l'approvazione di un “Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria” e l'istituzione presso il Ministero della transizione ecologica, ai fini del monitoraggio dell'attuazione del Programma stesso, del tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica.

La RT assicura che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

**Interventi di diretta attuazione
del Commissario per gli interventi urgenti di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto
(attuazione al 15 ottobre 2021 - valori in Meuro)**

Stazione Appaltante	Titolo intervento	CUP	Importo finanziato	Impegni risultanti da BDU	Pagamenti risultanti in BDU	Stato attuazione	Azioni da intraprendere
Commissario Bonifica	Aree esterne pertinenziali alle scuole "Deledda", "De Carolis", "Gabelli", "Giusti" e "Vico" del quartiere Tamburi di Taranto. Sistemazione e riqualificazione funzionale delle aree esterne e delle dotazioni sportive dei plessi scolastici.	J57D17000280001	1,17	0,00	0,00	Concluso	Non monitorato in BDU. Risulta concluso
	Caratterizzazione, analisi di rischio e bonifica arce non pavimentate Cimitero San Brunone – Quartiere Tamburi	J54G16000010001	13,85	6,78	0,00	Bloccato Affidamento lavori annullato. Progettazione da rivedere	Il RUP, individuato nella Struttura di Missione Investitalia, è decaduto il 15-09-2021 in conseguenza alla dismissione della stessa struttura. Da individuare
	Interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del bacino del MAR Piccolo-I Seno di Taranto e delle aree ad esso prospicienti:	J56J14000460001	55,00				Si tratta di un vasto Programma di bonifica e riqualificazione del Mar Piccolo finanziato inizialmente per 12 milioni con il FSC 2007-2013 cui si sono aggiunti 34 Milioni di FSC 20214-2020. Si articola in quattro progetti di seguito riportati in dettaglio. Il costo in OpenCup non è stato aggiornato e risulta ancora di 21 milioni
	a) Rimozione e smaltimento del mercato ittico galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto		3,77	0,00	0,00	Bloccato Lavori in corso fino al 15-09-2021	Il RUP, individuato nella Struttura di Missione Investitalia, è decaduto il 15-09-2021 in conseguenza della dismissione della stessa struttura. Da individuare con urgenza per completare i lavori.
	b) Rimozione materiali antropici depositati sul fondale del mar Piccolo I seno. Completamento primo lotto		4,89	0,00	0,00	Bloccato Appalto aggiudicatoa febbraio 2020, lavori mai avviati	Appalto aggiudicato nel febbraio 2020, in corso di definizione l'accordo con il Comune di Taranto per la nomina a soggetto attuatore.
	c) Intervento di risanamento e messa in sicurezza dei fondali del mar Piccolo		39,35	0,00	0,00	Bloccato	Secondo il Prefetto di Taranto in qualità di Commissario di Governo fino al 2 ottobre 2021, l'intervento andrebbe riprogettato per intero.
	c) Altri interventi Mar Piccolo		6,94				Si tratta delle risorse residue rispetto ai 55 milioni programmati che al momento non risultano assegnate a nessun intervento specifico.
	Piattaforma per un sistema integrato di riqualificazione dell'area vasta di crisi ambientale comprensive di attività di monitoraggio e tecniche innovative sperimentali - I stralcio funzionale	nd	20,49	0,00	0,00	Bloccato Da riprogrammare	Dalla relazione del Prefetto (3. agosto 2021), risultano spese pari a 5.569.268,35 euro, di cui: Accordi collaborazione PA 1,6 meuro, Verde amico per 2,5 meuro, compesni per 51 consulenti 1,5 meuro. Il Commissario aveva proposto la riprogrammazione delle risorse residue su altri interventi.
	Ventilazione meccanica controllata (vmc) delle scuole E. Giusti, G. B. Vico, A. Gabelli, G. Deledda, U. De carolis	J54G17000030001	3,411	0,00	0,00	Concluso Manca collaudo	Il Commissario prima di cessare il suo mandato ha nominato in collaudatore e il processo di collaudo è in corso
Commissario Bonifica Totale			93,92	6,8	0,0		

Oltre agli interventi di diretta responsabilità attuativa del Commissario, è necessario esercitare un indirizzo e un controllo, anche in termini di popolamento dei dati nella BDU, per gli interventi finanziati dalla Contabilità Speciale di competenza del Commissario e che sono attuati da stazioni appaltanti diverse. La seguente tabella restituisce un quadro complessivo anche di questi interventi.

**Altri interventi finanziati dalla Contabilità Speciale e sui quali è necessario il presidio
del Commissario per gli interventi urgenti di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto
(attuazione al 15 ottobre 2021 - valori in Meuro)**

Stazione Appaltante	Titolo intervento	CUP	Importo finanziato	Impegni risultanti da BDU	Pagamenti risultanti in BDU	Stato attuazione	Azioni da intraprendere
Autorità Portuale	Intervento per il dragaggio di 2,3 Mmc di sedimenti in area Polisettoriale e per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all'ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto	D57G13000040003	16,91	57,54	43,55	In esecuzione E' necessario allineare i dati in BDU	L'intervento complessivo presenta un costo di 82,9 milioni, di cui 16,9 di competenza del Commissario che non sembra essere stati monitorati in BDU.
	Riqualificazione del molo Polisettoriale del Porto di Taranto – Ammodernamento della banchina di ormeggio	D54H13000820005	34,48	0,00	0,00	Concluso E' necessario allineare i dati in BDU	Il progetto, dal costo complessivo di 75 milioni di cui 34 milioni di competenza del Commissario, risulta concluso ma i dati non sono allineati in BDU.
Totale Autorità Portuale			51,38	57,54	43,55		

Comune di Statte	Completamento della rete pluviale urbana del territorio di Statte in Provincia di Taranto	J75E18000060001	1,60	0,00	0,00	In Progettazione	
	Interventi comunali per il risanamento dei siti degradati da discariche abusive a cielo aperto	J74F18000320001	0,70	0,00	0,00	Lavori in corso	Lavori ultimati. L'intervento è in fase di chiusura contabile e certificazione di regolare esecuzione, per quanto attiene al contratto d'appalto. Dati in BDU non allineati
	Opere di convogliamento acque pluviali in area ospedale "San Giuseppe Moscati" nel territorio di Statte	J75E18000070001	0,40	0,00	0,00	Bloccato	
	Progettazione della bonifica ambientale con misure di sicurezza della Gravina di Leucaspide in area SIN	J74J18000120001	0,30	0,00	0,00	Lavori in corso	Gara aggiudicata. Al via l'esecuzione dei servizi di caratterizzazione. Dati in BDU non allineati
	Messa in sicurezza terreni e falda aree industriali Comune di Statte: completamento della caratterizzazione, progettazione e realizzazione intervento. Bonifica ambientale con misure di sicurezza della falda profonda della zona PIP di Statte	J73J12001570001	37,00	36,00	0,00	Deve essere approvato programma operativo	Il procedimento è ripartito dalla progettazione, tenuto conto della bocciatura del progetto definitivo in conferenza dei servizi MITE del 28 luglio 2020. Il procedimento, dunque, è ripartito a maggio del 2021 con la nomina a Soggetto Attuatore al Comune di Statte, avvenuta con Decreto Commissariale prefettizio n. 23398 del 4 maggio 2021. Rielaborazione del progetto da parte del Comune di Statte (Tavolo CIS del 22.01.2021) con possibile ulteriore fabbisogno finanziario. Prerogativa del Commissario è la richiesta al MITE di apertura CdS per l'approvazione di un progetto definitivo.
Totale Comune di Statte			40,00	36,00	0,00		

Comune di Taranto	Caratterizzazione ed analisi di rischio delle scuole Deledda, De Carolis, D'Aquino nel Quartiere Tamburi	E55E12000360001	0,11			Concluso	Non monitorato in BDU
	Scuola "G. B. Vico"	E57E13000270001	2,07			Concluso	Non monitorato in BDU
	Scuola "G. Deledda"	E57E13000240001	2,25			Concluso	Non monitorato in BDU
	Scuola "Gabbelli"	E57E13000250001	0,87			Concluso	Non monitorato in BDU
	Scuola "Giusti"	E57E13000260001	1,31			Concluso	Non monitorato in BDU
	Scuola "U. De Carolis"	E57E13000230001	1,66			Concluso	Non monitorato in BDU
Totale Comune di Taranto			8,27				

Comune di Crispiano	Lavori per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche nel centro abitato primo stralcio funzionale.	I96J16000710001	3	0,00	0,00	In progettazione	
---------------------	--	-----------------	---	------	------	------------------	--

Comune di Massafra	Interventi per la riqualificazione ambientale del Comune di Massafra	C23H18000000001	3,00	0,00	0,00	In progettazione	
--------------------	--	-----------------	------	------	------	------------------	--

Comune di Montemesola	Interventi per la riqualificazione ambientale del Comune di Montemesola	C45G18000060001	3,00	0,00	0,00	In progettazione	
-----------------------	---	-----------------	------	------	------	------------------	--

Commissario ex Cemerad	Messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel Comune di Statte	J72H04000000001	10	0	0		In carico al Commissario per i rifiuti pericolosi e radioattivi. Il CUP si riferisce ad un intervento concluso del 2004. Dati in BDU non allineati
------------------------	---	-----------------	----	---	---	--	--

Totale Interventi su cui il Commissario Bonifica deve esercitare una supervisione			118,65	93,54	43,55		
--	--	--	---------------	--------------	--------------	--	--

Complessivamente le risorse assegnate al Commissario sulla Contabilità Speciale per interventi di bonifica nell'area di Taranto ammontano quindi a più di 210 milioni per i quali è necessario imprimere una forte accelerazione in quanto dal quadro ricostruito emergono forti ritardi nell'avanzamento delle opere.

Oltre all'indispensabile presidio per gli interventi in corso di attuazione riportati nelle precedenti tabelle, la necessità di un'adeguata struttura di supporto tecnico – amministrativo trova fondamento nelle specifiche tematiche che vengono di seguito riportate:

- Intervento di risanamento e messa in sicurezza dei fondali del Mar Piccolo (39,35 milioni di euro): necessità di riprogrammare l'utilizzo dei fondi pianificando diversi interventi in coerenza con gli sviluppi delle progettazioni in corso sul Mar Piccolo e con lo sviluppo della mitilicoltura di qualità. L'iniziativa sulla eventuale proposta di riprogrammazione è sotto la responsabilità del Commissario Straordinario.
- Piattaforma per un sistema integrato di riqualificazione dell'area vasta di crisi ambientale comprensive di attività di monitoraggio e tecniche innovative sperimentali - I stralcio funzionale (20,5 milioni di euro): sono stati spesi solo 5,5 milioni per attività prodromiche; e necessario verificare se riprogrammare le risorse per interventi effettivi di bonifica Mar Piccolo. L'iniziativa sulla eventuale proposta di riprogrammazione è sotto la responsabilità del Commissario Straordinario.
- Messa in Sicurezza Permanente dell'area PIP nel Comune di Statte, si sta procedendo alla rielaborazione del progetto da parte del Comune di Statte, da cui potrebbe emergere un ulteriore e significativo fabbisogno finanziario. Anche su questo intervento grava l'assenza del Commissario Straordinario per l'istruttoria, la valutazione e la conseguente scelta della proposta progettuale da approvare in CdS.
- Intervento di bonifica delle aree non pavimentate del cimitero San Brunone (13,85 milioni di euro): deve essere individuato rapidamente un RUP in conseguenza delle dimissioni del precedente di Investitalia, struttura che ha cessato le sue funzioni il 15 settembre 2021. La nomina del RUP è in carico al Commissario Straordinario.
- Occorre infine individuare un nuovo RUP anche per l'intervento di Rimozione e smaltimento del mercato ittico galleggiante affondato nel Mar Piccolo di Taranto, che si prevede verrà comunque concluso entro l'anno. La nomina del RUP è in carico al Commissario Straordinario.

Infine si ricorda che il mandato assegnato al Commissario Straordinario nel 2012 con il Decreto Legge n. 129 "Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della Città di Taranto", convertito senza modifiche dalla legge n. 171 del 4 ottobre 2012, con cui l'area di Taranto è stata riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa, riguarda l'attuazione di interventi

urgenti di bonifica ma anche di ambientalizzazione e riqualificazione (definiti nell'ambito di un Protocollo d'intesa sottoscritto nel luglio del 2012 tra i Ministeri interessati, la Regione e gli Enti Locali); le responsabilità del Commissario Straordinario investono quindi un ambito quindi ben più ampio di quello relativo alle sole bonifiche, che rappresentano tuttavia il settore certamente più sfidante per le significative complessità di natura tecnica e procedurale.

Gli oneri riferiti alla struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, sono stimati considerando un costo per il trattamento accessorio del personale pari a 21.309 € (lordo stato) annui per ognuno dei dipendenti e 66.903 € (lordo stato) per il dirigente. Ai fini del calcolo degli oneri nel 2021 si ipotizza che la struttura sarà operativa a partire del mese di novembre, pertanto si considerano gli ultimi 2 mesi dell'anno.

Costi del personale	2021 (2 mesi)	2022	2023
5 Dipendenti	17.757,5 €	106.545	106.545
1 Dirigente	11.150,50 €	66.903	66.903
Totale	28.908	173.448	173.448

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Art.42	s	c	0,03	0,17	0,17		0,03	0,17	0,17		0,03	0,17	0,17	
Art.42	e	t/c					0,01	0,08	0,08		0,01	0,08	0,08	
Art.42	s	c	-0,03	-0,17	-0,17		-0,03	-0,17	-0,17		-0,03	-0,17	-0,17	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con riferimento all'onere relativo alla struttura di supporto del Commissario, prendendo atto dei dati e dei parametri esposti dalla RT (coincidenti con quelli forniti per l'esame degli oneri relativi al Commissario straordinario di cui al precedente articolo 41), in base ai quali la stima degli oneri risulta verificabile, nulla da osservare.

Sul punto, posto che il personale interessato è collocato fuori ruolo e che all'atto del collocamento è reso indisponibile, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario, risultando pienamente compensato l'effetto aggiuntivo d'oneri, non vi sono osservazioni.

Sui profili di copertura finanziaria, si evidenzia che la modifica il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 129 del 2012 e provvede agli oneri relativi alle

spese di personale della struttura commissariale della città di Taranto ivi prevista, nel limite di 28.908 euro per il 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva capienza del Fondo in parola a fronte dell'onere previsto, escludendo altresì che dal suo utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati, dal 2021 al 2023.

Articolo 51-bis
(Clausola di salvaguardia)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, stabilisce che le disposizioni del presente provvedimento si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Nov 2021 [Documentazione di finanza pubblica n. 30](#):
PNRR: dati finanziari e quadro delle risorse e degli impieghi
- " [Nota di lettura n. 271](#)
Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (**Atto del Governo n. 320**)
- " [Nota breve n. 25](#)
Le previsioni economiche di autunno 2021 della Commissione europea
- " [Nota di lettura n. 272](#)
A.S. 2447: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 273](#)
A.S. 2449: "Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche"
- " [Nota di lettura n. 274](#)
A.S. 2448: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"
- " Nota di lettura n. 275
- " [Nota di lettura n. 276](#)
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (**Atto del Governo n. 325**)
- " [Nota di lettura n. 275](#)
Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (**Atto del Governo n. 326**)
- Dic 2021 [Nota di lettura n. 277](#)
A.S. 2463: "Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"
- " [Nota di lettura n. 278](#)
A.S. 2470: "Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante misure urgenti finanziarie e fiscali"
- " [Nota di lettura n. 279](#)
Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (**Atto del Governo n. 333**)
- " [Nota di lettura n. 280](#)
A.S. 2475: "Delega al Governo in materia di disabilità" (Approvato dalla Camera dei deputati)